

**STUDIO DI
GEOLOGIA
TECNICA ED
AMBIENTALE**

**ROSANNA
LENTINI**

**STUDIO
GEOLOGICO
CALVINI**

SPACE

Comune di **LONATO DEL GARDA**

Provincia di **BRESCIA**

DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

AI SENSI DELLA D.G.R. X/7581/2017

ALLEGATO EN

- **ALLEGATO EN1**
- **ALLEGATO EN2**
- **ESTRATTO DALLA D.G.R. XI/698/2019 – Allegato F**
- **ESTRATTO DALLA D.G.R. X/7581/2017 – Allegato G**

Data di emissione: Dicembre 2019

Commessa: 2018-33R PT

Il Tecnico

Dott. Geol. Rosanna Lentini

Dott. Geol. Damiano Scalvini



**STUDIO DI
GEOLOGIA
TECNICA ED
AMBIENTALE**

**ROSANNA
LENTINI**

**STUDIO
GEOLOGICO
CALVINI**

SPACE

Comune di **LONATO DEL GARDA**

Provincia di **BRESCIA**

DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

AI SENSI DELLA D.G.R. X/7581/2017

ALLEGATO EN1

- **ELENCO DEI CORSI D'ACQUA E DEGLI ELEMENTI DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE, DEL RETICOLO IDRICO MINORE E DEL RETICOLO IDRICO CONSORTILE**

Data di emissione: Dicembre 2019

Commessa: 2018-33R PT

Il Tecnico

Dott. Geol. Rosanna Lentini

Dott. Geol. Damiano Scalvini



RTP

Phd. Geol. Rosanna Lentini - Dott. Geol. Damiano Scalvini
Dott. Ing. Paolo Pezzaano

Sede operativa: Via Verdi , 9 – 25080 Padenghe sul Garda (BS)
Tel/Fax 030 9914222 - cell. 3396012311
E-mail: info@lentinirosannageologia.it

INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA REGIONALE - - DGR X/7581/2017 - All. A

Num. Progr.	Denominazione	Comuni attraversati	Foce o sbocco	Tratto classificato come principale	Elenco AA.PP.
BS094	Fossa Redone Superiore	CAVRANA, DESENZANO DEL GARDA, LONATO, POZZOLENGO, SOLFERINO LONATO, POZZOLENGO, SOLFERINO	Mincio	Tutto il corso	286



INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA DEI CONSORZI DI BONIFICA - DGR X/7581/2017 - All. C

CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE

Codice CANALE	Codice SIBITER	Nome corso d'acqua	Tratto di competenza	Comuni attraversati	Funzione	Elenco Acque PP.
-	5	Roggia Lonata	Tutto il corso	Bedizzole, Lonato	Promiscua	NO
-	5.16	Roggia Lonata - 3° E 4° Comizio	Tutto il corso	Lonato	Promiscua	NO
-	5.5	Roggia Lonata - 1° Comizio	Tutto il corso	Lonato	Promiscua	NO
-	5.6	Roggia Lonata - 2° Comizio	Tutto il corso	Lonato	Promiscua	NO
-	5.7	Roggia Lonata - 3° Comizio	Tutto il corso	Lonato	Promiscua	NO
-	5.8	Roggia Lonata - 4° Comizio	Tutto il corso	Lonato	Promiscua	NO
-	5.9	Roggia Lonata - 5° Comizio	Tutto il corso	Lonato	Promiscua	NO
-	5.10	Roggia Lonata - 6° Comizio	Tutto il corso	Lonato	Promiscua	NO
-	5.11	Roggia Lonata - 7° Comizio	Tutto il corso	Lonato	Promiscua	NO
-	5.12	Roggia Lonata - 8° Comizio	Tutto il corso	Lonato	Promiscua	NO
-	5.13	Roggia Lonata - 9° Comizio	Tutto il corso	Lonato	Promiscua	NO
-	5.17	Roggia Lonata - Controserio	Tutto il corso	Lonato	Promiscua	NO
-	5.14	Roggia Lonata - Scaricatore 1° Comizio	Tutto il corso	Lonato	Promiscua	NO
-	-	Scaricatore di gronda Sud in sinistra Chiese	Tutto il corso	Lonato del Garda, Castiglione delle Stiviere e Montichiari	Bonifica	NO
-	T37	Torrente Reale (Mattina)	Tutto il corso	Muscoline, Lonato, Calvagese, Bedizzole	Bonifica	NO
-	5.4	Vaso Serio	Tutto il corso	Lonato, Bedizzole	Promiscua	NO

CONSORZIO DI BONIFICA GARDA-CHIESE

Codice CANALE	Codice SIBITER	Nome Corso D'acqua	Tratto di competenza	Comuni attraversati	Funzione	Elenco Acque PP.
008_2126	-	Canale Arnò o Canale Alto Mantovano	Tutto il corso dal Maglio di Lonato alla strada comunale delle Capre in comune di Cavriana	Lonato BS, Castiglione d/S. Solferino, Cavriana	Irrigua	SI
008_23	-	Fosso Barche - Galleria di Barche	Tutto il corso	Solferino, Lonato del Garda	Bonifica	SI

INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE - DGR X/7581/2017 - All. D

CODICE RIM ASTA PRINCIPALE	CODICE RIM ASTE MINORI	NOME RIM	Foce
03017092_0100	-	Rio Cuccagna	spaglia
03017092_0200	Da 03017092_0201 a 03017092_0231	Rio Maguzzano	Lago di Garda
03017092_0300	03017092_0301	Fosso di loc. Fonte del Fabbro	Rio Freddo (cod 03017067_0100 Desenzano)
03017092_0400	Da 03017092_0401 a 03017092_0402	Scolo di Polada	spaglia
03017092_0500	03017092_0501	Rio di San Cipriano Sopra	Fosso di loc. Casello autostradale (cod. 03017067_2303 Desenzano)
03017092_0600	Da 03017092_0601 a 03017092_0605	Rio di San Cipriano Sotto	Fosso di loc. Casello autostradale (cod. 03017067_2301 Desenzano)
03017092_0700	Da 03017092_0701 a 03017092_0706	Rio Ressaglesco	5.12
03017092_0800	Da 03017092_0801 a 03017092_0803	Fosso di Brodena	spaglia
03017092_0900		Valletta di san Polo (nord)	5.12
03017092_1000	03017092_1001	Valletta di San Polo (sud)	spaglia
03017092_1100		Valletta di Malocco Sopra	spaglia
03017092_1200	03017092_1201	Valletta di Brodena Inferiore	spaglia
03017092_1300	Da 03017092_1301 a 03017092_1339	Scolo Redone ramo settentrionale	BS093Z
03017092_1400	Da 03017092_1401 a 03017092_1407	Scolo Redone della Celadina	BS094Z
03017092_1500	Da 03017092_1501 a 03017092_1539	Fossa della Valle dei Quadri	BS094Z
03017092_1600	Da 03017092_1601 a 03017092_1605	Fosso di Cascina San Rocco	BS094Z
03017092_1700	-	Fosso di Lavagnone	Stagno Lavagnone
03017092_1800	03017092_1801	Fosso di Cascina Falcone	rete consortile
03017092_1900	-	Fosso di Sedena	rete consortile
03017092_2000	-	Fosso di Soiolo	Fosso di loc. Vallio di Sopra (cod. 03017067_1903 Desenzano)
03017092_2100	-	Torrente Vallone	Torrente Reale
-	Da 03017092_9401 a 03017092_9403	Scolo Redone Superiore	BS094Z
-	Da 03017092_9404 a 03017092_9450	affluenti vari dello Scolo Redone Superiore	BS094Z



**LAGHI PERTINENTI AL RETICOLO IDRICO MINORE DI
COMPETENZA COMUNALE**

CODICE LAGO	NOME LAGO
03017092_L0201	Palude del Vallio
03017092_L0202	Fossa di Ambrosina Bassa
03017092_L0203	Palude di Recciago Basso
03017092_L0204	Laghetto di Ambrosina Bassa
03017092_L0401	Polada
03017092_L0501	Torbierina
03017092_L0601	Laghetto di san Cipriano Sotto
03017092_L0602	Palude di Lugasca
03017092_L0701	Fossa di Prè
03017092_L0702	Lago di Monte Mario
03017092_L0703	Lago di loc. Villa Scalvini
03017092_L0801	Stagno di Case Vecchie - San Tomaso
03017092_L0802	Polecra
03017092_L1301	Laghetto di Panizze
03017092_L1302	Laghetto di Fenil Boi 1
03017092_L1304	Laghetto di Fenil Boi 2
03017092_L1305	Laghetto di Cascina Panizze
03017092_L1306	Laghetto di Fenil Boi 3
03017092_L1307	Lago di C.na Ca Nova
03017092_L1401	Stagno di loc. Casella S. Maria
03017092_L1402	Stagno di loc. Casella S. Maria
03017092_L1403	Stagno di loc. Casella S. Maria
03017092_L1501	Lago di Via Fenil Vecchio

CODICE LAGO	NOME LAGO
03017092_L1502	Stagno di Monte Tondo 1
03017092_L1503	Stagno di Monte Tondo 2
03017092_L1504	Cattaragna
03017092_L1505	Fossa di Cascina Torbiere
03017092_L1506	Fossa di Madonna della Scoperta 1
03017092_L1507	Lago della Quiete
03017092_L1508	Lago di C.na Valletta 1
03017092_L1509	Lago di C.na Valletta 2
03017092_L1601	Laghetto di Monte Gabbione
03017092_L1901	Laghetto di sedena
03017092_L9401	Palude Lunga
03017092_L9402	Fossa di Fornace dei Gorgi
03017092_L9403	Lago di C.na Monte Lepre
03017092_L9404	Fossa di Fornasetta
03017092_L9405	Fossa di Monte Navicella
03017092_L9406	Stagno di Fenile Bruciato
03017092_L9407	Stagno di Monte del Confine
03017092_L9408	Lago di Morti dell'Astore
03017092_L9409	Lago di Cascina Monte Falcone 1
03017092_L9410	Lago di Cascina Monte Falcone 2
03017092_L9411	Lago di Passo dei Corvi
03017092_L9412	Lago di Cascina Casotto



**ZONE UMIDE PERTINENTI AL RETICOLO IDRICO
MINORE DI COMPETENZA COMUNALE**

COD. ZONA UMIDA	NOME ZONA UMIDA
03017092_U0201	Zona umida di Via Maccarona
03017092_U0202	Zona umida di Polada
03017092_U0203	Zona umida di Molino Vecchio
03017092_U0204	Palude di Recciago Basso
03017092_U0205	Zona Umida del Vallio
03017092_U0206	Zona Umida di Ambrosina Bassa
03017092_U0401	Zona umida di Polada 1
03017092_U0402	Zona umida di Polada 2
03017092_U0601	Zona umida di Lugasca
03017092_U0701	Zona umida di Monte Mario
03017092_U0801	Zona umida di C.na Palude
03017092_U0802	Area umida di Polecra
03017092_U1301	Area umida di Fenil Boi
03017092_U1401	Zona umida di loc. Casella S. Maria

COD. ZONA UMIDA	NOME ZONA UMIDA
03017092_U1501	Zona umida di Via Fenil Vecchio
03017092_U1502	Zona Umida di Cattaragna
03017092_U1503	Zona Umida di M. Gabbione
03017092_U1504	Zona umida di M. Cucco
03017092_U1505	Zona umida di C.na Civetta
03017092_U1601	Zona Umida di M. Gabbione
03017092_U1701	Zona umida dello Stagno di Lavagnone
03017092_U2001	Zona umida di Via Paradiso
03017092_U9401	Zona Umida di Palude Lunga
03017092_U9402	Zona umida di Via Vallone
03017092_U9403	Zona umida di Cascina Navicella
03017092_U9404	Zona umida di C.na Rudone
03017092_U9405	Zona umida di Monte del Confine
03017092_U9406	Zona umida di Corte delle Spade

**STUDIO DI
GEOLOGIA
TECNICA ED
AMBIENTALE**



**STUDIO
GEOLOGICO
CALVINI**

SPACE

Comune di **LONATO DEL GARDA**

Provincia di **BRESCIA**

DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

AI SENSI DELLA D.G.R. X/7581/2017

ALLEGATO EN2

- **R.R. 3 DEL 08/02/2010**
- **REGOLAMENTO CONSORTILE DI POLIZIA IDRAULICA CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE (DEL. 4/17 DEL 01/06/2017)**
- **REGOLAMENTO CONSORTILE DI POLIZIA IDRAULICA CONSORZIO DI BONIFICA GARDA-CHIESE**

Data di emissione: Dicembre 2019

Commessa: 2018-33R PT

Il Tecnico

Dott. Geol. Rosanna Lentini

Dott. Geol. Damiano Scalvini



DUCR000002

Regolamento regionale 8 febbraio 2010 - n. 3
Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85,
comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Te-
sto unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, fore-
ste, pesca e sviluppo rurale».

11-4-03

LA GIUNTA REGIONALE
 ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

emana

il seguente regolamento regionale:

Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'articolo 85 comma 5 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca, e sviluppo rurale» e ha ad oggetto le disposizioni di polizia idraulica finalizzate alla:

- a) esecuzione e conservazione delle opere di bonifica e di irrigazione affidate in gestione ai consorzi di bonifica;
- b) tutela del reticolo idrico di competenza dei consorzi;
- c) difesa delle relative fasce di rispetto, anche al fine di perseguire la salvaguardia degli equilibri idrogeologici ed ambientali e la protezione dai rischi naturali.

2. Il presente regolamento attua altresì il disposto del comma 4 dell'art. 85 della L.r. 31/2008.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **polizia idraulica:** l'attività di controllo e regolazione di competenza dei consorzi di bonifica da effettuare sugli interventi di gestione e trasformazione del reticolo di loro spettanza e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai sensi dell'articolo 80 della L.r. 31/2008;
- b) **consorzio di bonifica:** l'ente pubblico economico a carattere associativo, definito ai sensi dell'art. 79 della L.r. 31/2008;
- c) **reticolo idrico di bonifica:** l'insieme del reticolo dei canali e delle relative pertinenze attinenti alla bonifica così come individuati ai sensi dell'art. 85, comma 5 della L.r. 31/2008;
- d) **autorità di polizia idraulica:** i consorzi di bonifica che svolgono il ruolo di polizia idraulica sul reticolo individuato alla lettera c) del presente comma;
- e) **opere di bonifica:** le realizzazioni definite ai sensi art. 77 della L.r. 31/2008;
- f) **alveo di un corso d'acqua:** la porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere, muri d'argine a diretto contatto col flusso idrico e tombature;
- g) **distanza dai piedi dell'argine:** la distanza dalle opere arginali e dalle scarpate morfologiche stabili. In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa;
- h) **agente accertatore del consorzio:** il soggetto adibito dal consorzio a specifici compiti di sorveglianza e custodia delle opere di bonifica che sia fornito della qualifica di agente giurato con decreto rilasciato dall'autorità competente, ai sensi dell'art. 70 r.d. 13 febbraio 1933 n. 215;
- i) **parere idraulico:** l'espressione di una valutazione di ordine esclusivamente tecnico, a contenuto non autorizzatorio, da parte dell'autorità di polizia idraulica su una proposta progettuale di intervento su un corso d'acqua;

- j) **ditta:** la persona fisica o giuridica che figura negli archivi catastali come possessore o titolare di un diritto reale sugli immobili;
- k) **concessione:** provvedimento di assenso rilasciato a titolo oneroso dal consorzio di bonifica competente per l'esecuzione di opere ed interventi di cui all'art. 4, riguardanti il reticolo dei canali connotati da natura giuridica;
- l) **autorizzazione:** provvedimento di assenso rilasciato a titolo oneroso dal consorzio di bonifica competente per l'esecuzione di opere ed interventi di cui all'art. 4, riguardanti il reticolo dei canali connotati da natura giuridica privata.

Art. 3

(Attività vietate)

1. Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai canali consorziali ed alle altre opere di bonifica o pertinenti la bonifica:

- a) la realizzazione di fabbricati e di tutte le costruzioni ad una distanza minima compresa dai 5 ai 10 metri dal ciglio dei canali a seconda dell'importanza del canale;
- b) la messa a dimora di alberature quali siepi o filari, lo scavo di fossi e canali nonché il movimento di terreno negli alvei, nelle scarpate, nelle sommità arginali e nelle zone di rispetto dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, per una distanza di almeno metri 4, salvo deroghe motivate per interventi di rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale realizzati dal consorzio competente;
- c) qualunque occupazione o riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- d) qualunque scarico di acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti da aree esterne o suscettibili di inquinamento;
- e) qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti di terreni o in qualunque modo alterare il regime idraulico della bonifica stessa;
- f) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini, opere di difesa e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua;
- g) qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica o di irrigazione col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o sostanze che possano comunque dar luogo a qualsiasi inquinamento dell'acqua;
- h) qualunque deposito di terre o di altro materiale di risulta a distanza inferiore di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;
- i) qualunque ingombro o deposito di materiale come sopra definito, sul piano viabile delle strade di servizio e loro pertinenze;
- j) qualunque interruzione o impedimento, con la costruzione di rilevati, del deflusso superficiale dei fossi e dei canali.

Art. 4

(Attività soggette a concessione o autorizzazione)

1. Sono soggetti a provvedimenti di assenso oneroso, rilasciati dal consorzio di bonifica competente, nella forma della concessione o dell'autorizzazione, le seguenti opere e interventi, collegati al reticolo idrico di bonifica:

- a) variazione o alterazione di canali, argini, manufatti e qualunque altra opera consorziale;
- b) costruzione di ponti, passerelle, chiaviche, botti, sifoni, travate, acquedotti, metanodotti ed altri manufatti, attra-

verso o nei canali e strade di bonifica, nonché le loro demolizioni e ricostruzioni sulle pertinenze consorziali;

- c) derivazioni o prelievi di acqua dai canali consorziali, per usi diversi da quello agricolo;
- d) immissione nei canali consorziali di acque con mezzi artificiali, o comunque scarico di acque di rifiuto di opifici industriali e simili;
- e) costruzione di rampe di ascesa ai corpi arginali, nonché carreggiate o sentieri sulle scarpate degli argini;
- f) transito sulle sommità arginali e sulle banchine dei canali consorziali con veicoli di ogni tipo;
- g) estrazione di terra, sabbia o altre materie dagli alvei dei canali consorziali;
- h) realizzazione di recinzioni a carattere amovibile, da intendersi per tali, esclusivamente, recinzioni a «maglia sciolta» con pali di sostegno semplicemente infissi nel terreno senza opere murarie e con l'impegno scritto a rimuoverle su semplice richiesta del consorzio a cura e spese di chi inoltra l'istanza, a distanza non inferiore a metri 4 dal ciglio o dall'unghia esterna arginale, lasciando la fascia libera e sgombra da qualsiasi impedimento; tale possibilità autorizzatoria è estesa a pali, aventi la stessa caratteristica d'amovibilità, costituenti testata di serra mobile;
- i) il taglio e lo sfalcio delle erbe nascenti sulle pertinenze consorziali;
- j) la temporanea utilizzazione colturale di terreni di proprietà del consorzio.

2. La tombinatura può essere consentita, con provvedimento di assenso, solo qualora sia imposta da ragioni di pubblica incolumità o dalla realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, previa espressa richiesta comunale.

3. L'immissione nei canali consorziali di acque provenienti da fognature o stabilimenti industriali non può essere assentita se non sono state preventivamente ottenute dai richiedenti le autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente in materia di tutela delle acque, e se non sono state adottate tutte le misure atte a determinare la decantazione e la depurazione delle acque anzidette.

Art. 5

(Modalità e procedure per il rilascio dei provvedimenti di assenso)

1. Il consorzio di bonifica, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, previo esame dei dati, delle indicazioni in essa contenute e delle risultanze dei sopralluoghi, conclude il procedimento con un provvedimento motivato.

2. Le ulteriori modalità e le procedure di rilascio degli atti di assenso sono stabilite nel regolamento di cui all'art. 15.

Art. 6

(Contemporanea presentazione di domanda)

1. I provvedimenti di assenso relativi ad aree del demanio idrico di bonifica sono rilasciati, con preferenza rispetto ai privati, ad enti locali, enti pubblici, comitati, associazioni, per finalità di tutela ambientale e per la realizzazione di interventi di recupero o valorizzazione finalizzati anche alla fruizione pubblica.

2. Nell'eventualità di domande di permesso presentate contemporaneamente da due o più ditte per lo stesso oggetto può essere considerato titolo preferenziale l'essere proprietario del terreno frontista all'opera di bonifica interessata al rilascio del permesso.

Articolo 7

(Obblighi relativi al rilascio dei provvedimenti di assenso)

1. Tutte le spese istruttorie inerenti e conseguenti al rilascio del provvedimento d'assenso sono a carico del richiedente e sono determinate dal consorzio di bonifica.

2. Il richiedente è tenuto al versamento di un deposito cauzionale a garanzia della regolare esecuzione dei lavori e degli eventuali danni arrecati al patrimonio del consorzio. Tale deposito, che potrà essere sostituito anche da idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, dovrà rimanere versato per tutta la durata di esecuzione dei lavori.

3. L'efficacia del provvedimento di assenso è subordinata al versamento da parte del richiedente di un canone annuo. Il canone non è dovuto in caso di opere insistenti su canali di proprietà privata non consortile.

4. La Giunta regionale stabilisce i criteri per la determinazione del canone annuo, il cui importo sarà periodicamente aggiornato con riferimento all'indice ISTAT. In caso di versamento di tutti i canoni in un'unica soluzione non si procederà all'aggiornamento.

5. Il canone è dovuto:

- a) per il primo anno, in ragione dei dodicesimi residui al momento del rilascio del provvedimento d'assenso;
- b) in caso di rinuncia, ove la stessa non pervenga al consorzio entro la scadenza dell'anno solare precedente, per l'intero anno in corso, fatti salvi casi di forza maggiore da valutarsi a insindacabile giudizio del consorzio.

6. I consorzi di bonifica destinano i proventi derivanti dal rilascio degli atti d'assenso per la realizzazione delle opere idrauliche realizzate sul reticolo di bonifica.

7. Tutti i lavori devono essere eseguiti a cura e spese del richiedente, il quale è il solo responsabile, agli effetti di legge, della buona esecuzione dei lavori stessi e di ogni altra opera accessoria. Qualora il titolare del provvedimento d'assenso non si attenga alle modalità previste nell'esecuzione dei lavori, il consorzio provvede d'ufficio all'esecuzione degli interventi secondo le modalità previste, addebitando le relative spese al titolare del provvedimento d'assenso.

8. In caso di inadempienza relativa agli obblighi derivanti dal provvedimento d'assenso, il consorzio pronuncia la decadenza del provvedimento, fatta salva ogni azione da parte del consorzio per quanto eventualmente dovuto dal richiedente, a qualsiasi titolo, in dipendenza dal provvedimento e dalle inadempienze riscontrate.

9. Il richiedente ha l'obbligo di:

- a) comunicare al consorzio l'inizio e la fine dei lavori;
- b) concordare preventivamente con l'ufficio tecnico del consorzio i lavori ed eseguirli in conformità agli elaborati tecnici approvati dal consorzio;
- c) concordare eventuali varianti ai lavori con il consorzio;
- d) osservare tutte le prescrizioni tecniche particolari fissate dal consorzio.

10. È vietata ogni forma di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, dell'uso e del godimento dei provvedimenti di assenso rilasciati.

11. La inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate nel provvedimento d'assenso comporta decadenza del provvedimento e la perdita del deposito cauzionale.

12. Ai dipendenti ed agli incaricati del consorzio deve, in qualunque momento, essere consentito e reso possibile l'accesso, anche con mezzi meccanici, alle proprietà private interessate alle opere ed ai lavori oggetto del provvedimento d'assenso affinché possano effettuare ogni accertamento ed intervento ritenuti necessari.

13. Il rilascio del provvedimento d'assenso non deve pregiudicare gli eventuali diritti di terzi.

14. Il titolare del provvedimento di assenso, sia nell'eseguire l'opera, sia nel compiere operazioni ad essa comunque connesse, non deve arrecare danni ai beni od alle pertinenze demaniali o consorziali. In caso contrario, è tenuto ad eseguire, a proprie spese e nel termine stabilito, tutti i lavori che il consorzio ritenga di dovergli imporre a riparazione dei danni suddetti.

Art. 8 (Durata, revoca e decadenza)

1. La concessione è rilasciata per una durata non superiore a 19 anni ed è rinnovabile. Le concessioni per interventi di pubblica utilità hanno durata pari a nove anni e sono rinnovabili.

2. La durata dell'autorizzazione è funzionale allo svolgimento delle azioni autorizzate, ma non può essere superiore in ogni caso a diciannove anni.

3. I provvedimenti di assenso nella forma delle concessioni e autorizzazioni hanno termine per:

- a) scadenza del periodo indicato nel provvedimento;
- b) pronuncia di decadenza o revoca da parte del consorzio;
- c) rinuncia da parte del richiedente.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento di assenso può essere revocato dal consorzio. La revoca determina la ineffectività del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, il consorzio non ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

5. La pronuncia di decadenza si verifica nei seguenti casi:

- a) per la mancata esecuzione dei lavori nei termini indicati, salvo proroghe concesse;
- b) per mutamento nella destinazione delle attività ivi previste;
- c) per omesso pagamento di una rata del canone;
- d) per abusiva sostituzione di altri nel godimento del provvedimento di assenso;
- e) per inosservanza degli obblighi derivanti dal provvedimento di assenso o imposti da norme e regolamenti.

6. Nei casi di revoca e di decadenza del provvedimento di assenso o di rinuncia, il richiedente ha l'obbligo di sgomberare a sua cura e spese i beni presenti nella struttura ed in caso di inottemperanza provvede il consorzio in danno dell'intimato, salvo rivalsa sulla cauzione versata.

Art. 9 (Costituzione di servitù di passaggio)

1. Il consorzio ha la facoltà di costituire una servitù di passaggio pedonale e carraio, da esercitarsi su una fascia minima di ml. 5,00 a lato del corso d'acqua, anche con mezzi meccanici cingolati, per l'esercizio delle attività di bonifica ed irrigazione, compreso il deposito dei materiali derivati da dette operazioni.

Articolo 10 (Esigenze idrauliche)

1. Il consorzio ha la facoltà di imporre al titolare del provvedimento d'assenso nuove condizioni durante il corso dello stesso, nonché ha facoltà, in dipendenza di esigenze idrauliche sopravvenute o della esecuzione di lavori consorziali, di far demolire o di far modificare, a spese del titolare del provvedimento d'assenso, l'opera oggetto dello stesso senza che ciò comporti, per il consorzio, obbligo di ripristinare, né totalmente, né parzialmente, l'opera demolita o modificata e di corrispondere indennizzi o compensi.

Art. 11 (Interventi ammissibili con procedure d'urgenza)

1. È consentita l'effettuazione con procedura d'urgenza di tutte quelle attività che rivestano tale carattere ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza delle opere pubbliche.

2. La valutazione delle condizioni di urgenza è fatta dalla Re-

gione che, previa richiesta, rilascia un provvedimento provvisorio.

3. Il soggetto attuatore deve comunque richiedere il rilascio del provvedimento di assenso entro 60 giorni dall'avvio dei lavori.

4. Gli interventi realizzati dalle strutture regionali competenti in materia di sistemazioni idrauliche non necessitano delle preventive autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3.

5. Non sono soggette al pagamento di alcun canone le occupazioni di aree demaniali per la realizzazione di opere destinate alla funzione di difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e da altri rischi idrogeologici, eseguite direttamente dall'autorità idraulica o su sua prescrizione.

Art. 12 (Obblighi dei frontisti)

1. I frontisti sono obbligati alla manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua in modo da evitare ogni danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo pregiudicare il buon regime del corso d'acqua, nonché creare pericolo per la pubblica incolumità.

2. Il frontista ha l'obbligo di informare tempestivamente l'autorità di polizia idraulica competente di ogni circostanza di origine naturale e antropica che potrebbe causare i pericoli di cui al comma 1.

3. I frontisti sono responsabili per i danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 13 (Obblighi dei privati)

1. Sono obblighi dei privati:

- a) tener sempre bene spurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica;
- b) aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni medesimi;
- c) mantenere pulite ed efficienti le chiaviche e le paratoie nonché la rete dei fossi dalle erbe infestanti che rendono difficoltoso il normale deflusso delle acque;
- d) lasciar libera lungo i canali di scolo non muniti d'argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, per deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione;
- e) rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami dalle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadessero nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;
- f) tagliare i rami delle piante o delle siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua o sulle strade medesime, che producessero difficoltà al servizio od ingombro al transito;
- g) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più utilizzatori;
- h) lasciare agli operatori del consorzio di bonifica e ai loro mezzi libero passaggio sulle sponde dei fossi e canali.

2. Il regolamento dei consorzi di bonifica di cui all'art. 15 può prevedere a carico dei privati ulteriori integrazioni alle indicazioni di cui al comma 1.

3. Il proprietario del fondo non più agricolo per mutata desti-

nazione, resta obbligato a mantenere la servitù di dare passaggio alle acque di scolo e di irrigazione a favore dei terreni a valle.

Art. 14 (Vigilanza e sanzioni)

1. Le attività concernenti la vigilanza, l'accertamento e la contestazione delle violazioni, competono all'autorità di polizia idraulica.

2. Per la procedura sanzionatoria si seguono le disposizioni previste dalla legislazione statale e regionale in materia.

3. La Regione, su segnalazione dell'autorità di polizia idraulica, dispone in ordine alla eliminazione del pregiudizio provocato, precisando le opere da eseguirsi e fissando il termine entro il quale il contravventore deve eseguire le disposizioni, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio a sue spese.

4. L'esecuzione d'ufficio può essere ordinata immediatamente, da Regione e senza bisogno di diffida al contravventore, nei casi di urgenza e se il contravventore non sia conosciuto.

5. In caso di resistenza è richiesto l'intervento della forza pubblica.

Art. 15 (Regolamenti dei Consorzi di Bonifica)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 85, comma 4 della L.r. 31/08 i consorzi approvano il regolamento contenente:

- a) le disposizioni e le procedure per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni;
- b) la determinazione specifica dei canoni, spese istruttorie e cauzioni;
- c) le procedure relative al procedimento sanzionatorio.

2. Ai sensi dell'art. 85 comma 6 della L.r. 31/2008, dall'entrata in vigore del presente regolamento cessa l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo VI del r.d. 8 maggio 1904, n. 368 «Regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900 n. 195 e della legge 7 luglio 1902 n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi».

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 8 febbraio 2010

Roberto Formigoni

(Acquisito il parere della competente Commissione consiliare nella seduta del 28 gennaio 2010 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 8/11119 del 3 febbraio 2010)

REGOLAMENTO CONSORTILE DI POLIZIA IDRAULICA

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione del
Consorzio con delibera n. 4/17 del 01/06/2017**

Sommario

1	OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	5
2	DEFINIZIONI	5
2.1	RETE CONSORTILE	6
2.2	FASCE DI RISPETTO.....	7
3	ATTIVITÀ VIETATE.....	7
4	ATTIVITÀ CONSENTITE – DISPOSIZIONI GENERALI.....	8
4.1	ATTIVITÀ CONSENTITE – DISPOSIZIONI SPECIFICHE.....	9
4.2	ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI SCARICHI	10
4.3	ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER INTERVENTI SUI SALTI IDRAULICI.....	10
4.4	ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER TOMBINATURE, COPERTURE CANALI ED ALTRE OPERE INTERFERENTI.....	11
4.5	ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER TRANSITI VEICOLARI E CICLOPEDONALI	11
4.6	ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER NAVIGABILITÀ, BALNEAZIONE ED ALTRI USI.....	12
5	RICOLLOCAZIONE E DISMISSIONE DELLA RETE	12
6	MODALITÀ E PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI DI ASSENSO	13
6.1	MODALITÀ E PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI PARERI	14
6.2	CONTEMPORANEA PRESENTAZIONE DI DOMANDA	15
6.3	OBBLIGHI RELATIVI AL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI DI ASSENSO	15
6.4	CANONI E ALTRI ONERI	16
6.5	DURATA, REVOCA E DECADENZA	17
6.6	CESSIONE, TRASFERIMENTO E RINUNCIA	17
6.7	SUBENTRO MORTIS CAUSA, VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE	18
6.8	RILASCIO D’UFFICIO DEGLI ATTI DI ASSENSO	18
6.9	RINNOVO DEGLI ATTI DI ASSENSO.....	19
7	COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI PASSAGGIO	19
8	ESIGENZE IDRAULICHE	20
9	INTERVENTI AMMISSIBILI CON PROCEDURE D’URGENZA	20
10	OBBLIGHI DEI FRONTISTI	20
11	OBBLIGHI DEI PRIVATI.....	21
12	CATASTO.....	22
12.1	VOLTURE CATASTALI	22
13	NORME PER L’IRRIGAZIONE A SCORRIMENTO	22
13.1	SUDDIVISIONE DEI CANALI IRRIGUI	22
13.2	MANUTENZIONE CANALI	23
13.3	SERVIZIO IRRIGUO	23
13.4	OCCUPAZIONE DEI TERRENI	24

13.5	LAVORI PREPARATORI DI SGOMBRO	25
13.6	SERVITU' DI DEPOSITO	25
13.7	INDENNITA' PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE O PERMANENTI	25
13.8	REGOLAMENTAZIONE PER UTILIZZAZIONI DIVERSE DEI TERRENI DA QUELLA AGRICOLA.....	25
13.9	REGOLAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI DA PRIVATI SUI CANALI CONSORZIALI	26
13.10	COSTRUZIONI E PIANTAGIONI IN PROSSIMITA' DI OPERE CONSORZIALI.....	26
13.11	CONSERVAZIONE DELLE OPERE CONSORZIALI	27
13.12	LAVORI A CARICO DEI CONSORZIATI.....	28
13.13	ATTI VIETATI.....	28
13.14	OBBLIGHI DEL CONSORZIATO	29
14	NORME PER L'IRRIGAZIONE A PIOGGIA	29
14.1	PERIODO DI IRRIGAZIONE.....	30
14.2	PIANO DI EROGAZIONE.....	30
14.3	VARIAZIONI	30
14.4	MODIFICHE PIANO D'EROGAZIONE - TURNI	30
14.5	OPERE PRIVATE SU IMPIANTI CONSORTILI.....	31
14.6	MODALITA' IRRIGUE - CESSIONI D'ACQUA.....	31
14.7	RESPONSABILITA' DEGLI UTENTI.....	31
14.8	SETTORI	31
14.9	DANNI AGLI IMPIANTI CONSORTILI	32
14.10	PERDITE E FURTI	32
14.11	MALFUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI.....	32
14.12	ATTREZZATURE PRIVATE	32
14.13	TESTATE DI IDRANTI - IRRIGATORI - MACCHINE SEMOVENTI	33
14.14	IRRIGAZIONE IN PROSSIMITA' DI STRADE	33
14.15	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA.....	33
14.16	CHIUSURA DEGLI IDRANTI	33
14.17	MANUTENZIONE IMPIANTI CONSORTILI	34
14.18	OBBLIGHI DEI CONSORZIATI.....	34
14.19	COSTRUZIONI E PIANTAGIONI	34
14.20	NORME DISCIPLINARI E SANZIONI PER INFRAZIONI CHE TURBANO L'ESERCIZIO PLUVIRRIGUO	35
15	NORME DI CARATTERE GENERALE	36
15.1	ASSEGNAZIONI PROVVISORIE	36
15.2	CONTRIBUENZA.....	36
15.3	SERVITU' DI TRANSITO.....	38
15.4	DERIVAZIONI D'ACQUA PER FORZA MOTRICE	38
15.5	MANOVRE D'EMERGENZA	38
16	VIGILANZA ED ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA	38
16.1	AGENTE ACCERTATORE.....	39
16.2	SANZIONI.....	40

16.3	PROCEDURA SANZIONATORIA	40
17	RINVIO	42
18	NORME TRANSITORIE E FINALI	42

1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento viene emanato in attuazione di quanto disposto dall'articolo 15, comma 1 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 n. 3, "Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31", in applicazione degli artt. 80 e 85, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca, e sviluppo rurale". Lo stesso ha ad oggetto le disposizioni di polizia idraulica finalizzate alla:
 - a) esecuzione e conservazione delle opere di bonifica ed irrigazione affidate in gestione al Consorzio di bonifica Chiese;
 - b) tutela e vigilanza del reticolo idrico di competenza dello stesso Ente;
 - c) difesa delle fasce di rispetto, anche al fine di garantire la salvaguardia degli equilibri idrogeologici ed ambientali nonché la protezione dai rischi naturali;
 - d) vigilanza delle opere di bonifica ed irrigazione di proprietà privata il cui funzionamento sia comunque strumentale al corretto esercizio delle attività di bonifica ed irrigazione eseguite dal Consorzio.
2. Il Consorzio di bonifica Chiese, conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia nonché al presente Regolamento, si impegna ad assumere funzioni di gestione, manutenzione e polizia idraulica sui corsi inseriti nel reticolo consortile e, a tal scopo, adotta nei confronti degli interessati i provvedimenti necessari all'esecuzione ed alla manutenzione delle opere di bonifica di competenza privata.
3. Il presente Regolamento definisce le regole per l'uso del reticolo consortile, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti con i terzi interferenti.
4. Sarà data comunicazione alle Amministrazioni Comunali e Provinciali circa l'avvenuta approvazione del presente Regolamento, nonché di eventuali sue modifiche e/o integrazioni, affinché le stesse possano adeguare i propri strumenti urbanistici e regolamentari, riportando e segnalando opportunamente la rete consortile e le fasce di rispetto dei canali e prescrivendo, di conseguenza idonee misure di salvaguardia.

2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento, in conformità a quanto sancito dall'art. 2 del Regolamento Regionale n. 3/2010, si intende per:

- a) Consorzio di bonifica Chiese (in seguito chiamato "Consorzio"): ente pubblico economico interregionale a carattere associativo, istituito ai sensi dell'art. 79 della l.r. 31/2008;
- b) polizia idraulica: attività, ai sensi dell'articolo 80 della l.r. 31/2008, di controllo e regolazione di competenza del Consorzio, da effettuare sugli interventi di gestione e trasformazione che interessano il reticolo idrico di sua spettanza nonché il suolo in fregio ai corpi idrici;
- c) reticolo consortile (anche abbreviato in "rete"): insieme del reticolo dei canali individuato dalla Regione Lombardia con D.G.R. n° 4229 del 23 ottobre 2015, allegato c) e successive modificazioni, e delle relative pertinenze attinenti al comprensorio di bonifica ed irrigazione, come definito all'art. 78 della citata l.r. 31/2008, comprensivo dei canali, delle opere idrauliche, delle servitù di acquedotto e delle pertinenze e fasce di rispetto, al quale si applica il presente Regolamento;
- d) autorità di polizia idraulica: il Consorzio che svolge il ruolo di polizia idraulica sul reticolo individuato alla lettera c) del presente comma;

- e) opere di bonifica e di irrigazione: le opere pubbliche definite i sensi art. 77 della l.r. 31/2008;
- f) alveo di un corso d'acqua: la porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere, muri d'argine a diretto contatto col flusso idrico e tombinature;
- g) distanza dai piedi dell'argine: la distanza dalle opere arginali e dalle scarpate morfologiche stabili. In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa;
- h) fascia di rispetto: porzione di terreno attigua ai canali all'interno della quale ogni attività è normata dal presente Regolamento;
- i) agente accertatore del Consorzio: soggetto adibito dal Consorzio a specifici compiti di sorveglianza e custodia delle opere di bonifica ed irrigue, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 1° febbraio 2012, n° 1;
- j) ditta: la persona fisica o giuridica che figura negli archivi catastali come possessore o titolare di un diritto reale sugli immobili;
- k) atto di assenso: provvedimento che, ai fini della Polizia Idraulica, autorizza l'esecuzione di opere. Il rilascio di un atto di assenso può avvenire tramite:
 - k1) concessione: l'assenso viene rilasciato a titolo oneroso dal Consorzio per l'esecuzione di opere ed interventi, di cui all'art. 4 del r.r. 8 febbraio 2010 n. 3, riguardanti il reticolo dei canali appartenenti al demanio o al patrimonio consortile;
 - k2) autorizzazione: l'assenso viene rilasciato a titolo gratuito dal Consorzio per l'esecuzione di opere ed interventi di cui all'art. 4 r.r. 8 febbraio 2010 n. 3, che non comportino occupazioni o che insistano sui canali del reticolo il cui alveo sia di proprietà privata.
- l) parere idraulico: l'espressione di una valutazione di ordine esclusivamente tecnico, a contenuto non autorizzatorio, da parte del Consorzio su di una proposta progettuale di intervento su un corso d'acqua;
- m) frontista: proprietario di beni che confinano con la Rete;
- n) privato: qualunque persona, fisica o giuridica, di diritto pubblico o privato, che possa avere interessi, usi, vantaggi e benefici dalla Rete;

2.1 RETE CONSORTILE

1. L'individuazione dei canali, delle condotte e delle altre opere idrauliche costituenti il reticolo idrico consortile, è definita, in via generale, dall'allegato C) alla d.g.r. della Lombardia 23 ottobre 2015 n° 4229 e s.m.i. ed in dettaglio dal Consiglio di Amministrazione, con appositi provvedimenti.
2. Il Consorzio cura la tenuta di un Data base topografico della Rete Consortile mediante apposito Sistema Informativo Territoriale (di seguito "SIT") anche tramite il Sistema regionale SIBITER. La mappa ed il data base di tutta la rete possono essere aggiornati con apposita delibera del Consiglio d'Amministrazione.
3. Per ogni canale della rete consortile, nel Data base topografico, nel SIBITER e nel SIT, dovranno risultare: l'individuazione cartografica, le fasce di rispetto, i punti di origine e di termine, gli eventuali vincoli d'uso specifici, il titolo da cui discende la gestione consortile e le modalità di gestione prevista. Possono, inoltre, essere implementate ulteriori informazioni in merito alla consistenza dei canali ed alla regimazione.
4. Quando, a cura del Consorzio, nel territorio comprensoriale si realizzano nuovi canali e/o opere idrauliche, gli stessi, mediante l'aggiornamento del Data base topografico, del SIBITER e del SIT, entrano a far parte della Rete consortile soggetta al presente Regolamento.

6. Nella rete consortile possono entrare a far parte, previa apposita convenzione approvata da parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, anche canali privati e loro opere collegate, situati nel comprensorio, su richiesta dei legittimi proprietari o gestori.

2.2 FASCE DI RISPETTO

1. Tutti i canali della rete consortile sono affiancati da fasce di rispetto atte a proteggerli, a permetterne lo sviluppo futuro, a garantirne una corretta manutenzione nonché a ridurre il rischio di eventuali danni accidentali, da qualsiasi causa dipendenti, dovuti all'acqua.

2. Nelle fasce di rispetto vige il divieto di edificazione nel soprassuolo e nel sottosuolo, salvo quanto previsto dal presente Regolamento al punto 13.10.

3. Le fasce di rispetto sono in genere pari a 10 metri, riducibili a 4 metri per i canali minori e le condotte interrate. All'interno dei centri abitati e nei tratti tombinati, le fasce di rispetto sulla rete consortile, anche maggiori, possono ridursi a 4 metri.

Ove sussistano problematiche di natura idraulica, il Consorzio può prevedere specifiche fasce di rispetto più ampie relativamente a quelle indicate in precedenza.

4. Le fasce di rispetto si estendono esternamente ad entrambe le sponde del canale e possono essere misurate dalla sommità della sponda incisa, dal piede arginale ovvero esternamente ai manufatti insistenti nei canali.

5. I Comuni, nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, possono individuare fasce di rispetto più ampie rispetto a quelle individuate dal Consorzio, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 15 marzo 2016, n° 4.

6. Nell'ambito del sistema delle aree protette il Piano Territoriale di coordinamento dei parchi regionali può prevedere misure più restrittive.

3 ATTIVITÀ VIETATE

1. E' fatto assoluto divieto, nella rete o nelle fasce di rispetto, di:

a) realizzare fabbricati e/o costruzioni sia fuori terra che interrati;

b) mettere a dimora alberature - quali siepi o filari-, scavare, movimentare il terreno negli alvei, nelle scarpate, nelle sommità arginali e nelle zone di rispetto dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, per una distanza di almeno 4 metri, salvo quanto previsto al punto 13.10 e/o deroghe motivate per interventi di rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale;

c) occupare in qualunque modo o ridurre le aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;

d) scaricare acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti da aree esterne o suscettibili di inquinamento;

e) aprire cave, temporanee o permanenti, che possano dar luogo a ristagni d'acqua, impaludamenti di terreni o, in ogni caso, alterare in qualunque modo il regime idraulico della bonifica stessa ovvero mettere a rischio la stabilità delle sponde dei canali;

f) realizzare qualunque opera atta ad alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini, le opere di difesa e loro accessori, tubazioni irrigue e manufatti attinenti; nonché qualunque intervento possa, anche indirettamente, degradare o danneggiare i corsi d'acqua;

- g) ingombrare totalmente o parzialmente i luoghi col getto o caduta di materiale terroso, pietre, erbe, acque, rifiuti o altri materiali che possano, comunque, dar luogo a qualsiasi genere di inquinamento dell'acqua o danneggiamento del corso d'acqua;
 - h) depositare terre, o altro materiale, che, per una circostanza qualsiasi, possa essere trasportato e depositato, andando ad ingombrare la Rete o le fasce di rispetto; depositare il materiale come sopra definito, sul piano viabile delle strade di servizio nonché sulle loro pertinenze;
 - i) interrompere o impedire, in qualunque modo mediante la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale dei fossi e dei canali.
2. Sono vietati, in assenza di uno specifico atto di assenso emanato dal Consorzio, i lavori, eseguiti sulla rete, ovvero nelle fasce di rispetto, che consistano in:
- a) realizzazione di qualunque opera o nel posizionamento di una infrastruttura nell'alveo;
 - b) apertura di nuove bocche e punti di derivazione;
 - c) realizzazione di canali e fossi nei terreni laterali ai corsi d'acqua nella fascia di rispetto di cui all'art. 2.2 e comunque a distanza minore della loro profondità, misurata dal piede esterno degli argini o dal ciglio superiore della riva incisa;
 - d) manutenzione straordinaria di opere preesistenti all'interno della fascia di rispetto;
 - e) esercizio della pesca, dell'allevamento pascolo degli animali;
 - f) balneazione relativamente a tutta la rete, salve le disposizioni di cui all'art. 4.6, comma 3;
 - g) utilizzo dei canali per attività sportive o dimostrative che comportino attività di nuoto o tuffo, canottaggio e simili;
 - h) navigazione in tutti i corsi d'acqua del reticolo consortile.

3. Le edificazioni, o altre compromissioni delle fasce di rispetto, esistenti al momento dell'approvazione del presente Regolamento, se non già assentite, sono soggette alle procedure di cui all'art. 16.3 del presente Regolamento. Eventuali modifiche che interverranno su dette edificazioni e compromissioni, successivamente all'approvazione del presente Regolamento, dovranno essere compatibili con lo stesso. In tale evenienza non si potrà in alcun modo autorizzare l'aumento dei volumi, sia fuori terra che interrati, insistenti sul canale e fascia di rispetto, bensì la sola manutenzione straordinaria.

4 ATTIVITÀ CONSENTITE – DISPOSIZIONI GENERALI

Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3, su tutta la rete valgono le seguenti disposizioni generali:

- a) tutti gli interventi e le attività non devono ledere il valore idraulico, fruitivo e paesaggistico della rete consortile;
- b) l'intervento diretto da parte del Consorzio è sempre ammesso;
- c) la realizzazione di interventi da parte di terzi è ammessa nei limiti stabiliti dal presente Regolamento;
- d) le attività di terzi avvengono a totale rischio dei richiedenti, con manleva nei confronti del Consorzio, sia nella fase di attuazione che di esercizio, per le eventuali conseguenze dannose che le attività stesse possono avere sulla rete e su terzi;
- e) le attività di terzi sulla Rete Consortile sono sempre soggette ad atto di assenso da parte del Consorzio (concessione o autorizzazione);
- f) con l'atto di assenso i terzi si assumono la piena responsabilità per i danni eventualmente arrecati alla rete, alle persone, alle cose, o subiti dalle acque consortili in conseguenza dell'opera concessa;
- g) nell'atto di assenso sono definiti, quando dovuti, gli eventuali canoni e/o altri oneri connessi;
- h) gli interventi devono essere compatibili con le tipologie costruttive già presenti sul canale e con le eventuali direttive di coerenza progettuale definite dal Consorzio;

2. Il Consorzio può concedere la gratuità totale o parziale per attività senza fini di lucro, con finalità ambientali, culturali, sociali e sportive, qualora queste non comportino opere permanenti.
3. Nel rispetto dei principi stabiliti dal presente Regolamento e delle procedure approvative, rispetto alle quali il Consorzio conserva la totale discrezionalità tecnica, sono ammesse:
- a) la variazione o l'alterazione del percorso delle rete a condizione che non venga ridotta la capacità di portata nominale del corso d'acqua;
 - b) la tombinatura e copertura della rete, esclusivamente nelle ipotesi in cui, ai sensi delle vigenti norme, ricorrano ragioni di tutela della pubblica incolumità certificati dall'autorità competente, ovvero per la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti;
 - c) la realizzazione di attraversamenti con infrastrutture ed impianti, il loro parallelismo o la posa in subalveo in caso di comprovata necessità e impossibilità di diversa localizzazione, purché non lesive del valore della rete consortile;
 - d) il transito su alzaie e banchine, nei limiti della stabilità e sicurezza delle opere idrauliche, a condizione che lo stesso sia compatibile con gli usi primari di gestione della rete e con gli altri usi già in essere, in particolare con gli usi irrigui;
 - e) lo scarico di acque, purché lo stesso non generi peggioramento della qualità d'uso delle stesse nello specifico canale;
 - f) lo sfruttamento ai fini di produzione di energia da fonte rinnovabile, subordinato all'obbligo di contribuire alle spese di gestione e manutenzione della rete interessata.

4.1 ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Sono soggetti a provvedimenti di assenso, rilasciati dal Consorzio, nella forma della concessione o dell'autorizzazione, le seguenti opere e interventi, collegati al reticolo idrico:

- a) variazione o alterazione di canali, argini, manufatti e di qualunque altra opera consorziale;
- b) costruzione di ponti, passerelle, chiaviche, botti, sifoni, travate, acquedotti, fogne, elettrodotti, gasdotti, infrastrutture tecnologiche ed altri manufatti, attraverso o nei canali e strade di bonifica, nonché le loro modifiche, demolizioni e ricostruzioni;
- c) derivazioni o prelievi di acqua dai canali consorziali, per usi diversi da quello agricolo, purché detti utilizzi siano preventivamente concessi ai sensi del r.r. 24 marzo 2006 n° 2 e del T.U. 11 dicembre 1933 n° 1775;
- d) immissione nei canali consorziali di acque con mezzi artificiali, o comunque scarico di acque di rifiuto di opifici industriali e simili;
- e) costruzione di rampe di ascesa ai corpi arginali, nonché carreggiate o sentieri sulle scarpate degli argini;
- f) costruzione, in fascia di rispetto, di piste e strade per il transito sulle sommità arginali e sulle banchine della rete;
- g) estrazione di terra, sabbia o altre materie dagli alvei dei canali consorziali;
- h) realizzazione di recinzioni a carattere amovibile e provvisorio, a distanza non inferiore a metri 4 dal ciglio o dall'unghia esterna arginale, lasciando la fascia libera e sgombra da qualsiasi impedimento. Per recinzione amovibile si deve intendere quella realizzata con pali di sostegno semplicemente infissi nel terreno, senza opere murarie. In contesti urbanizzati è possibile realizzare recinzioni a distanza inferiore a metri 4 solo ed esclusivamente nel caso si dia continuità e si colleghino recinzioni, regolarmente assentite, poste sia a monte che a valle.
- i) l'impianto dei pali amovibili e provvisori, semplicemente infissi nel terreno, senza opere murarie, costituenti testata di serre e tunnel mobili;
- j) il taglio e lo sfalcio della vegetazione nascente sulle pertinenze consorziali, secondo le disposizioni dell'art. 20, della L.R. 15 marzo 2016, n° 4 e relativi provvedimenti attuativi;

- k) la temporanea utilizzazione colturale di terreni di proprietà del Consorzio;
- l) la posa di pali per illuminazione, cartelli indicatori e pubblicitari, salve le disposizioni in materia di tutela paesaggistica;
- m) la posa di barriere e parapetti di protezione;
- n) l'immissione nei canali irrigui consorziali di acque di pioggia e di scarico nel caso in cui, per lo stato dei luoghi ovvero per altri impedimenti di natura tecnica, risulti tecnicamente impossibile od economicamente insostenibile recapitarle altrove.

4.2 ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI SCARICHI

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del Regolamento Regionale nr. 3/2010, l'immissione di acque di scarico può essere assentita solo se il richiedente abbia richiesto, ovvero ottenuto, anche ogni altra autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente in materia di tutela delle acque, nonché adottato tutte le misure, previste dalla legge, atte a prevenire l'inquinamento delle acque e quindi della Rete.
2. Le acque di pioggia possono essere assentite solo se ottemperanti ai limiti quantitativi previsti dalle normative vigenti.
3. Il Consorzio, per i tratti di Rete caratterizzati da criticità e sovraccarichi idraulici, può stabilire limiti quantitativi inferiori a quelli previsti dal precedente comma.
4. Il Consorzio, nell'ambito della propria discrezionalità tecnica, valuta l'ammissibilità dello scarico anche in base alle peculiarità e specificità del corso d'acqua interessato.
5. Qualora la portata da scaricare superi i limiti sopraindicati, si dovrà prevedere la laminazione, opportunamente dimensionata, ovvero la dispersione nel sottosuolo.
6. Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga preferibilmente nella medesima direzione del flusso e dovranno essere previsti, se necessari, accorgimenti tecnici ovvero opere, purché non interferenti con il regime idraulico della Rete, per evitare sia l'innescio di fenomeni erosivi nel corso d'acqua che il ritorno ed il rigurgito di acqua nella tubazione di scarico.
7. Il Consorzio può chiedere periodicamente il controllo sulla qualità e quantità delle acque scaricate, con costi a carico del richiedente.

4.3 ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER INTERVENTI SUI SALTI IDRAULICI

1. Sia gli impianti esistenti che quelli di nuova realizzazione non possono compromettere, ovvero aggravare, l'esercizio idraulico della Rete.
2. Non è in genere ammessa la realizzazione di impianti in alveo. Potranno essere assentiti solo se verrà rigorosamente dimostrata l'assenza di rischi idraulici e /o di aggravii gestionali in capo al Consorzio.
3. Gli utenti titolari di usi di forza idraulica, fatte salve specifiche ulteriori prescrizioni stabilite negli eventuali atti convenzionali, devono provvedere alla costante pulizia e rimozione di erbe e qualsiasi materiale galleggiante che venga trattenuto nel tratto di canale posto a monte dei loro opifici, qualora gli stessi non derivino dagli sfalci eseguiti dal Consorzio.
4. Gli utenti stessi debbono provvedere alla pulizia del tratto di canale interessato dal rigurgito dell'opificio.

5. Durante le operazioni di pulizia dei canali, i titolari di usi di forza idraulica posti sui canali consorziali hanno l'obbligo di lasciar passare, per i loro vasi morti o scaricatori, le erbe discendenti, prestando anche aiuto alle maestranze consorziali per facilitare il passaggio delle stesse. Per dette operazioni potrà anche essere richiesta la momentanea sospensione del servizio, con abbassamento delle acque di monte e quanto altro occorra per favorire dette operazioni senza che ciò comporti richiesta di risarcimento per mancata o ridotta produzione idroelettrica.

4.4 ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER TOMBINATURE, COPERTURE CANALI ED ALTRE OPERE INTERFERENTI

1. La tombinatura o copertura dei canali è consentita nei limiti di legge e non deve mai ridurre la capacità di portata nominale del corso d'acqua a piene rive e deve assicurare idonei franchi di sicurezza.

2. Sui canali che svolgono funzione idraulica, sia esclusiva che prevalente, non sono ammessi di norma manufatti sifonati ovvero sotto livelletta.

3. La tombinatura o copertura finalizzata alla realizzazione di accessi ciclopeditali o carrabili di lunghezza inferiore a m. 15,00, non è assoggettata alla presentazione della certificazione delle ragioni di tutela della pubblica incolumità. In tutti gli altri casi debbono essere soddisfatte le condizioni di cui alla lettera b) del comma 3 all'art. 4 del presente Regolamento.

4. Ai fini della salvaguardia idraulica dei tratti tombinati e coperti, il Consorzio può prescrivere la realizzazione di dispositivi di protezione ovvero di by-pass.

5. Il richiedente, ovvero chi utilizza il soprasuolo derivante dalla tombinatura e copertura, è tenuto alla sorveglianza, manutenzione ordinaria e straordinaria nonché pulizia dei tratti tombinati e coperti. È altresì tenuto alla rimozione e smaltimento del materiale fluitato dalla corrente che dovesse depositarsi innanzi ai manufatti realizzati, ovvero alle griglie di protezione.

6. La realizzazione di opere lungo la rete consortile, sia in attraversamento che in parallelismo, deve sempre salvaguardare la continuità di transito dei mezzi da lavoro lungo i canali, e relative pertinenze, e non deve pregiudicare la possibilità di modifica delle sponde e degli argini.

7. Tutti gli attraversamenti aerei con reti tecnologiche sono ammessi solo in caso di problematiche tecniche dipendenti dallo stato dei luoghi o dettate da norme di legge e non risolvibili con diverse soluzioni progettuali. Tali attraversamenti sono ammessi in sovrappasso quando annegati o ancorati diretta mente a manufatti esistenti ovvero quando, debitamente protetti, assicurino un franco, dalla sommità del ciglio spondale, atto al transito dei mezzi d'opera e comunque non inferiore a m 3,00.

8. Le reti tecnologiche interrato (gas, fognatura, acqua, telecomunicazioni, elettrodotti, ecc.), posate in parallelismo alla rete ovvero in alveo, dovranno essere poste a quota inferiore a quella raggiungibile con le lavorazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e dovranno essere adeguatamente protette ed opportunamente segnalate. Le prescrizioni sono stabilite con l'atto di assenso.

4.5 ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER TRANSITI VEICOLARI E CICLOPEDONALI

1. Le strade di servizio del Consorzio lungo la Rete, individuate nel Catasto e nell'eventuale SIT, le banchine, le sommità arginali e le fasce di rispetto, servono alla manutenzione della rete idraulica ed al passaggio dei mezzi consortili o autorizzati.

2. Sulle strade di servizio del Consorzio è vietato il transito pedonale, ciclopeditone e con mezzi motorizzati, salvo specifica autorizzazione.
3. Le strade di servizio del Consorzio aventi anche funzione di viabilità ordinaria, regolata dal Codice della strada, possono essere concesse solo agli Enti Pubblici con obbligo a loro carico di adeguare l'infrastruttura alle norme vigenti e di curarne la vigilanza. Gli enti concessionari non possono limitare il passaggio dei mezzi consortili per le attività connesse alla gestione e manutenzione del canale, senza accordo preventivo col Consorzio.
4. Il limite di velocità su tutte le strade di servizio del Consorzio non utilizzate per la viabilità ordinaria è di 15 km orari. Sulle alzaie date in concessione valgono i limiti stabiliti dagli enti responsabili.
5. Su tutte le strade di servizio del Consorzio date in concessione, sono segnalati i pericoli esistenti per tutti coloro che le percorrono. In particolare sarà indicata la mancanza di specifiche protezioni, la presenza di possibili lavori in corso e di mezzi circolanti nelle due direzioni, le dimensioni ridotte della strada, il possibile fondo sconnesso e la presenza di acqua alta e veloce.
6. La definizione delle modalità di percorribilità delle alzaie e la segnalazione specifica sono definiti con provvedimento del Consorzio stesso. Il posizionamento della segnaletica è posto in capo ai concessionari, con i modelli definiti nell'atto di concessione.

4.6 ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER NAVIGABILITÀ, BALNEAZIONE ED ALTRI USI.

1. L'uso irriguo, ambientale, industriale ed energetico delle acque è regolato con gli appositi regolamenti o provvedimenti consortili. Gli altri usi fruitivi seguono le norme del presente Regolamento, salvaguardando gli usi primari citati.
2. La Rete non è navigabile. Sono ammessi i soli mezzi del Consorzio per la manutenzione dei canali.
3. Su tutta la rete è vigente il divieto di balneazione, salvo specifici atti autorizzativi per iniziative puntuali, rilasciate dal Consorzio. Negli atti di assenso sono definite le responsabilità degli organizzatori ed eventuali oneri a loro carico.
4. Su tutta la rete è vigente il divieto di pesca, di allevamento e di pascolo, salvo specifici atti autorizzativi per iniziative puntuali, rilasciate dal Consorzio. Negli atti di assenso sono definite le responsabilità dei richiedenti ed eventuali oneri a loro carico. La concessione dei diritti riservati di pesca è regolata da apposito atto e può avvenire solo a favore di associazioni sportive.
5. Per eventuali ulteriori utilizzi della Rete, non normati in precedenza, il Consorzio valuterà la fattibilità e la compatibilità degli stessi con l'esercizio della Rete e, se ritenuti ammissibili, emetterà atti di assenso con specifiche prescrizioni tecniche e di esercizio, fissando gli oneri ed obblighi in capo ai soggetti richiedenti.

5 RICOLLOCAZIONE E DISMISSIONE DELLA RETE

1. Il Consorzio, mediante provvedimento del Consiglio di Amministrazione, può decidere la dismissione di parte della rete di proprietà consortile con contestuale aggiornamento del Catasto e del SIBITER, nei seguenti casi:
 - a) sottensione idraulica tramite altre opere;
 - b) spostamento della rete;
 - c) rete dismessa da oltre 20 anni per la quale si è valutata la non opportunità di ripristino.

2. Terzi interessati possono presentare richiesta di dismissione della rete consortile mediante stipula di atto di convenzione che definisca la titolarità della rete dismessa, nel rispetto del presente Regolamento, previo eventuale indennizzo al Consorzio a carico del richiedente. Qualora la richiesta di dismissione sia conseguente allo spostamento della rete, dovrà dapprima esserne valutata la fattibilità tecnica.
3. Le modalità per la valorizzazione economica delle aree risultanti dalle dismissioni vengono stabilite dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, tenuto conto della destinazione urbanistica del contesto ove si colloca il sedime da dismettere, desumibile dagli strumenti di programmazione urbanistica del comune interessato.
4. Qualora il richiedente necessiti di atto formale per la cessione delle aree dismesse ovvero per l'estinzione della servitù di acquedotto e la sua trascrizione nei registri immobiliari, tutti gli oneri e le relative incombenze saranno a suo esclusivo carico.
5. La dismissione di canali affidati al Consorzio può avvenire solo con decisione del titolare del canale stesso. Il Consorzio provvede in questo caso solo ad istruire le proposte, ad esprimere parere tecnico e a definire i valori eventualmente da indennizzare al proprietario.

6 MODALITÀ E PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI DI ASSENSO

1. Chiunque intenda eseguire opere che possano formare oggetto di provvedimento di assenso da parte del Consorzio, deve farne regolare domanda in carta semplice, utilizzando la apposita modulistica scaricabile dal sito web dell'Ente. Qualora il Consorzio sviluppi una propria piattaforma web di presentazione delle istanze di Polizia Idraulica, ovvero aderisca a piattaforme già esistenti, le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica.
2. La domanda deve contenere:
 - l'indicazione dell'opera di bonifica interessata;
 - la località, catastalmente individuata, in cui si intendono eseguire le opere;
 - la documentazione tecnica, sia su supporto cartaceo che in formato digitale non modificabile, atta a descrivere dettagliatamente le opere che si intendono realizzare, completa del rilievo dello stato di fatto, dei disegni delle opere stesse, del profilo idraulico, della quantificazione economica, della relazione tecnica ed idraulica, laddove previste dalla modulistica stabilita per ogni tipologia di intervento, firmati da un tecnico abilitato qualora previsto dalla normativa vigente.
3. La documentazione deve essere riferita a tutte le opere in progetto che interferiscono con la rete consortile, comprese pertinenze, accessori e fasce di rispetto.
4. La competenza in merito alle procedure nonché alla individuazione e valutazione della modulistica e della documentazione tecnica, necessarie per il rilascio dei provvedimenti di assenso, è in capo Direttore del Consorzio coadiuvato dal Responsabile Tecnico competente.
5. Ultimata positivamente l'istruttoria, il Consorzio:
 - redige una bozza autorizzativa su carta non intestata e non firmata, contenente i canoni, gli eventuali oneri aggiuntivi, le eventuali cauzioni, le modalità di pagamento delle somme richieste, le prescrizioni tecniche, idrauliche ed amministrative per la realizzazione ed esercizio dell'opera, la durata, gli eventuali obblighi di registrazione, l'eventuale collaudo idraulico delle opere, nonché una dichiarazione di accettazione incondizionata del contenuto della stessa, che la ditta richiedente dovrà restituire sottoscritta;
6. In seguito il dirigente competente:
 - prende atto della avvenuta sottoscrizione e registrazione, qualora prescritta in termine fisso e non solo in caso d'uso, del disciplinare di concessione;

- verifica l'avvenuto versamento delle somme richieste nonché il deposito delle eventuali garanzie considerate necessarie;
- emette il provvedimento di assenso, nella forma di concessione precaria o autorizzazione o altro provvedimento equipollente, mediante il quale autorizza l'esecuzione ed il successivo esercizio di quanto assentito.

10. Nel caso in cui non intenda emettere provvedimento di assenso, il dirigente competente, dopo aver trasmesso all'istante comunicazione di proposta di diniego, consente allo stesso di depositare eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui le predette controdeduzioni non vengano accolte, il dirigente competente emette provvedimento motivato di diniego.

11. Gli atti ed i fatti eseguiti senza aver ottenuto il preventivo provvedimento di assenso assumono il carattere di abusività e, pertanto, si procederà contro i trasgressori nei termini previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

12. Nel caso in cui i provvedimenti di assenso siano soggetti a registrazione in termine fisso o in caso d'uso secondo le disposizioni di legge, le spese di registrazione e di bollo saranno a carico della parte richiedente.

13. Qualora l'atto di assenso necessiti di trascrizione nei registri immobiliari, tutti gli oneri e incombenze sono a carico del richiedente.

14. Nel caso in cui l'istanza venga presentata da gestori di servizi di pubblica utilità o da amministrazioni pubbliche, il Consorzio potrà prevedere, in luogo del provvedimento di assenso rilasciato dal dirigente competente, specifiche convenzioni che, nell'ambito di un quadro disciplinare generale, prevedano procedure semplificate per l'istruzione delle nuove domande e per l'adeguamento dei canoni di concessione.

15. Per interventi di particolare complessità ed importanza, su segnalazione ovvero richiesta della Direzione, è fatta salva la possibilità di deliberazione di indirizzo da parte del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo del Consorzio.

6.1 MODALITÀ E PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI PARERI

1. Il parere non costituisce atto di assenso ma:

- esprime esclusivamente valutazioni in ordine alla fattibilità tecnica, idraulica e gestionale delle opere;
- impone, a seconda della tipologia dell'opera, prescrizioni tecniche, idrauliche e gestionali secondo quanto previsto dal presente Regolamento, che dovranno essere recepite nei livelli di progettazione successiva;
- preannuncia le eventuali prescrizioni amministrative a cui saranno eventualmente assoggettate le opere in progetto se successivamente assentite;
- fornisce le indicazioni per ottenere l'eventuale successivo atto di assenso.

2. Il Consorzio, verificata la completezza e l'istruibilità della richiesta di parere, conclude l'istruttoria ed emette il parere. La modulistica per il rilascio del nulla osta, la documentazione necessaria e le modalità mediante le quali viene condotta l'istruttoria vengono definite dal Direttore.

3. L'espressione di pareri nell'ambito di procedimenti incardinati presso le amministrazioni territoriali (stato, regioni, province, comuni, ATO), vengono emessi dal Consorzio, nei tempi e con le modalità stabilite dall'Amministrazione procedente e dalle norme vigenti. In tali procedimenti il Consorzio, non autorizza l'esecuzione delle opere, ma dà le indicazioni in merito al rilascio del provvedimento di assenso ai sensi delle norme vigenti e del presente Regolamento.

5. L'espressione dei pareri ai sensi del comma 114 quinquies dell'art. 3 della L. R. 5 gennaio 2000, n° 1 e successive modifiche avviene nel termine di giorni trenta dalla richiesta dell'autorità idraulica procedente.

6.2 CONTEMPORANEA PRESENTAZIONE DI DOMANDA

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Regolamento Regionale nr. 3/2010, i provvedimenti di assenso sono rilasciati, con preferenza rispetto ai privati, ad enti locali, enti pubblici, comitati, associazioni, per finalità di tutela ambientale e per la realizzazione di interventi di recupero o valorizzazione finalizzati anche alla fruizione pubblica.
2. Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento Regionale, nell'eventualità di domande di permesso presentate contemporaneamente da due o più ditte per lo stesso oggetto può essere considerato titolo preferenziale l'essere proprietario del terreno frontista all'opera di bonifica interessata al rilascio del permesso.
3. Qualora per lo stesso oggetto vengano presentate istanze contemporaneamente, da due o più ditte, potrà essere considerata titolo preferenziale la valutazione tecnico-discrezionale del Consorzio e, in subordine, anche la tempistica con la quale sono state presentate le istanze.

6.3 OBBLIGHI RELATIVI AL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI DI ASSENSO

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 7 del Regolamento Regionale, tutte le spese d'istruttoria relative al rilascio del provvedimento d'assenso sono determinate dal Consorzio ed a carico del richiedente.
2. La Direzione ha facoltà di richiedere all'atto del rilascio del provvedimento di assenso la costituzione di un deposito cauzionale a garanzia della buona esecuzione delle opere ed a copertura dei danni arrecati al patrimonio consortile ed all'esercizio del corso dell'acqua. Tale deposito, che potrà essere sostituito anche da idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a prima chiamata, dovrà rimanere versato per tutta la durata di esecuzione dei lavori. Lo svincolo del predetto deposito cauzionale avverrà dopo il collaudo idraulico delle opere, ovvero dopo la verifica della conformità delle opere con quanto assentito. L'importo del deposito cauzionale di cui al precedente comma è determinato dalla Direzione stimando congruamente l'importo dei lavori che si renderebbero necessari per il ripristino dello stato iniziale dei luoghi.
3. L'efficacia del provvedimento di assenso è subordinata al versamento da parte del richiedente di un canone annuo, laddove previsto, il cui importo sarà periodicamente aggiornato con riferimento all'indice ISTAT.
4. Tutti i lavori devono essere eseguiti a cura e spese del richiedente, il quale è il solo responsabile, agli effetti di legge, della buona esecuzione degli stessi e di ogni altra opera accessoria. Qualora il titolare del provvedimento d'assenso non si attenga, nell'esecuzione dei lavori, alle modalità previste dal provvedimento stesso, o non ripristini il canale alla scadenza dell'atto di assenso, il Consorzio provvederà d'ufficio all'esecuzione degli interventi secondo le modalità previste in seguito, addebitando le relative spese all'interessato, ovvero rivalendosi sulle garanzie prestate.
5. In caso di inadempienza circa gli obblighi derivanti dal provvedimento d'assenso, il Consorzio pronuncerà la decadenza dello stesso, fatta salva ogni azione da parte del Consorzio stesso per quanto eventualmente dovuto dal richiedente, a qualsiasi titolo, in dipendenza dal provvedimento e dalle inadempienze riscontrate.
6. Il richiedente, in conformità a quanto disposto dal comma 9 dell'art. 7 del Regolamento Regionale nr. 3/2010, ha l'obbligo di:
 - a) comunicare al Consorzio la data di inizio e fine dei lavori;

- b) concordare preventivamente con l'ufficio tecnico del Consorzio i lavori ed eseguire gli stessi in conformità agli elaborati tecnici approvati dall'Ente;
 - c) concordare eventuali varianti ai lavori con il Consorzio, ottenendo prima di eseguirle, l'assenso da parte dello stesso;
 - d) osservare tutte le prescrizioni tecniche particolari fissate dal Consorzio;
 - e) richiedere il collaudo o la verifica della conformità delle opere laddove previsto;
 - f) richiedere lo svincolo delle garanzie richieste.
7. È vietata ogni forma di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, dell'uso e del godimento dei provvedimenti di assenso rilasciati, senza il preventivo benestare del Consorzio.
8. La inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate nel provvedimento d'assenso comporta la decadenza dello stesso e la perdita del deposito cauzionale.
9. Ai dipendenti ed agli incaricati del Consorzio deve, in qualunque momento, essere consentito e reso possibile l'accesso, anche con mezzi meccanici, alle proprietà private interessate alle opere ed ai lavori oggetto del provvedimento d'assenso, affinché possano effettuare ogni accertamento ed intervento ritenuti necessari.
10. Il provvedimento d'assenso è rilasciato fatti salvi gli eventuali diritti di terzi.
11. Il titolare del provvedimento di assenso, sia nell'eseguire l'opera, sia nel compiere operazioni ad essa comunque connesse, non deve arrecare danni ai beni od alle pertinenze demaniali o consorziali. In caso contrario, è tenuto ad eseguire, a proprie spese e nel termine stabilito, tutti i lavori che il Consorzio ritenga di dover imporre a riparazione dei danni suddetti.

6.4 CANONI E ALTRI ONERI

1. I canoni di Polizia Idraulica applicati alla Rete consortile sono stabiliti da un tariffario approvato dal Consiglio di Amministrazione e dalla tabella allegato F) alla D.G.R. 23 ottobre 2015, n° 4229 e successive modificazioni, a seconda della natura patrimoniale del canale.
2. Nei casi di canoni non individuati, spetterà al Direttore all'emissione del provvedimento finale ed effettuare la quantificazione degli stessi secondo i criteri regionali. La sopracitata quantificazione dovrà essere effettuata, valutata la tipicità del caso in questione, tenendo in considerazione i canoni precedentemente applicati a fattispecie similari.
3. Per quanto riguarda gli scarichi in corso d'acqua consortile, oltre al canone per occupazione di area, si applicano gli eventuali contributi previsti dal Piano di Classifica del Consorzio.
4. Ad ogni atto di assenso possono essere applicati oneri addizionali pari all'aggravio dei costi subiti dal Consorzio nell'esercizio della Rete ed ai minori introiti generati dalla realizzazione dell'opera assentita.
5. Le spese di istruttoria e controllo devono essere versate dal Richiedente contestualmente all'accettazione della bozza di concessione rilasciata dal Consorzio,.
6. Le spese di istruttoria e controllo per ogni istanza di assenso sono determinate dalla Direzione del Consorzio con un minimo di € 100,00 (cento/00) ed un massimo di € 1.000 (mille/00) a seconda dell'importanza e della complessità dell'intervento.
7. Nel caso di realizzazioni di grandi infrastrutture, che influiscano in modo considerevole sulle attività e sulla rete consortile, le spese di istruttoria e controllo sono definite con apposite convenzioni approvate dal Consiglio d'Amministrazione e sono calcolate comprendendo tutte le attività di verifica dei progetti fattibilità, definitivi ed esecutivi, oltre che l'esecuzione dei lavori, al fine di verificare che le scelte tecniche progettuali non compromettano il valore idraulico, fruitivo e paesaggistico della rete.
8. Gli importi di cui ai commi 1, 2, 4 e 6 del presente articolo sono soggetti a rivalutazione annua sulla base dell'aumento del costo della vita come rilevato dall'indice ISTAT. L'importo di cui al comma 3 del presente articolo può essere rideterminato annualmente secondo le regole stabilite dal Piano di Classifica del Consorzio.

6.5 DURATA, REVOCA E DECADENZA

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del Regolamento Regionale n. 3/2010, l'atto di assenso è rilasciato per una durata non superiore a 19 (diciannove) anni ed è rinnovabile.
2. La durata dell'autorizzazione è funzionale allo svolgimento delle azioni autorizzate, ma non può, in ogni caso, essere superiore a diciannove anni.
3. La validità dei provvedimenti di assenso cessa per:
 - a) scadenza del periodo indicato nel provvedimento;
 - b) pronuncia di decadenza o revoca da parte del Consorzio;
 - c) rinuncia da parte del richiedente.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento di assenso può essere revocato dal Consorzio in qualsiasi momento. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, il Consorzio non ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.
5. La pronuncia di decadenza interviene nei seguenti casi:
 - a) mancata esecuzione dei lavori nei termini indicati, salvo proroghe concesse;
 - b) mutamento nella destinazione delle attività ivi previste;
 - c) omesso pagamento di una rata del canone, previa diffida ad adempire con termine non inferiore a giorni 30;
 - d) abusiva sostituzione di altri nel godimento del provvedimento di assenso;
 - e) inosservanza degli obblighi derivanti dal provvedimento di assenso o imposti da norme e/o regolamenti;
 - f) deperimento dell'opera concessa con contestuale ripristino dello status quo-ante;
 - g) esigenze idrauliche.
6. Nei casi di revoca, decadenza o rinuncia del provvedimento di assenso, il soggetto autorizzato, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 del Regolamento Regionale n° 3/2010, ha l'obbligo di sgomberare, a sua cura e spese, i beni presenti nella struttura.
7. In caso di inottemperanza il Consorzio stesso provvederà alle attività di sgombero, con rivalsa sulla cauzione versata o mediante iscrizione a ruolo dei relativi oneri, comprensivi delle spese tecniche e amministrative.

6.6 CESSIONE, TRASFERIMENTO E RINUNCIA

1. Il titolare di un atto di assenso non può cedere ad altri, né in tutto né in parte, l'atto stesso senza averne ottenuta autorizzazione esplicita da parte del Consorzio. Gli oneri per la voltura e la conseguente registrazione sono in capo al nuovo titolare dell'atto di assenso.
2. Le cessioni fatte in difformità del precedente comma sono nulle e producono, per espresso patto contrattuale, la decadenza, per colpa, dell'atto di assenso nei confronti dell'originario titolare.
3. In caso di rinuncia da parte del titolare, quest'ultimo è comunque tenuto al pagamento dei canoni concessori ed oneri per l'intero anno corrispondente al provvedimento di rinuncia nonché ad ottemperare all'obbligo di ripristino fatta salva, da parte del Consorzio, l'eventuale opportunità di mantenere in essere l'opera.
4. La voltura di un atto di assenso deve essere richiesta congiuntamente dal titolare del provvedimento e dell'eventuale soggetto subentrante.

5. Nell'ipotesi in cui al titolare originario subentrino una pluralità di soggetti, nell'istanza dovranno essere comunicate le quote di subentro di ciascun soggetto.
6. Nel caso uno o più contribuenti non sottoscrivano il disciplinare, l'originario concessionario sarà obbligato per la parte non trasferita, salva la procedura dell'art. 6.8.
7. La voltura dell'atto di assenso non modifica le originarie condizioni tecniche, economiche ed amministrative, salvo diversa valutazione da parte del Consorzio.

6.7 SUBENTRO MORTIS CAUSA, VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE

1. In caso di morte del titolare dell'atto di assenso, laddove gli eredi siano in numero superiore ad uno, sarà facoltà di ogni singolo erede richiedere, entro 180 giorni dal decesso, il subentro e la voltura a proprio nome dell'atto di assenso.
2. Per le persone giuridiche, in caso di fusione ovvero incorporazione, la nuova società ovvero quella incorporante, subentra d'ufficio nella titolarità dell'atto di assenso. È facoltà comunque del nuovo soggetto giuridico richiedere, entro 180 giorni, il subentro e la voltura a proprio nome del predetto atto di assenso.
3. Il Consorzio, qualora accerti la venuta meno dell'originario titolare, comunica agli eredi, ovvero alla società nuova o incorporante, il subentro nella titolarità dell'atto di assenso.
4. Se il Consorzio ritiene opportuno non confermare il subentro, pronuncia con atto motivato la decadenza dell'atto di assenso.
5. Gli eredi, ovvero la società nuova per fusione o incorporazione, in pendenza di valido atto di assenso, rispondono dei canoni non pagati ma dovuti dal defunto o dalla società incorporata o dalla quale ha origine la fusione e, nei confronti degli stessi, si potrà avanzare, in caso di decadenza dell'atto di assenso, richiesta, con oneri a loro carico, di riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
6. La variazione della ragione sociale, comunicata dal concessionario o rilevata dal consorzio tramite accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, di una persona giuridica titolare di atto di assenso comporta l'aggiornamento d'ufficio dell'atto stesso.

6.8 RILASCIO D'UFFICIO DEGLI ATTI DI ASSENSO

1. Il Consorzio può disporre, previa valutazione dell'eventualità di non richiedere la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, l'emissione d'ufficio di un atto di assenso nei seguenti casi:
 - a) il titolare di un atto di assenso scaduto non ha richiesto il rilascio di uno nuovo atto di assenso;
 - b) nel caso di persone giuridiche, il titolare di un atto è fallito, ed al termine della procedura fallimentare il patrimonio è passato a nuovi soggetti;
 - c) per un'opera, assentita in passato, ma mai regolarizzata con un atto di assenso;
 - d) per un'opera esistente alla data di adozione del presente Regolamento, mai assentita, ma compatibile idraulicamente, tecnicamente e con l'esercizio della Rete;
 - e) nei subentri in un atto di assenso di una pluralità di soggetti, nel caso che i subentranti, o taluni di essi, non richiedano la voltura ovvero non sottoscrivono gli atti conseguenti.
2. Il Consorzio individua il titolare che oggettivamente, sulla base delle risultanze catastali e di fatto, utilizza, anche non esclusivamente, una fattispecie di opera di cui al precedente comma e, mediante comunicazione di diffida, intima allo stesso di presentare, entro 30 giorni dalla ricezione della diffida stessa, istanza di rilascio di atto di assenso nonché ogni documentazione idonea ad accertare eventuali altri utilizzatori.
3. Se il soggetto individuato al comma 2. del presente articolo non ottempera alla predetta diffida, il Consorzio trasmette comunque il disciplinare, redatto ai sensi del comma 7 dell'art. 14

del presente Regolamento. Successivamente il Dirigente Competente emette di provvedimento di assenso e provvede alla notifica dello stesso, con le modalità previste dalla legge, al soggetto individuato come titolare.

6.9 RINNOVO DEGLI ATTI DI ASSENSO

1. L'atto di assenso può essere rinnovato, previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto titolare, almeno 6 mesi prima della data di scadenza. Al richiedente il rinnovo non vengono imputate spese di istruttoria, ma unicamente gli oneri di registrazione, laddove necessari.
2. Il Consorzio, preventivamente al rilascio del provvedimento di rinnovo, agisce con le seguenti modalità:
 - a) verifica lo stato di consistenza delle opere e la loro corrispondenza con quanto a suo tempo assentito;
 - b) in caso l'attività di verifica si concluda positivamente, trasmette il nuovo disciplinare aggiornato ai fini della sua sottoscrizione e conseguente accettazione;
3. A seguito delle predette attività preliminari il Responsabile del procedimento:
 - verifica il versamento delle somme richieste ed il deposito delle eventuali garanzie richieste;
 - verifica l'avvenuta sottoscrizione e registrazione del disciplinare di concessione;
 - trasmette al Direttore per la sottoscrizione il provvedimento di rinnovo che autorizza il mantenimento e l'esercizio di quanto assentito.
4. Qualora la verifica di cui alla lettera a) del precedente comma rilevasse una non conformità, il Consorzio richiede la presentazione del rilievo dello stato di fatto e verifica la compatibilità delle opere con l'esercizio e gestione della Rete. Qualora le stesse venissero giudicate non compatibili il Consorzio chiede al titolare dell'atto di assenso in scadenza l'adeguamento delle opere.
5. Le procedure previste ai punti 2., 3. e 4. debbono trovare compimento entro la scadenza dell'atto di assenso.
6. Qualora il titolare di un atto di assenso non provveda a richiederne il rinnovo entro i tempi previsti dal comma 1 del presente articolo, ovvero lo richieda successivamente alla data di scadenza, il Consorzio istruisce la richiesta come una nuova istanza di assenso.
7. Nel verificarsi dell'evenienza di cui al precedente comma 6. il richiedente dovrà:
 - a) corrispondere il canone e gli oneri accessori, laddove previsti, per il periodo compreso tra la data di scadenza dell'originario atto e la data di emissione del nuovo atto;
 - b) versare le spese istruttorie.

7 COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI PASSAGGIO

1. Salva l'applicazione dell'art. 25 della L.R. 15 marzo 2016, n. 4, in materia di costituzione delle servitù idrauliche, le occupazioni ed i vincoli di cui ai successivi commi del presente articolo, si costituiscono nei modi stabiliti dalla legge, e danno diritto ai consorziati ad un'indennità la cui determinazione spetta al Dirigente su proposta del responsabile del procedimento..
2. Il Consorzio ha la facoltà di costituire, laddove non già esistente, una servitù di passaggio pedonale e/o carraio, da esercitarsi su una fascia di ml. 5,00 a lato del corso d'acqua, anche con mezzi meccanici cingolati, per l'esercizio delle attività di bonifica ed irrigazione, nonché per il deposito dei materiali necessari a risagomature o derivati da dette operazioni.
3. Inoltre su tutti i terreni ricadenti nel perimetro consortile, il Consorzio, ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, ha la facoltà di:

- a) occupare permanentemente o temporaneamente i terreni consorziati per la costruzione di nuove opere e per la sistemazione e/o manutenzione di quelle esistenti e delle relative pertinenze, secondo le procedure di legge;
- b) utilizzare fossi e cavi, non già individuati nel Catasto e nel SIBITER e nell'eventuale SIT dei consorziati anche se di proprietà o ragione privata;
- c) praticare sui fondi dei consorziati nuovi transiti o passaggi di carattere permanente o temporaneo;
- d) accedere ai fondi dei consorziati per motivi di studio e procedere sui fondi prescelti a sperimentazioni attinenti ai sistemi irrigui od alla ricerca di elementi statistici, con obbligo dei consorziati di comunicare al Consorzio tutte le notizie, le informazioni richieste in relazione al proprio ordinamento irriguo e colturale; e) far transitare il personale addetto ai servizi consortili sulle sponde dei canali ed accedere ai fondi privati per ogni necessità di lavoro o di vigilanza.

8 ESIGENZE IDRAULICHE

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del Regolamento Regionale n° 3/2010, il Consorzio ha la facoltà di imporre al titolare del provvedimento d'assenso, durante il periodo di validità dello stesso, nuove condizioni nonché, in ragione di esigenze idrauliche sopravvenute o della esecuzione di lavori consorziali, di far demolire o modificare, a spese del titolare del predetto provvedimento, l'opera oggetto dello stesso. Tale circostanza non comporta, a carico del Consorzio, alcun obbligo di ripristino, totale o parziale dell'opera demolita e/o modificata nonché di corresponsione di indennizzi o compensi.

9 INTERVENTI AMMISSIBILI CON PROCEDURE D'URGENZA

1. Ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza delle opere pubbliche, è consentito il compimento, con procedura d'urgenza, di tutte quelle attività che rivestano tale carattere.
2. La valutazione circa la sussistenza delle condizioni d'urgenza di cui al precedente paragrafo rientra, ai sensi del comma 2 dell'art. 11 del Regolamento regionale n° 3/2010, nelle competenze della Regione Lombardia la quale, previa specifica richiesta, rilascia un provvedimento provvisorio.
3. Il soggetto attuatore deve, in ogni caso, comunicare al Consorzio la data di inizio dei lavori e, entro 60 giorni dall'avvio dei lavori, richiedere all'Ente il rilascio di un provvedimento di assenso.
4. Gli interventi realizzati dalle strutture regionali competenti in materia di sistemazioni idrauliche non necessitano delle preventive autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
5. Non sono soggette al pagamento di alcun canone le occupazioni di aree demaniali effettuate al fine di realizzare opere destinate alla funzione di difesa di abitati e infrastrutture dalle piene e da altri rischi idrogeologici, qualora le opere stesse siano eseguite direttamente dall'autorità idraulica o su sua prescrizione.

10 OBBLIGHI DEI FRONTISTI

1. I proprietari e i possessori frontisti sono obbligati a provvedere alla corretta ed idonea manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua al fine di evitare ogni danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo pregiudicare il buon regime del corso d'acqua, nonché creare pericolo per la pubblica incolumità.
2. Restano ad esclusivo carico dei frontisti le realizzazioni e le manutenzioni delle opere di difesa dei beni di proprietà lungo i corsi d'acqua del reticolo consortile.
3. I frontisti hanno l'obbligo di governare e mantenere la vegetazione, sia coltivata che spontanea, arborea, arbustiva ed erbacea che si sviluppa sulla sommità spondale, ovvero sull'ultima porzione spondale, ed in fregio ai canali, con le modalità di cui all'art. 20, della l.r. 15 marzo 2016, n° 4 e relativi provvedimenti attuativi.
4. Il frontista ha l'obbligo di informare tempestivamente il Consorzio, quale autorità di polizia idraulica competente, di ogni circostanza di origine naturale e antropica che potrebbe causare i pericoli di cui al comma 1.
5. I frontisti sono responsabili per i danni, di qualsiasi natura sia nei confronti del Consorzio che di terzi, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo.

11 OBBLIGHI DEI PRIVATI

1. I privati sono tenuti a:
 - a) tener sempre bene spurgati i fossi che circondano o dividono i terreni, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica;
 - b) aprire tutti quei nuovi fossi ritenuti necessari al fine di garantire il regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni medesimi;
 - c) mantenere pulite ed efficienti le chiaviche, le paratoie nonché la rete dei fossi dalle erbe infestanti che rendono difficoltoso il normale deflusso delle acque;
 - d) lasciar libera, lungo i canali di scolo non muniti d'argini, una zona della larghezza della dimensione, secondo l'importanza del corso d'acqua, da uno a due metri in ogni lato per deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione;
 - e) rimuovere immediatamente alberi, tronchi e grossi rami dalle piantagioni di loro proprietà situate lateralmente ai canali ed alle strade della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, dovessero cadere nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;
 - f) tagliare i rami delle piante e/o delle siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua o sulle strade medesime, che dovessero causare difficoltà al servizio e/o ingombro al transito;
 - g) mantenere in buono stato di conservazione ponti, tombinature e, ove presente, le relative griglie, nonché le altre opere d'arte d'uso particolare di uno o più utilizzatori, assicurando il libero deflusso delle acque;
 - h) evitare di prelevare, senza apposita autorizzazione, acqua dalla rete consortile;
 - i) evitare di immettere scarichi di qualunque natura nella rete consortile senza il preventivo assenso del Consorzio;
 - l) lasciare agli operatori del Consorzio e ai loro mezzi libero passaggio sulle sponde dei fossi e canali di scolo privati o consorziali;
 - m) informare gli operatori del Consorzio della eventuale carenza delle condizioni di cui ai precedenti punti dalla lettera a) alla lettera h).
2. Il proprietario del fondo, non più agricolo per mutata destinazione, resta obbligato a mantenere la servitù di dare passaggio alle acque di scolo per i terreni di monte e di irrigazione a favore dei terreni a valle.
3. Il proprietario di un fondo agricolo è tenuto a salvaguardare le servitù di acquedotto a favore del proprio fondo.

12 CATASTO

Il Consorzio ha l'obbligo di tenere il catasto, con l'indicazione di tutte le proprietà ricadenti nel comprensorio, diviso in tante sezioni quanti sono i Comuni, od i sottocomprensori, in cui sono situate le proprietà consorziate.

I beni vengono registrati nel catasto col cognome e nome, data di nascita e domicilio dei rispettivi proprietari, codice fiscale, con l'indicazione della superficie, dei fogli, dei mappali e quanto altro necessario per una perfetta indicazione nonché conservazione del catasto stesso, sia ai fini di tenere in evidenza la consistenza delle proprietà, sia ai fini della contribuenza.

.

12.1 VOLTURE CATASTALI

Diventano consorziati di diritto, nonostante qualunque patto contrario, tutti coloro che per atti tra vivi, per successione a causa di morte o per qualsiasi altro titolo idoneo a trasferire la proprietà, diventino proprietari o comproprietari degli immobili iscritti nel catasto del Consorzio, o diventino comunque titolari di diritti reali.

I trapassi di proprietà dei terreni dall'una all'altra Ditta devono essere denunciati al Consorzio entro e non oltre sei mesi dalla trascrizione dell'atto traslativo della proprietà.

A tale denuncia sono solidalmente tenute le parti previa presentazione degli atti idonei.

In sede di aggiornamento le volture catastali consorziali vengono eseguite direttamente dal servizio catastale del Consorzio a seguito delle richieste di variazioni degli utenti e sulla scorta degli atti ufficiali dell'U.T.E.

I nuovi titolari non potranno esercitare il diritto di voto fino a quando la volturazione non sia stata eseguita nel catasto consorziale e fino a che gli stessi non siano iscritti nei ruoli di contribuenza.

In ogni caso i diritti e doveri nascenti dalla volturazione, se richiesta dopo il 31 gennaio, avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

I nuovi proprietari o titolari di diritti reali sono responsabili in solido con il loro dante causa per gli obblighi da quest'ultimi assunti nei confronti del Consorzio.

Per ogni operazione di voltura, il Consorzio potrà porre a ruolo a carico del nuovo proprietario sia la spesa per l'aggiornamento del catasto, sia il relativo diritto di voltura nelle misure stabilite dal Consiglio di Amministrazione, applicando alle ditte inadempienti una tariffa doppia della precedente.

13 NORME PER L'IRRIGAZIONE A SCORRIMENTO

Le presenti norme disciplinano l'esercizio dell'irrigazione per l'utenza a Scorrimento del Consorzio nell'ambito del proprio Comprensorio

13.1 SUDDIVISIONE DEI CANALI IRRIGUI

La rete dei canali consorziali comprende :

- a) **Canali adduttori principali;**
- b) **Canali adduttori distributori primari;**
- c) **Canali distributori secondari;**

d) **Canalette adacquatrici private;**

e) **Canali colatori principali.**

Gli Uffici consortili provvedono alla conservazione ed agli aggiornamenti degli elenchi relativi alle opere di Bonifica Consortili.

13.2 MANUTENZIONE CANALI

La manutenzione dei canali adduttori principali, e distributori primari, insistenti su terreni sia demaniali, consorziali che privati, è di competenza del Consorzio.

I canali distributori secondari e le canalette adacquatrici private, invece, dovranno essere mantenuti ed espurgati dagli utenti interessati.

La rete distributrice secondaria e la rete adacquatrice privata sono in manutenzione ai proprietari, possessori o conduttori dei fondi per i tratti di canale interessanti il terreno di loro competenza. Qualora però nei canali distributori secondari gli utenti non vi provvedessero in tempo utile il Consorzio è autorizzato, previa diffida scritta, a provvedervi con l'addebito della spesa relativa che sarà posta a ruolo pro quota.

Il Consorzio comunque non sarà tenuto responsabile in nessun caso dei danni arrecati in conseguenza della ritardata o mancata manutenzione dei canali distributori secondari e delle canalette adacquatrici private.

13.3 SERVIZIO IRRIGUO

Salvo quanto non espressamente stabilito dal presente Regolamento il servizio d'irrigazione sarà disciplinato dalle norme di cui al R.D. 08.05.1904 n.368 e R.D. 25/07/1904 n.523.

Le singole competenze d'acqua assegnate ai distretti vengono suddivise in più canali a servizio di ciascun reparto, tenendo conto delle assegnazioni fatte al complesso dei terreni serviti da ognuno dei canali stessi secondo le convenzioni in atto.

Nei periodi di siccità, peraltro quando in uno o più sottocomprensori le precipitazioni atmosferiche fossero tali da rendere esuberante parte dell'acqua a questi assegnata, detta eccedenza potrà essere destinata a beneficio di altre zone più siccitose.

Le colature risultanti dall'irrigazione dei terreni superiori saranno utilizzate da quelli inferiori in conformità alle disposizioni che saranno impartite dagli organi tecnici consorziali.

L'irrigazione si attua nel periodo estivo ed ha una durata variabile, a seconda dell'andamento stagionale, dal 10 maggio al 10 settembre.

Il Consorzio predispone orari turnali a partire dalle 0.00 del 01/04 alle ore 24.00 del 30/09, ai quali gli utenti interessati ad usufruire della dotazione irrigua disponibile dovranno attenersi salvo eventuali diverse disposizioni impartite dall'organo consortile competente.

A richiesta dei consorziati interessati, l'Amministrazione Consorziale esaminerà la possibilità di garantire una certa irrigazione invernale, compatibilmente con le portate di competenza invernale e dietro versamento di un apposito contributo rapportato a litro al secondo ed all'ettaro (1/sec. /ha) o a superficie.

Durante il periodo invernale, l'Amministrazione Consorziale, provvederà a porre in asciutta tutti i canali interessati dagli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria senza alcun preavviso ai consorziati.

Entro i limiti delle normali possibilità il godimento dell'irrigazione estiva a scorrimento, è ripartito in turni ed orari variabili da 7 a 17 giorni a seconda della natura dei terreni, della disponibilità della risorsa idrica e dell'efficienza del sistema irriguo in uso.

L'utente che non intenda usufruire del suo turno per l'irrigazione dei suoi terreni, non può disporre dell'acqua che gli spetta per cederla ad altri o per farne altro uso; di tale quantità d'acqua non

utilizzata può disporre soltanto l'ufficio tecnico del Consorzio, mediante il personale di sorveglianza; l'utente in tal caso dovrà avvisare tempestivamente il custode idraulico di zona; in caso contrario è tenuto a far defluire l'acqua nel relativo canale di scarico e ad effettuare le opportune manovre preoccupandosi che la stessa non vada a danneggiare i fondi e le colture a valle. Qualsiasi trasgressione al disposto del comma precedente comporta una diretta responsabilità del consorziato inadempiente, il quale risponderà sia dei danni diretti che indiretti causati.

Il consorziato che rifiuti l'acqua relativa al suo turno non potrà pretenderla prima del turno successivo.

L'utente che ceda l'acqua di propria spettanza a terzi sarà passibile di una penalità stabilita dalla Consiglio di Amministrazione e commisurata al presumibile quantitativo d'acqua abusivamente ceduto, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni penali.

Per particolari esigenze di servizio, i turni d'irrigazione possono venir modificati dall'Ufficio tecnico del Consorzio; in tali casi l'utente dovrà sottostare alle disposizioni relative che gli saranno comunicate con carattere d'urgenza.

L'utente superiore, ultimato il suo orario di irrigazione, dovrà consegnare l'invaso all'utente inferiore in testa (punto e angolo di arrivo ove esiste l'ultimo manufatto di presa) all'ultimo mappale di sua pertinenza contiguo all'inferiore, o secondo come espressamente previsto dall'orario d'irrigazione.

L'utente, nelle ore di irrigazione a lui spettanti, può disporre come vuole sul proprio fondo dell'acqua d'irrigazione per la parte compresa nel catasto consorziale, nel rispetto del singolo sottocomprensorio di pertinenza con divieto di qualsiasi atto che procuri inutili dispersioni o danni a terzi. Al termine dell'orario assegnatogli, dovrà consegnare l'acqua come previsto nel comma precedente.

La rete di canali consortili di cui all'Art.13.1 comma a,b,c,e, dovrà essere sempre libera da paratoie od altro, in quanto le stesse dovranno essere manovrate o poste nei manufatti di deviazione ed arresto al momento dell'irrigazione, o secondo le disposizioni impartite dagli uffici consorziali.

Il diritto d'uso delle acque da parte degli utenti del Consorzio, segue il diritto di proprietà del terreno; con il trapasso della proprietà si intende anche trasferito il diritto d'uso.

Di norma non è consentito l'utilizzo dei canali di cui all'Art.13.1 comma a,b,c, per l'irrigazione diretta dei terreni. Il Consorzio si riserva la facoltà di concedere l'utilizzo dei canali distributori per l'irrigazione dei fondi limitrofi, subordinando la stessa al rispetto ed alla salvaguardia dei manufatti consorziali e degli utenti di valle.

Il consorziato e comunque l'utente, sono responsabili, nel proprio orario d'irrigazione dei danni causati al Consorzio, ai consorziati ed ai terzi, a seguito:

- della conduzione e gestione del corpo d'acqua assegnato;
- della mancata osservanza delle Norme Statutarie e Regolamentari;
- dell'inosservanza delle istruzioni comunque impartite dall'Ufficio Tecnico del Consorzio.

13.4 OCCUPAZIONE DEI TERRENI

I consorziati sono tenuti, senza limitazioni ed eccezioni di sorta a lasciare occupare provvisoriamente o definitivamente, previa notificazione scritta, i terreni occorrenti per l'apertura dei canali, per la posa di nuovi manufatti, per la costruzione delle relative opere, nonché per l'apertura di nuove vie di transito in sostituzione degli accessi ai terreni eventualmente intercettati dai nuovi canali.

Essi sono altresì tenuti a lasciar prelevare sul posto le materie necessarie alla formazione degli argini e alla loro riparazione, nonché a lasciare depositare, quelle di rifiuto risultanti dall'apertura dei canali, di apposite sedi o di scavi di qualsiasi genere, nonché alla loro manutenzione o alla costruzione di manufatti.

Le predette disposizioni non si applicano per i lavori eseguiti sui canali principali o nel caso di costruzione di opere di rilevante entità, in quanto per tali lavori sono applicabili le norme di legge vigenti.

13.5 LAVORI PREPARATORI DI SGOMBRO

I Consorziati sono tenuti dietro semplice invito dell'Amministrazione Consorziale, a rendere sgombro il terreno da ogni coltivazione esistente nella zona da occupare e consentire il taglio delle piantagioni.

13.6 SERVITU' DI DEPOSITO

Lungo entrambi i lati di tutti i canali consorziali sono istituite zone di rispetto che si estendono dal ciglio quando i canali scorrono incassati, ovvero dal piede delle scarpate esterne degli argini, quando i canali sono arginati. Dette zone sono riservate al deposito delle erbe derivanti dagli sfalci, al deposito delle materie di espurgo, nonché al transito, sia di mezzi meccanici nei lavori di bonifica, sia del personale consorziale di vigilanza e di custodia o comunque incaricato dai suoi organi. La zona di rispetto è stabilita in ml. 2.

13.7 INDENNITA' PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE O PERMANENTI

Qualora per particolari esigenze di lavoro occorresse una maggiore superficie d'occupazione, la relativa indennità, per occupazione temporanea o permanente e per i danni alle colture pendenti, viene determinata dall'Amministrazione Consorziale.

Ogni consorziato è tenuto a cedere al Consorzio, temporaneamente o stabilmente, i terreni necessari per l'esecuzione dei lavori urgenti o indispensabili alla conservazione delle opere consorziali.

Le indennità per le occupazioni di cui sopra verranno fissate dal Consiglio di Amministrazione consorziale sulla base di apposite perizie.

Nessun compenso è dovuto per il deposito delle materie di espurgo e delle erbe derivanti dagli sfalci degli argini dei canali anche se di proprietà privata, soggetti a servitù di transito dell'acqua o a servitù di deposito di tali materie.

Il frontista non può esigere indennizzo di sorta per l'estirpazione delle ceppaie per il taglio o il danneggiamento di siepi, rami di alberi o comunque di altri ostacoli che impediscano di compiere agevolmente i lavori anche con l'impiego dei mezzi meccanici.

Quando il canale fiancheggia una strada il frontista è obbligato a ricevere le materie d'espurgo e di diserbo dalla sua parte, senza diritto ad alcun compenso se non quando il deposito occupi una estensione maggiore di quella prevista dalle vigenti disposizioni di Legge in materia di polizia delle opere di bonifica.

13.8 REGOLAMENTAZIONE PER UTILIZZAZIONI DIVERSE DEI TERRENI DA QUELLA AGRICOLA

Il proprietario del fondo non più agricolo per mutata destinazione, resta obbligato a mantenere la servitù di acquedotto a favore dei terreni irrigui a valle.

Qualora per ottemperare a questo obbligo si rendessero necessari, a giudizio del Consorzio, particolari lavori, tutte le spese saranno a carico del proprietario del fondo medesimo.

Ai proprietari dei terreni non più agricoli, per mutata destinazione urbanistica a vocazione edificatoria, che richiedano l'esclusione dal servizio irriguo, sarà accordato, solo successivamente ad edificazione avvenuta, l'esonero dal contributo afferente alle spese di utenza, ma non quello di manutenzione.

Permarrà, comunque, a carico dei predetti proprietari, un contributo annuo per ettaro, rapportato all'onere per annualità sui mutui non ancora ammortizzati, ed agli oneri inerenti al necessario riordino conseguente, nella misura che sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione, il quale potrà accogliere eventuali richieste di anticipati affranchi.

La destinazione di un terreno ai fini per i quali venga a cessare l'uso dell'acqua per irrigazione di cui è dotato, fa perdere il diritto d'uso della corrispondente quantità di acqua, che ritorna a disposizione del Consorzio.

L'acqua resasi disponibile verrà assegnata ai terreni che ne sono privi.

La ditta proprietaria dei terreni interessati alla nuova assegnazione di acqua dovrà corrispondere al Consorzio oltre al contributo annualmente fissato per le altre utenze del Consorzio stesso, ed al rimborso delle spese effettive per l'adduzione dell'acqua sul terreno, un contributo forfettario prestabilito dal Consorzio su proposto dal Consiglio di Amministrazione avendo come riferimento il beneficio effettivamente conseguito all'atto dell'assegnazione.

13.9 REGOLAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI DA PRIVATI SUI CANALI CONSORZIALI

Qualunque opera che dovesse essere eseguita sulla canalizzazione consortile dovrà essere conforme alle modalità tecnico costruttive imposte dal Consorzio, eseguita a cura e spese del richiedente, al quale compete pure l'onere di manutenzione, di pulizia e la responsabilità in materia di sicurezza.

L'ufficio tecnico consorziale a suo insindacabile giudizio, potrà disporre che determinati interventi siano eseguiti direttamente dal Consorzio; in tal caso il richiedente è tenuto alla rifusione dell'intera spesa con gli obblighi previsti nel comma precedente.

Qualora il privato non provvedesse agli obblighi manutentori, il Consorzio potrà sostituirsi ed in tal caso le spese relative saranno addebitate all'utente, il quale potrà immediatamente sanare il suo debito, che altrimenti verrà posto a ruolo secondo la procedura prevista dalla legge 12/02/1942 n.183.

Alla ditta richiedente faranno carico anche il rimborso delle spese sostenute dal Consorzio per stampati, copiatura ed istruttoria tecnica. Tale rimborso farà carico ogni qual volta il consorziato, o chi per esso, richiederà prestazioni specifiche di carattere amministrativo o tecnico al Consorzio.

13.10 COSTRUZIONI E PIANTAGIONI IN PROSSIMITA' DI OPERE CONSORZIALI

Il Consorzio si riserva la facoltà di autorizzare, dietro richiesta del consorziato interessato e previa stipulazione di apposita convenzione, la costruzione di fabbricati, recinzioni o altro e la piantagione di alberi e siepi in prossimità di opere consorziali alle distanze ritenute compatibili e minori di quelle che si fissano come in appresso.

Distanze da canali :

1. Per i canali adduttori principali come definiti al precedente Art.13.1 (alla lettera a):

* **fabbricati e scavi** **mt.10.00**

* **piantagioni e recinzioni** **mt. 4.00**

2. Per canali adduttori distributori primari e canali distributori secondari ed i canali colatori principali come definiti al precedente Art.13.1 , alle lettere b-c-e a secondo della loro importanza:

* **fabbricati** **da mt. 4.00 a mt. 10.00**

* **piantagioni** **da mt. 2.00 a mt. 4.00**

* **siepi** **da mt. 1.00 a mt. 2.00**

* **recinzioni** **da mt. 2.00 a mt. 4.00**

La convenzione conterrà le seguenti condizioni generali :

a) Obblighi ai quali la ditta concessionaria deve sottostare, per sé, successori ed aventi causa:

1. Nell'eventualità che il Consorzio, a suo insindacabile giudizio, dovesse allargare un canale o rifare i manufatti interessati dalla concessione e la costruzione ivi esistente fosse di impedimento a tali lavori, la ditta concessionaria dovrà a sua cura e spese modificare e se necessario anche demolire la costruzione in conformità alle disposizioni che la Direzione del Consorzio dovesse impartire;

2. Ogni eventuale danno derivante ai manufatti consorziali, per la presenza o l'uso della nuova costruzione, dovrà essere tempestivamente risarcito con l'immediata rimozione delle cause, secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Amministrazione Consorziale.

b) Il Consorzio non assume responsabilità alcuna per i danni che dovessero derivare alla proprietà privata, e relative opere, in conseguenza del servizio e dell'efficienza dei manufatti consortili.

13.11 CONSERVAZIONE DELLE OPERE CONSORZIALI

Per la conservazione dei canali irrigui e per l'esecuzione del Regolamento di cui al R.D. 08/05/1904 n.368 e della Legge 12/02/1942 n.183 il Consorzio notificherà ai proprietari, ai titolari di diritti reali o conduttori dei fondi, con lettera raccomandata o a mezzo agente consorziale, la diffida ad eseguire i lavori necessari. In tale notifica saranno specificate le modalità esecutive delle opere da eseguire, nonché il termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori di conservazione e manutenzione dei canali consorziali.

Trascorsi inutilmente 15 giorni dal termine fissato per l'inizio dei lavori, o se gli stessi vengono senza giustificato motivo sospesi, tanto da pregiudicarne l'ultimazione entro il tempo fissato, il Consorzio farà eseguire o completare l'opera, addebitando le spese relative all'utente inadempiente il quale potrà immediatamente sanare il suo debito, che in difetto sarà posto a ruolo, secondo la procedura prevista dalla legge 12/02/1942 n.183.

I manufatti di attraversamento di strade pubbliche provinciali, statali ed autostradali eseguiti successivamente ai canali attraversati sono mantenuti dagli enti esecutori dei manufatti stessi.

I manufatti di attraversamento eseguiti a cura del Consorzio su strade esistenti sono mantenuti dal Consorzio.

I manufatti di attraversamento di strade private o vicinali sono mantenuti dalle ditte proprietarie delle strade a meno che non siano stati eseguiti dal Consorzio posteriormente alle strade stesse e gli eventuali cedimenti non siano imputabili a cause estranee all'esercizio dell'irrigazione.

Il personale dell'Ufficio Tecnico consorziale incaricato dell'attuazione d'interventi di bonifica può accedere nelle proprietà consorziate per effettuare i rilievi e gli interventi necessari.

Il Consorzio è responsabile nei confronti della proprietà consorziata di qualunque danno causato al fondo dal personale dell'Ente nell'adempimento degli anzidetti incarichi.

Gli addetti al servizio di sorveglianza hanno il diritto di percorrere liberamente i canali ed i fossi d'irrigazione e di scolo privati lungo le relative arginature; a tale scopo i proprietari ed affittuari interessati sono obbligati ad eliminare ogni ostacolo che impedisca o renda soltanto meno agevole il libero transito agli agenti stessi, ed inoltre a mantenere sempre falciate le erbe nascenti su dette zone.

Fatte salve le competenze del Consorzio, così come stabilito dalla Legge Regionale 59/84, e successive integrazioni e modifiche, la conservazione delle opere attinenti alla bonifica riguarda i comprensori soggetti a contribuzione consortile; eventuali interventi su aree non soggette a contribuzione consortile saranno oggetto di opportuni piani provvisori di riparto a carico dei comprensori interessati.

13.12 LAVORI A CARICO DEI CONSORZIATI

I proprietari, i possessori o conduttori dei terreni siti nel comprensorio consorziale debbono eseguire nei loro fondi tutti i lavori occorrenti a ricevere l'acqua e ad assicurare lo scolo di quella eventualmente residua.

In particolare, essi devono provvedere, oltre a quanto stabilito dai precedenti articoli n.13.2 e n.13.8, a:

1. tenere sempre espurgati nel periodo irriguo ed invernale i canali che delimitano o attraversano i terreni suddetti, le luci dei ponticelli, le bocchette di consegna ed i sifoni;

2. estirpare, per lo meno due volte all'anno, ma in ogni caso quando ce ne fosse bisogno o su invito del Consorzio, le erbe, le ramaglie e le siepi poste ai lati dei canali consorziali, che sporgendo su detti corsi d'acqua producessero difficoltà od impedimenti al libero deflusso delle acque;

3. mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare o privato di uno o più utenti;

4. lasciare ai dipendenti ed agli incaricati del Consorzio libero passaggio lungo le sponde dei canali, nonché l'accesso ai fondi per eseguire rilievi od operazioni inerenti alla costruzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica;

5. osservare rigorosamente, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento di cui R.D. 08/05/1904 n.368.

In caso di inosservanza, il Consorzio, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento n.368 sopra citato, fisserà un termine entro il quale dovranno compiersi i lavori. Decorso inutilmente tale termine, il Consorzio disporrà per l'esecuzione d'ufficio dei lavori stessi, addebitando agli inadempienti la spesa incontrata mediante iscrizione nei ruoli consorziali.

13.13 ATTI VIETATI

E' fatto a chiunque **assoluto divieto** di :

1. recare in qualsiasi modo danni o deterioramenti alle proprietà, alle opere ed ai manufatti consorziali;
2. attingere abusivamente acqua dai canali consorziali e di praticare l'irrigazione senza il dovuto consenso dell'Amministrazione Consorziale e contrariamente alle norme statutarie, al presente Regolamento ed a quelle altre che l'Amministrazione stessa si riserva di emanare;
3. collegare, direttamente o indirettamente, alla rete consortile scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi (industriali o agricoli), collettori fognari di raccolta delle acque meteoriche, troppo pieno di fognature miste, impianti di depurazione, senza la dovuta autorizzazione dell'Amministrazione Consorziale, che rimane subordinata alle necessarie autorizzazioni degli enti competenti in materia di qualità delle acque e comunque in conformità con quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di inquinamento.

13.14 OBBLIGHI DEL CONSORZIATO

Il consorziato nonché l'utente è tenuto:

- a) ad eseguire le disposizioni impartite dal Consorzio per la sistemazione ed adattamento dei canali e terreni irrigui. In caso di persistente rifiuto o recidiva, il Consorzio potrà far eseguire d'ufficio le opere necessarie, ponendo le spese a carico del trasgressore iscrivendo a ruolo il relativo importo;
- b) ad osservare le disposizioni dell'Amministrazione relative alla condotta, distribuzione, diramazione e raccolta delle acque con divieto di impedirne o ritardarne il deflusso ed il conseguente utilizzo;
- c) a non alterare in alcun modo e per qualsiasi motivo o titolo, gli edifici, gli alvei, le sponde dei canali principali, secondari, distributori e di scarico ed in genere ogni altra opera afferente direttamente o indirettamente l'irrigazione, lo scolo, e a non manomettere le paratoie di regolazione;
- d) a non sottrarre o deviare, a profitto proprio o di altri, acque vive o di scarico defluenti lungo i canali consorziali o le canalette adacquatrici private;
- e) a non operare o a non favorire in qualsiasi modo la dispersione o la deviazione d'acqua a danno del Consorzio e degli utenti;
- f) a non violare le disposizioni Statutarie e del presente Regolamento; qualsiasi atto colposo o doloso commesso dal consorziato o dall'utente, sia esso affittuale, enfiteuta od altro, che cagioni danni al Consorzio stesso, od a terzi, dovrà risarcire i danni arrecati.

Tale norma si applica anche in caso di sottrazione od emungimento d'acqua.

Qualora si instaurasse nei confronti di un trasgressore alle Norme del presente Regolamento un procedimento penale, il Consorzio potrà costituirsi parte civile, per ottenere il risarcimento dei danni.

14 NORME PER L'IRRIGAZIONE A PIOGGIA

Le seguenti norme disciplinano l'esercizio e le utenze degli impianti pluviirrigui collettivi del Consorzio nell'ambito del comprensorio.

14.1 PERIODO DI IRRIGAZIONE

Il periodo di irrigazione si attua di norma dalle ore 0.00 del 1° maggio alle ore 24.00 del 10 Settembre di ciascun anno; a seconda dell'andamento stagionale, la Direzione del Consorzio, si riserva di fissare sia la data di inizio che della fine dei turni irrigui.

Qualora, esigenze di produzione richiedessero erogazioni di acqua prima dell'inizio dei turni irrigui regolari sopracitati, il Consorzio è autorizzato a provvedervi ponendo tutte le spese inerenti a carico degli utenti richiedenti.

14.2 PIANO DI EROGAZIONE

La distribuzione dell'acqua per l'irrigazione a pioggia viene effettuata secondo il piano di erogazione, che si trova depositato presso gli Uffici del Consorzio, ed aggiornato in relazione al catasto consorziale.

La distribuzione dell'acqua alle singole utenze viene regolata da turni ed orari compilati dall'Ufficio Tecnico Consorziale.

In alcuni settori, potranno esservi dei periodi durante i quali l'irrigazione non viene esercita.

Ogni consorziato può prendere visione, durante l'orario d'ufficio, del piano di erogazione anche presso l'ufficio del Distretto di competenza.

14.3 VARIAZIONI

I consorziati possono richiedere variazioni al piano di erogazione.

Tali variazioni potranno essere concesse a seguito di istruttoria eseguita dagli Uffici Tecnici del Consorzio, purché non arrechino danni o pregiudizi al Consorzio od a qualunque degli utenti.

E' facoltà dell'Amministrazione, su richiesta degli utenti appartenenti ad un settore, autorizzare provvisoriamente varianti nel turno d'irrigazione nell'ambito del proprio settore, o nell'utilizzo dell'acqua di loro competenza stabilita dall'orario trasportandola da settore a settore o da comprensorio a comprensorio nell'ambito dei terreni di loro conduzione, purché gli stessi siano inclusi nel comprensorio consortile.

Le richieste di cui sopra dovranno essere rivolte alla Direzione mediante istanza scritta entro il 31 gennaio di ogni anno. Tutti gli oneri necessari per l'istruttoria delle richieste e per l'eventuale attuazione delle variazioni sono ad esclusivo carico dei richiedenti, i quali sono tenuti a depositare presso il Tesoriere del Consorzio l'importo che sarà indicato dagli Uffici Amministrativi dello stesso; in difetto di ciò, trascorsi dieci giorni dalla richiesta di deposito, l'istanza di variazione si intenderà decaduta.

Qualora per ragioni tecniche o di Regolamento non potessero essere accordate a tutti i richiedenti le istanze di variazioni, si procederà anteponendo quelle che si riterranno più interessanti per il Consorzio.

14.4 MODIFICHE PIANO D'EROGAZIONE - TURNI

La Direzione ha facoltà di modificare il piano di erogazione di cui all'Art.32, e stabilire la portata in litri/secondo per ciascun settore e per ciascun impianto mobile in funzione dell'effettiva superficie consorziale. In relazione a tali modifiche l'Ufficio Tecnico provvederà alla predisposizione dell'orario per la distribuzione dell'acqua ai singoli utenti, orario che sarà depositato presso gli

Uffici Consorziali all'inizio della stagione irrigua perché ciascun utente ne possa prendere visione. Trascorso tale termine non sarà ammesso alcun reclamo. L'orario predisposto dall'Ufficio Tecnico sarà comunicato agli utenti interessati alle variazioni, mediante consegna della copia dell'orario personalizzato firmato dal Tecnico del Distretto. L'orario completo è depositato presso la Sede consortile ed in consegna agli acquaioli incaricati.

14.5 OPERE PRIVATE SU IMPIANTI CONSORTILI

L'acqua in pressione viene consegnata all'utente tramite uno degli idranti di consegna ricadenti nel suo fondo o in un fondo limitrofo. Tuttavia, quando non vi sia pregiudizio per i contenuti o per il Consorzio può essere permessa la costruzione sulle condotte di altri idranti denominati "privati" come pure può essere permessa la costruzione di altre condotte private.

Tali opere saranno eseguite dal personale del Consorzio sotto la direzione dell'Ufficio Tecnico ad esclusiva spesa dei richiedenti.

Entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di concessione il richiedente dovrà provvedere al deposito, presso il tesoriere del Consorzio, dell'importo preventivato, salvo conguaglio ad opere eseguite; in caso di mancato deposito entro il termine stabilito, la concessione si intenderà revocata. Le richieste, per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, non potranno essere ammesse dopo il 31 gennaio di ogni anno inerentemente all'esercizio in corso.

L'inattività degli idranti privati per due esercizi irrigui consecutivi, come pure la trascuratezza della manutenzione degli stessi, autorizza il Consorzio a rimuovere l'idrante concesso ed a ridurre in pristino la condotta, a spese del concessionario, da riscuotersi mediante emissione di ruolo esattoriale.

14.6 MODALITA' IRRIGUE - CESSIONI D'ACQUA

Secondo i turni prefissati dall'orario di distribuzione, ciascun utente disporrà agli idranti consortili, ricadenti nel suo fondo, od in un fondo limitrofo, dell'acqua di competenza del terreno al quale è destinata; l'irrigazione dovrà avvenire esclusivamente a pioggia, servendosi a tale scopo di attrezzature mobili.

La cessione di acqua di irrigazione da un utente all'altro è vietata; previa autorizzazione del Tecnico del Distretto potrà darsi luogo a cessione esclusivamente nell'ambito dello stesso settore.

14.7 RESPONSABILITA' DEGLI UTENTI

L'utente che direttamente o a mezzo dei suoi affittuali o dipendenti agisse non ottemperando alle norme degli articoli precedenti e arrecasse danni al Consorzio od a terzi, sia alle condotte che alle apparecchiature fisse e mobili, sarà responsabile dei danni stessi.

14.8 SETTORI

Il comprensorio consorziale è suddiviso in settori:

il settore domina una superficie di ampiezza variabile, determinata dalle caratteristiche topografiche del territorio e dalla configurazione della rete idraulica; in relazione a ciò varierà pertanto il numero degli irrigatori come disposto dall'Ufficio Tecnico Consorziale. Per ciascun settore è predisposto un piano di orario turnale che disciplina l'esercizio dell'irrigazione.

L'Ufficio Tecnico dovrà provvedere alla conservazione ed agli aggiornamenti degli elenchi relativi alle opere di Bonifica consortili.

14.9 DANNI AGLI IMPIANTI CONSORTILI

L'utente che provoca danni all'impianto fisso consorziale, sia nel tratto in cui esso passa sul suo terreno che altrove è tenuto ad avvertire immediatamente l'Ufficio Tecnico Consorziale, che provvederà a riparare il danno addebitandone la spesa a carico dell'utente stesso.

Qualora tale danno venisse provocato nel periodo irriguo, oltre alle spese di normale riparazione, il Consorzio, si riserva di addebitare all'utente gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla mancata irrigazione.

Qualora non fosse possibile individuare il responsabile di tali danni, le spese di riparazione verranno poste a carico dell'utente su cui insistono gli impianti consortili, secondo le modalità di riscossione dei contributi consorziali.

14.10 PERDITE E FURTI

Ogni utente è tenuto a controllare eventuali perdite d'acqua dagli idranti e condotte che attraversano il suo fondo. Egli dovrà vigilare, durante il suo orario, affinché non avvengano perdite o sottrazioni di acqua a suo danno. Dovrà inoltre, tempestivamente, avvisare il personale di sorveglianza, che provvederà a redigere verbale di accertamento e segnalazione degli eventuali responsabili da inoltrare alla Direzione del Consorzio.

14.11 MALFUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI

Qualora durante l'irrigazione la portata o la pressione dell'acqua venisse a diminuire o venisse interrotta, per cause di forza maggiore, i turni e gli orari dei settori di competenza saranno automaticamente spostati di un periodo di tempo corrispondente alla durata dell'interruzione, o recuperati secondo le indicazioni che la Direzione Tecnica riterrà opportune.

In questi casi spetta al Consorzio il compito di ripristinare il servizio entro il più breve tempo possibile, compatibilmente con l'entità dell'intervento, senza che gli utenti possano avanzare alcune pretese od indennizzo.

14.12 ATTREZZATURE PRIVATE

Ogni azienda può utilizzare liberamente l'attrezzatura di cui abbisogna per l'esercizio dell'irrigazione, siano esse rotoloni, impianti fissi, irrigatori e relativi raccordi alla rete consorziale, purché gli apparecchi irrigatori siano come numero uguali a quelli prescritti dal Consorzio in relazione al settore di appartenenza e le loro caratteristiche di erogazione d'acqua siano uguali o minori di quelle stabilite dal Consorzio, comunque nei limiti della propria competenza in relazione alla dotazione idrica unitaria dell'impianto ed alla superficie iscritta nel Catasto Consorziale.

Qualora durante l'esercizio irriguo si accerti l'utilizzo di irrigatori diversi da quelli approvati dall'Ufficio Tecnico Consorziale o con ugelli superiori di numero o di diametro, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le sanzioni previste dal presente Regolamento.

14.13 TESTATE DI IDRANTI - IRRIGATORI - MACCHINE SEMOVENTI

E' ammesso un solo tipo di testata di idrante: quello previsto dal progetto generale dell'impianto. Salvo quanto previsto dal progetto generale dell'impianto stesso, presso l'Ufficio Tecnico Consorziale e presso la sede del Consorzio è depositata scheda tecnica illustrativa delle caratteristiche degli irrigatori prescritti.

Il numero degli irrigatori ed il relativo tipo prescritto per il settore di competenza sono indicati nell'orario di irrigazione.

Qualora l'utente intenda utilizzare altri tipi di irrigatori, o macchine semoventi, sarà tenuto a comunicarlo al Consorzio per la necessaria approvazione; vincolando l'esercizio irriguo dell'annata in corso alle modalità scelte ed approvate, senza possibilità di ulteriori modifiche, tali richieste potranno essere ammesse solo se presentate entro il 31 Gennaio dell'annata in corso e successivamente con pari scadenze rinnovate.

14.14 IRRIGAZIONE IN PROSSIMITA' DI STRADE

L'utente che provvede all'irrigazione di terreni in prossimità di strade statali, provinciali, comunali e vicinali, deve appostare l'ala irrigatrice ad una adeguata distanza dalla strada in modo da non invadere con l'irrigazione il nastro stradale.

Tale accorgimento serve ad evitare pericoli di incidenti stradali.

L'Amministrazione Consorziale si esime da qualsiasi responsabilità da eventuali incidenti o danni che derivassero dall'inosservanza della suddetta norma e comunque la responsabilità sia civile che penale sarà a totale carico dell'Utente.

14.15 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA

Per il buon funzionamento della pratica irrigua, il Consorzio mette a disposizione un acquaiolo al quale gli utenti dei vari settori devono far capo per eventuali controversie.

L'acquaiolo comunicherà alla Direzione a mezzo di verbale di accertamento da lui sottoscritto, tutte le infrazioni al presente regolamento che si verificassero nell'ambito del Consorzio notificandole all'utente che le ha provocate.

Il verbale di accertamento e gli eventuali approfondimenti eseguiti dalla Direzione, saranno oggetto di esame del Consiglio di Amministrazione per i provvedimenti disciplinari da assumere.

Le contravvenzioni verranno rimosse dalla Segreteria del Consorzio sotto forma di conciliazione entro 10 giorni dalla data della notifica; oltrepassato tale periodo, senza la risoluzione della contravvenzione essa verrà inserita per la riscossione nei ruoli esecutivi di contribuzione ordinari, maggiorata delle addizionali d'uso e degli interessi.

14.16 CHIUSURA DEGLI IDRANTI

Qualora si verificassero abbondanti piogge o temporali che consentano la sospensione del servizio irriguo, o che comportino l'interruzione dell'energia elettrica è fatto obbligo agli utenti che in quel momento stanno irrigando, o a chi per essi, di cessare immediatamente l'irrigazione e di chiudere l'idrante. Ai trasgressori di tale norma, su verbale di denuncia della guardia consorziale e del responsabile tecnico, verrà applicata una penale pecuniaria di ~~lire 500.000~~ € 500,00 ai sensi dell'Art.50, oltre al pagamento di eventuali danni arrecati agli impianti consortili.

La Direzione Consortile provvederà ad impartire le indicazioni necessarie inerenti le modalità per la ripresa del servizio irriguo, senza che gli utenti possano avanzare alcune pretese od indennizzo.

14.17 MANUTENZIONE IMPIANTI CONSORTILI

La manutenzione delle condotte e delle apparecchiature fisse consorziali viene fatta a cura del Consorzio.

Le spese occorrenti per la manutenzione dell'impianto di sollevamento, della rete fissa, fino all'idrante incluso, vengono comprese nelle spese generali di specifica competenza del comparto pluvirriguo.

La manutenzione dei pozzetti contenenti le teste d'idrante e relativi coperchi, sono affidati alla custodia dei proprietari dei terreni stessi, per cui eventuali rotture o manomissioni sono a carico dell'utente. Eventuali danni a questi manufatti, in particolare per urti di macchine operatrici agricole, saranno direttamente addebitati all'utente interessato al fondo.

Le eventuali spese che si rendessero necessarie per lavori di modifica o di demolizione delle opere o delle piantagioni riconosciute dannose alle condotte ed alle apparecchiature consorziali o che ne impedissero la loro manutenzione, sia manualmente che con mezzi meccanici, sono a carico del proprietario delle opere da modificare o demolire; l'importo sarà riscosso mediante ruoli esattoriali.

14.18 OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

Al fine di salvaguardare le strutture e gli impianti irrigui, l'utente deve provvedere entro il 30 Settembre di ogni anno a vuotare l'acqua dell'impianto lasciando aperta la valvola dell'idrante o degli idranti di competenza; gli stessi dovranno essere riportati alle normali condizioni di esercizio entro il 31 marzo di ogni anno per evitare disservizi quando le condotte verranno rimesse in pressione.

Coloro i quali nel periodo indicato non avessero predisposto quanto sopra riportato, saranno assoggettati alla contravvenzione prevista per i casi di irrigazione a scorrimento con impianti pluvirrigui.

Gli utenti sono obbligati, a fine stagione irrigua, a pulire e ripristinare i pozzetti di protezione delle teste di idrante e scaricare l'acqua rimasta nella testata onde evitare danni provocati dal gelo o da altri fattori esterni.

Gli utenti sono inoltre invitati a segnalare con mezzi idonei (palo con bandierina etc.) l'ubicazione esatta dei pozzetti degli idranti onde evitare spiacevoli inconvenienti. In caso di rotture ai pozzetti, verrà applicato quanto previsto dall'art.40 del presente Regolamento.

14.19 COSTRUZIONI E PIANTAGIONI

Per tutte le condotte ed i manufatti consorziali siano essi esistenti su aree di proprietà del Consorzio o su aree gravate di servitù di acquedotto, è proibita qualunque opera che possa alterare la resistenza la convenienza all'uso a cui sono destinate le condotte, nonché le apparecchiature relative.

Resta perciò espressamente vietato:

a) di eseguire lavori che danneggino le opere del Consorzio;

b) di collocare piante ad una distanza inferiore a metri tre dalle condotte.

Sono tollerate le piante esistenti, qualora non rechino danno alle opere consorziali e non ostacolino il libero deflusso delle acque, secondo il giudizio insindacabile della Direzione Tecnica Consorziale;

c) di toccare o manomettere qualunque meccanismo che regola le acque consorziali;

d) di costruire fabbricati di ogni genere a distanza inferiore a metri 3 dalle condotte. Per distanze inferiori gli utenti si impegnano a sottostare alle norme impartite dalla Direzione Consorziale.

14.20 NORME DISCIPLINARI E SANZIONI PER INFRAZIONI CHE TURBANO L'ESERCIZIO PLUVIRRIGUO

E' fatto divieto assoluto:

- di utilizzare l'acqua fuori dall'orario di propria competenza;
- di impiegare gli irrigatori, che per caratteristiche di portata o numero, erogino una portata superiore a quella di competenza;
- di alterare l'ugello degli irrigatori per aumentare la portata di erogazione;
- di utilizzare comunque l'acqua a scorrimento;
- di utilizzare l'acqua per scopi diversi da quello irriguo;
- di sperperare l'acqua d'irrigazione facendone uso anche quando le culture non ne necessitano.

Sono considerati atti e fatti vietati quelli che turbano la disciplina, l'ordine ed i diritti degli altri consorziati, e sotto questo profilo i responsabili sono passibili del pagamento di una penale a titolo di risarcimento del danno alla collettività degli utenti, nella misura stabilita dall'Amministrazione.

Nei casi in cui l'infrazione possa essere configurata quale reato di furto d'acqua, il responsabile potrà essere denunciato all'Autorità Giudiziaria.

Ogni utente è responsabile delle infrazioni commesse nel suo fondo, a favore del fondo stesso, anche se queste infrazioni vengono commesse dai suoi familiari o da terzi comunque da lui dipendenti od aventi con lui rapporti inerenti al fondo.

Le contravvenzioni che vengono poste a carico dell'utente per infrazioni al presente regolamento vengono così distinte:

a) **€ 200,00** - qualora l'utente venga trovato ad irrigare con un numero superiore di irrigatori del tipo stabilito dal Consorzio per l'irrigazione del settore a cui appartiene o qualora l'utente venga trovato ad irrigare con irrigatori aventi diametro di boccaglio superiore a quello prescritto;

b) **€ 1.000,00** - qualora l'utente venga trovato ad irrigare a scorrimento e la sospensione dell'irrigazione per tutta la stagione irrigua;

c) **€1.000,00** - qualora l'utente irrighi o ceda l'acqua di sua spettanza a terreni non vincolati al beneficio dell'acqua irrigua, senza aver ottenuto per iscritto il benestare della Direzione del Consorzio;

d) **€ 300,00** - a chi cede l'acqua di sua competenza a terreni altrui fuori dal proprio settore;

e) **€ 500,00** - qualora l'utente irrighi nei periodi fuori orario nel settore o fuori settore.

Per tutte le infrazioni rilevate nel presente articolo l'interessato ha la facoltà di ricorrere al Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni contro i provvedimenti presi a suo carico.

Previo Delibera del Consiglio di Amministrazione annualmente si darà corso all'aggiornamento degli importi previsti per le contravvenzioni secondo gli indici I.S.T.A.T.-

15 NORME DI CARATTERE GENERALE

15.1 ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione, senza pregiudizio degli Utenti o del Consorzio, di assegnare, provvisoriamente o definitivamente, a chi ne facesse richiesta, l'acqua disponibile alle condizioni migliori che essa riterrà nell'interesse del Consorzio.

15.2 CONTRIBUENZA

Ai consorziati è fatto obbligo di segnalare all'ufficio ogni eventuale variazione di proprietà (compravendita, permuta, donazioni, divisioni, etc.) e conduzione in affitto in modo da permettere all'Amministrazione l'aggiornamento dei ruoli di contribuenza e degli orari di irrigazione.

Tutti gli immobili, iscritti al catasto terreni, compresi entro il perimetro del comprensorio consortile fanno parte obbligatoriamente del Consorzio, esclusi quelli utilizzati per insediamenti abitativi, produttivi, commerciali o quelli individuati con destinazione edificatoria dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione, solo successivamente ad edificazione avvenuta.

I predetti terreni obbligatoriamente consorziati hanno diritto di beneficiare del servizio irriguo e perciò le ditte proprietarie sono iscritte nei ruoli di contribuenza e nel catasto irriguo consorziale, assumendo automaticamente il ruolo di utenti irrigui.

Tutti i proprietari di immobili ricadenti nel comprensorio consortile sono soggetti al pagamento dei contributi di bonifica e di gestione in base a quanto fissato dall'Amministrazione del Consorzio ed in base alle disposizioni di legge in materia.

A - Comparto pluvirriguo - Sollevamenti

Il canone per l'irrigazione a pioggia e con sollevamenti viene formato da un contributo ordinario e da un contributo per l'energia elettrica stabiliti dall'Amministrazione nella formazione del bilancio di previsione ai quali dovranno essere aggiunti eventuali contributi straordinari per il comprensorio di competenza.

Ogni anno, su richiesta degli interessati, da presentarsi entro il 30/11 dell'anno precedente, potrà essere concessa la sospensione provvisoria dell'irrigazione su un determinato terreno da parte della Direzione.

In tal caso verrà applicato, annualmente, un canone complessivo pari a quello ordinario ridotto nella misura del 5%, restando ben inteso che dovranno essere pagati ogni anno eventuali contributi straordinari previsti dall'Amministrazione per il comprensorio di competenza.

A1 - Comparto pluvirriguo - Bedizzole Carzago Drugolo

Nel comprensorio pluvirriguo del Distretto Bedizzole Carzago Drugolo, ogni anno, su richiesta degli interessati da presentarsi entro il 30/11 dell'anno precedente, potrà essere concessa la sospensione provvisoria dell'irrigazione su un determinato terreno da parte dell'organo amministrativo competente.

Tale sospensione, qualora concessa, va intesa temporanea e rinnovabile automaticamente di anno in anno da parte senza nuova presentazione di richiesta, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

Il rientro in esercizio irriguo dei terreni ai quali è stata concessa la sospensione provvisoria, va notificato al Consorzio mediante domanda scritta da presentarsi entro il 30/11 dell'anno precedente.

L'Amministrazione consortile, previa determinazione dell'organo competente, si riserva la facoltà di ripristinare il servizio irriguo su tutto il comprensorio distrettuale, inclusa la parte posta in sospensione temporanea.

Sui terreni ai quali è stata concessa la sospensione dall'esercizio irriguo, verrà applicato, annualmente, un canone complessivo pari al:

- contributo consortile variabile riguardante le spese generali del Consorzio gravanti sui terreni,
- contributo fisso determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione in base alle competenze irrigue dei terreni posti in sospensione temporanea,
- contributo per i mutui precedentemente assunti e non estinti,
- contributi straordinari previsti dall'Amministrazione per il comprensorio di competenza.

B - Comparto irrigazione a scorrimento

Il canone per l'irrigazione a scorrimento viene formato da un contributo ordinario stabilito annualmente dall'Amministrazione nella formulazione del Bilancio di previsione al quale dovranno essere aggiunti eventuali contributi straordinari per il comprensorio di competenza.

Eventuali richieste per utilizzi dell'irrigazione a colture specializzate, per terreni ai margini del comprensorio irriguo (ma inclusi nel comprensorio consortile), e per quant'altro non già espressamente normato dal presente Regolamento le contribuzioni saranno disciplinate dal Consiglio di Amministrazione, alle condizioni migliori nell'interesse del Consorzio.

"Contribuzioni dei consorziati

1. Allo scopo di conseguire l'equo riparto delle spese per la distribuzione delle acque irrigue, con l'attuazione del piano di riordino irriguo tutti coloro che utilizzano la rete dei canali consortili sono assoggettati, secondo le modalità e la gradualità previste nel piano stesso, ai normali contributi in ragione del beneficio ottenuto; a tal fine il Consorzio determina annualmente le aliquote di contribuzione nella misura necessaria a coprire le spese di gestione.

2. Con l'applicazione delle aliquote di cui al comma precedente cessano le esenzioni contributive in atto, totali o parziali, a qualsiasi titolo godute e tutti gli usi gratuiti ed agevolati, a qualsiasi titolo esercitati.

3. In considerazione della stretta connessione esistente nei comprensori irrigui tra acque superficiali ed acque sotterranee ed altresì della funzione svolta dalla rete dei colatori, mantenuta e gestita dai Consorzi di bonifica anche a vantaggio degli utenti non agricoli, tutti coloro che utilizzano acque superficiali o sotterranee oppure canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati e provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, dovranno contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto; i relativi proventi possono essere impiegati per l'esecuzione e la manutenzione delle opere affidate in concessione di cui al precedente Articolo 13.2 primo e terzo comma".

15.3 SERVITU' DI TRANSITO

I componenti del Consiglio di Amministrazione, ed i dipendenti del Consorzio hanno permanentemente facoltà di accesso lungo le condotte degli impianti consortili, le sponde dei fossi e canali di scolo privati o consorziali.

15.4 DERIVAZIONI D'ACQUA PER FORZA MOTRICE

Possono essere consentite derivazioni d'acqua per produrre forza motrice sui canali consorziali purchè non di pregiudizio all'irrigazione e al normale esercizio dei canali interessati.

Tali derivazioni devono essere consentite in conformità alle vigenti disposizioni in materia di acque pubbliche e sono subordinate al pagamento di un canone annuo ordinario, stabilito dal Consorzio in sede di pubblicazione del bilancio di previsione al quale dovranno essere aggiunti eventuali contributi straordinari per il comprensorio di competenza.

In circostanze meteorologiche particolari, o nell'impossibilità di esercire manufatti consorziali, o vi sia pregiudizio per lo smaltimento delle acque defluenti nei canali interessati, il personale di sorveglianza potrà dare corso all'immediata sospensione dell'esercizio ed alle manovre di deviazione d'emergenza senza che i concessionari di derivazione per produzione di forza motrice possano vantare alcun risarcimento.

15.5 MANOVRE D'EMERGENZA

In circostanze meteorologiche particolari, o nell'impossibilità di esercire manufatti consorziali, qualora l'irrigazione in atto, sia a scorrimento che a pioggia, comporti situazioni di emergenza a seguito di eventuale pregiudizio per la viabilità statale, provinciale, comunale, gli insediamenti civili e produttivi o nell'impossibilità di smaltire acque di piena è facoltà del personale di sorveglianza dare corso all'immediata sospensione del servizio irriguo ed alle manovre di deviazione d'emergenza anche riguardanti manufatti privati, senza che le ditte interessate possano vantare alcun risarcimento degli eventuali danni subiti.

Con le stesse modalità di qui sopra il personale di sorveglianza del Consorzio provvederà alle manovre di emergenza su richiesta, per esigenze di servizio, dell'Autorità giudiziaria o dei Vigili del Fuoco.

16 VIGILANZA ED ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del Regolamento Regionale n° 3/2010, le attività concernenti la vigilanza, l'accertamento, la contestazione delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e il ripristino dello stato dei luoghi competono all'autorità di polizia idraulica.

2. Ai sensi della L. 689/1981, della L.R. 31/2008, del Regolamento Regionale n° 3/2010 e del presente Regolamento, il Consorzio di bonifica assume il ruolo di autorità di polizia idraulica competente.

3. Per la procedura sanzionatoria si seguono le disposizioni previste dalla legislazione statale e regionale in materia, oltre a quelle contenute in questo Regolamento.
4. Il Consorzio, quale autorità di polizia idraulica competente, emana le disposizioni necessarie all'eliminazione del pregiudizio arrecato all'integrità e alla funzionalità idraulica del corso d'acqua. Il Consorzio individua e prescrive le opere da eseguirsi, stabilendo il termine entro il quale il contravventore deve attuare le prescrizioni impartite. In caso di inottemperanza, il Consorzio procede, previa diffida, all'esecuzione d'ufficio a spese del contravventore. In caso di urgenza, l'esecuzione d'ufficio può essere ordinata senza previa diffida e con spese a carico del contravventore.
5. Nel caso in cui il contravventore non sia conosciuto, l'esecuzione d'ufficio può essere disposta immediatamente, con spese che verranno imputate a suo carico, nel caso in cui venisse successivamente individuato.
6. Le attività di Polizia Idraulica in capo al Consorzio si esplicano attraverso:
 - a) il rilascio di atti di assenso;
 - b) la tutela della rete consortile ai fini di garantirne il corretto funzionamento;
 - c) la vigilanza e il controllo sulla rete consortile, le opere di bonifica comprese le relative pertinenze;
 - d) il rilascio, su richiesta, di pareri idraulici sui corsi d'acqua situati nel comprensorio amministrato;
 - e) la contestazione ed accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni.
7. Il Consiglio di Amministrazione regola l'attività di Polizia idraulica e individua in dettaglio anche cartografico i canali e le altre opere idrauliche che costituiscono il reticolo idrico consortile.
8. Il Presidente vigila sulle attività di Polizia idraulica.
9. Il Direttore:
 - emette il provvedimento finale in ordine alle sanzioni comminate dal Consorzio;
 - ordina la riduzione in pristino stato dei luoghi;
 - individua il responsabile del procedimento;
 - individua il tecnico che supporta il responsabile del procedimento;
 - dirime le eventuali divergenze interpretative inerenti il presente Regolamento;
 - sottoscrive i disciplinari ed emette i provvedimenti di assenso o diniego;
10. Il Responsabile del procedimento:
 - esamina gli eventuali ricorsi in merito agli atti autorizzativi e sanzionatori formulando proposte al Direttore per il provvedimento finale;
 - individua la modulistica necessaria;
 - predispone i disciplinari e/o gli atti di concessione.
11. Il Capo Settore di Polizia idraulica:
 - sovrintende ed organizza le attività tecniche ed amministrative del servizio di Polizia idraulica;
 - sovrintende alla tenuta del catasto e del SIT.
12. Il Settore Polizia Idraulica del Consorzio cura l'attività tecnica ed amministrativa dei procedimenti di polizia idraulica.

16.1 AGENTE ACCERTATORE

1. L'Agente accertatore è il soggetto adibito dal Consorzio a specifici compiti di sorveglianza e custodia delle opere di bonifica ed irrigazione, individuato ex art. 22 della L.R. 12 febbraio 2012, n° 1.
2. Il Direttore nomina gli agenti accertatori consortili tra il personale dipendente che riceve specifica formazione.
3. Al fine dell'individuazione degli Agenti accertatori, il Direttore Generale può stipulare accordi operativi con gli organi di polizia presenti sul territorio.

16.2 SANZIONI

1. Il Consorzio svolge le attività di vigilanza, di accertamento e di contestazione delle violazioni delle disposizioni di cui al Regolamento regionale 8 febbraio 2010 n° 3 e s.m.i. e al presente Regolamento, avvalendosi della propria struttura organizzativa, tramite appositi agenti accertatori.
2. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 200,00 (duecento/00) ad un massimo di euro 1.200,00 (milleduecento/00).
3. Le sanzioni sono commisurate a:
 - gravità della violazione in funzione dei rischi idraulici che si originano o della compromissione della Rete;
 - entità dei danni alla Rete ovvero a terzi;
 - entità dell'aggravio di oneri gestionali della Rete;
 - inottemperanza alle prescrizioni e diffide consortili
 - recidività.
4. Le sanzioni amministrative accessorie possono essere disposte secondo quanto previsto dall'art. 20 della L. 689/1981.
5. Sui contravventori gravano altresì gli obblighi di ripristino dei luoghi nonché il risarcimento dei danni.

16.3 PROCEDURA SANZIONATORIA

1. Il Consorzio dispone in ordine alla eliminazione del pregiudizio provocato dalla violazione del presente Regolamento, precisando le attività amministrative da attuarsi, ovvero le opere da eseguirsi e fissando il termine entro il quale il contravventore deve eseguire le disposizioni, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio a sue spese.
2. L'esecuzione d'ufficio può essere disposta immediatamente dal Consorzio, senza bisogno di diffida al contravventore, nei casi di urgenza e qualora lo stesso non sia conosciuto.
3. In caso di resistenza è richiesto l'ausilio della forza pubblica.
4. Tutti gli atti di un procedimento sanzionatorio qualora non sottoscritti per ricevuta dal contravventore e o dall'obbligato in solido, vengono notificati ai soggetti interessati.
5. Gli agenti accertatori devono essere forniti di apposito documento che attesti l'abilitazione all'espletamento dei compiti loro attribuiti, ai sensi della Legge Regionale n° 1/2012 e successive modificazioni.
6. Nel caso di accertamento di violazioni è redatto processo verbale di accertamento che deve contenere:
 - a) l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di accertamento;
 - b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
 - c) le generalità del trasgressore, se identificato, ovvero, quando sia possibile – nell'ipotesi in cui il trasgressore sia minore di anni 18 o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato- le generalità di chi è tenuto alla sorveglianza;
 - d) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione;
 - e) l'indicazione delle norme del presente Regolamento che si ritengono violate;
 - f) l'individuazione degli eventuali responsabili in solido, ai sensi dell'art. 6 della Legge 24 novembre 1981 n. 689;

- g) l'indicazione del Direttore Generale del Consorzio dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito od al quale può presentare scritti difensivi e documenti ai sensi dell'art. 18 primo e secondo comma della Legge 24 novembre 1981 n. 689;
 - h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, con la precisazione del relativo importo, e delle modalità di pagamento;
 - i) l'eventuale dichiarazione resa dal trasgressore;
 - j) la sottoscrizione del verbalizzante;
 - k) l'indicazione delle generalità di eventuali persone in grado di testimoniare sui fatti costituenti la trasgressione;
 - l) la sottoscrizione del trasgressore, qualora presente, o l'indicazione da parte del verbalizzante del rifiuto a sottoscrivere opposto dal trasgressore.
7. Il processo verbale di accertamento è redatto in triplice copia delle quali una è rilasciata al trasgressore, se presente, una è inviata al Capo Settore Polizia Idraulica del Consorzio ed una trasmessa agli atti del Consorzio.
8. Fermi restando i poteri attribuiti dalle leggi vigenti agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria per l'attività di accertamento delle violazioni di competenza consortile, gli Agenti accertatori possono effettuare le attività di loro competenza ed accedere ai luoghi indicati dall'art. 13 primo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689 e in particolare possono accedere a tutta la rete consortile, comprese le relative fasce di rispetto.
9. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
10. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, copia del verbale deve essere notificata agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
11. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.
12. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con raccomandata a.r. anche dall'agente del Consorzio che ha accertato la violazione, o con altre forme previste dal codice di procedura civile.
13. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'art. 137 terzo comma del medesimo codice.
14. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto, ferme restando le obbligazioni di ripristino dello stato dei luoghi e di risarcimento del danno.
15. In ipotesi di trasgressioni al vigente regolamento con attività soggette a possibili provvedimenti di assenso, nell'atto di contestazione sarà indicato che l'interessato può presentare domanda per l'adozione di un provvedimento oneroso di assenso in sanatoria. Il Consorzio, in caso di presentazione di domande in sanatoria, stabilisce se quanto richiesto è concedibile o meno e, in caso affermativo, emette provvedimento di assenso in sanatoria con il recupero degli oneri e canoni arretrati, ferme restando le sanzioni pecuniarie. Nel caso in cui non si ritenga assentibile la richiesta, verrà adottato provvedimento di rigetto e si darà corso alle procedure per la messa in pristino dei luoghi, a spese del soggetto responsabile della violazione, fatte salve le sanzioni eventualmente previste.
16. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio dell'importo minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento entro il termine di 30 giorni dalla contestazione.
17. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Consorzio scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità. Il Direttore, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con provvedimento motivato,

la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che sono obbligate solidalmente; altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti comunicandolo integralmente all'agente che ha redatto il processo verbale. Il pagamento è effettuato, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, all'Istituto Bancario esercente il Servizio di Tesoreria del Consorzio, nelle forme indicate nell'ordinanza -ingiunzione. Il termine per il pagamento è di novanta giorni se l'interessato risiede all'estero. La notificazione del provvedimento-ingiunzione può essere eseguita dall'Ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla Legge 20 novembre 1982 n. 890. Il provvedimento-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

18. Il Consorzio vigila e controlla sull'avvenuta esecuzione delle prescrizioni emanate per l'eliminazione dei pregiudizi provocati.

19. Nel caso in cui si accerti che le disposizioni Consortili non sono state eseguite nei termini fissati, il Consorzio avvertirà il contravventore che si procederà all'esecuzione forzata d'ufficio a sue spese; il Consorzio procederà all'esecuzione d'ufficio delle opere prescritte dopo l'infruttuoso decorso del termine di giorni sessanta dalla notifica dell'avviso.

20. Rimangono ferme le ipotesi di reato o di contravvenzione (e le relative sanzioni e procedure) previste da altre disposizioni e, in specie, dal R.D. 1775/1933 e dal d.lgs. 03/04/2006 n. 152 e relative modifiche ed integrazioni.

21. Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le disposizioni di procedura di cui alla Legge 24/11/1981 n. 689 e relative modifiche ed integrazioni.

17 RINVIO

1. Per tutto quanto non specificatamente stabilito nel presente Regolamento, valgono le disposizioni previste dal regolamento regionale 8 febbraio 2010, n° 3, e dalla L.R. 15 marzo 2016, n° 4 e relativi provvedimenti attuativi.

18 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per gli atti di assenso in essere, sino alla loro scadenza e per tutto il periodo che precede la comunicazione di rinnovo o di rideterminazione dei canoni, permangono le condizioni pattuite con il precedente atto. Gli atti di assenso in essere scaduti vengono invece rinnovati secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

2. Dalla data della loro scadenza, per gli atti di assenso in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, cessano le eventuali disposizioni in deroga al presente regolamento, trovando piena applicazione tutte le disposizioni del presente regolamento.

3. Alle autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, per le quali non era prevista una scadenza temporale, si applicano le disposizioni previste dal Regolamento relative alla scadenza, alla variazione e voltura del titolare.

~ ~ ~ - ~ ~ ~



Garda Chiese
consorzio di bonifica

REGOLAMENTO CONSORTILE DI POLIZIA IDRAULICA

Sommario

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione	
Art. 2 - Definizioni.....	
art. 3 - Rete consortile	
art. 4 - Fasce di rispetto	
Art. 5 - Attività vietate	
Art. 6 - Attività consentite – disposizioni generali.....	
Art. 7 - Attività consentite – disposizioni specifiche	
Art. 8 - Attività consentite - disposizioni particolari per gli scarichi	
Art. 9 - Attività consentite - disposizioni particolari per interventi sui salti idraulici	
Art. 10 - Attività consentite - disposizioni particolari per tombinature, coperture canali ed altre opere interferenti.....	
Art. 11 - Attività consentite - disposizioni particolari per Transiti veicolari e Ciclopeditoni	
Art. 12 - Attività consentite - disposizioni particolari per navigabilità, balneazione ed altri usi.	
Art. 13 - Ricollocazione e dismissione della Rete.....	
Art. 14 - Modalità e procedure per il rilascio dei provvedimenti di assenso.....	
Art. 15 - Modalità e procedure per il rilascio dei pareri	
Art. 16 - Contemporanea presentazione di domanda	
Art. 17 - Obblighi relativi al rilascio dei provvedimenti di assenso	
Art. 18 - Canoni e altri oneri	
Art. 19 - Durata, revoca e decadenza.....	
Art. 20 - Cessione, trasferimento e rinuncia	
Art. 21 – Subentro mortis causa, variazioni della ragione sociale	
Art. 22 –Rilascio d’ufficio degli atti di assenso.....	
Art. 23 – Rinnovo degli atti di assenso	
Art. 24 - Costituzione di servitù di passaggio.....	
Art. 25 - Esigenze idrauliche	
Art. 26 - Interventi ammissibili con procedure d’urgenza	
Art. 27 - Obblighi dei frontisti.....	
Art. 28 - Obblighi dei privati.....	

Art. 29 - Obblighi degli utenti del servizio irriguo	
Art. 30 – Vigilanza ed organizzazione dell’attività di polizia idraulica	
Art. 31 - Agente accertatore.....	
Art. 32 - Sanzioni	
Art. 33 – Procedura Sanzionatoria	
Art. 34 - Rinvio	
Art. 35 - Norme transitorie e finali.....	

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento viene emanato in attuazione di quanto disposto dall'articolo 15, comma 1 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 n. 3, "Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31", in applicazione degli artt. 80 e 85, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca, e sviluppo rurale", nonché della L. R. Lombardia 16 aprile 2014, n° 15 "Ratifica dell'intesa tra la Regione Lombardia e la Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni di tutela e vigilanza sui Consorzi di bonifica interregionali, nell'ambito della strategia interregionale del piano regionale di sviluppo" e della L. R. del Veneto 19 giugno 2014 n° 19. Lo stesso ha ad oggetto le disposizioni di polizia idraulica finalizzate alla:

- a) esecuzione e conservazione delle opere di bonifica ed irrigazione affidate in gestione al Consorzio di bonifica Garda Chiese;
- b) tutela e vigilanza del reticolo idrico di competenza dello stesso Ente;
- c) difesa delle fasce di rispetto, anche al fine di garantire la salvaguardia degli equilibri idrogeologici ed ambientali nonché la protezione dai rischi naturali;
- d) vigilanza delle opere di bonifica ed irrigazione di proprietà privata il cui funzionamento sia comunque strumentale al corretto esercizio delle attività di bonifica ed irrigazione eseguite dal Consorzio.

2. Il presente Regolamento si applica integralmente a tutta la rete consortile, compresi i corsi d'acqua posti in Voleggio sul Mincio (VR) individuati al primo comma lettera b) dell'articolo 5 dell'intesa interregionale approvata con le citate LL. RR. 15/2014 e 19/2014.

3. Il Consorzio di bonifica Garda Chiese, conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia nonché al presente Regolamento, si impegna ad assumere funzioni di gestione, manutenzione e polizia idraulica sui corsi inseriti nel reticolo consortile e, a tal scopo, adotta nei confronti degli interessati i provvedimenti necessari all'esecuzione ed alla manutenzione delle opere di bonifica di competenza privata.

4. Il presente Regolamento definisce le regole per l'uso del reticolo consortile, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti con i terzi interferenti.

5. Sarà data comunicazione alle Amministrazioni Comunali e Provinciali circa l'avvenuta approvazione del presente Regolamento, nonché di eventuali sue modifiche e/o integrazioni, affinché le stesse possano adeguare i propri strumenti urbanistici e regolamentari, riportando e segnalando opportunamente la rete consortile e le fasce di rispetto dei canali e prescrivendo, di conseguenza idonee misure di salvaguardia.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento, in conformità a quanto sancito dall'art. 2 del Regolamento Regionale n. 3/2010, si intende per:

- a) Consorzio di bonifica Garda Chiese (in seguito chiamato "Consorzio"): ente pubblico economico interregionale a carattere associativo, istituito ai sensi dell'art. 79 della l.r. 31/2008;

- b) polizia idraulica: attività, ai sensi dell'articolo 80 della l.r. 31/2008, di controllo e regolazione di competenza del Consorzio, da effettuare sugli interventi di gestione e trasformazione che interessano il reticolo idrico di sua spettanza nonché il suolo in fregio ai corpi idrici;
- c) reticolo consortile (anche abbreviato in "rete"): insieme del reticolo dei canali individuato dalla Regione Lombardia con D.G.R. n° 4229 del 23 ottobre 2015, allegato c) e successive modificazioni, e delle relative pertinenze attinenti al comprensorio di bonifica ed irrigazione, come definito all'art. 78 della citata l.r. 31/2008, comprensivo dei canali, delle opere idrauliche, delle servitù di acquedotto e delle pertinenze e fasce di rispetto, al quale si applica il presente Regolamento;
- d) autorità di polizia idraulica: il Consorzio che svolge il ruolo di polizia idraulica sul reticolo individuato alla lettera c) del presente comma;
- e) opere di bonifica e di irrigazione: le opere pubbliche definite i sensi art. 77 della l.r. 31/2008;
- f) alveo di un corso d'acqua: la porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere, muri d'argine a diretto contatto col flusso idrico e tombinature;
- g) distanza dai piedi dell'argine: la distanza dalle opere arginali e dalle scarpate morfologiche stabili. In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa;
- h) fascia di rispetto: porzione di terreno attigua ai canali all'interno della quale ogni attività è normata dal presente Regolamento;
- i) agente accertatore del Consorzio: soggetto adibito dal Consorzio a specifici compiti di sorveglianza e custodia delle opere di bonifica ed irrigue, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 1° febbraio 2012, n° 1;
- j) ditta: la persona fisica o giuridica che figura negli archivi catastali come possessore o titolare di un diritto reale sugli immobili;
- k) atto di assenso: provvedimento che, ai fini della Polizia Idraulica, autorizza l'esecuzione di opere. Il rilascio di un atto di assenso può avvenire tramite:
- k1) concessione: l'assenso viene rilasciato a titolo oneroso dal Consorzio per l'esecuzione di opere ed interventi, di cui all'art. 4 del r.r. 8 febbraio 2010 n. 3, riguardanti il reticolo dei canali appartenenti al demanio o al patrimonio consortile;
 - k2) autorizzazione: l'assenso viene rilasciato a titolo gratuito dal Consorzio per l'esecuzione di opere ed interventi di cui all'art. 4 r.r. 8 febbraio 2010 n. 3, che non comportino occupazioni o che insistano sui canali del reticolo il cui alveo sia di proprietà privata.
- l) parere idraulico: l'espressione di una valutazione di ordine esclusivamente tecnico, a contenuto non autorizzatorio, da parte del Consorzio su di una proposta progettuale di intervento su un corso d'acqua;
- m) frontista: proprietario di beni che confinano con la Rete;
- n) privato: qualunque persona, fisica o giuridica, di diritto pubblico o privato, che possa avere interessi, usi, vantaggi e benefici dalla Rete;

ART. 3 - RETE CONSORTILE

1. L'individuazione dei canali, delle condotte e delle altre opere idrauliche costituenti il reticolo idrico consortile, è definita, in via generale, dall'allegato C) alla d.g.r. della Lombardia 23 ottobre 2015 n° 4229 e s.m.i. ed in dettaglio dal Consiglio di Amministrazione, con appositi provvedimenti.
2. Il Consorzio cura la tenuta di un Catasto della Rete Consortile (di seguito "Catasto") anche tramite il Sistema regionale SIBITER ed eventuale apposito Sistema Informativo Territoriale (di seguito "SIT"). La mappa ed il catasto di tutta la rete vengono approvati e periodicamente, con cadenza almeno biennale, aggiornati con apposita delibera del Consiglio d'Amministrazione. Entro 180 giorni dall'approvazione del presente Regolamento sarà approvato il primo Catasto della rete.
3. Per ogni canale della rete consortile, nel Catasto, nel SIBITER e nell'eventuale SIT, dovranno risultare: l'individuazione cartografica, le fasce di rispetto, i punti di origine e di termine, gli eventuali vincoli d'uso specifici, il titolo da cui discende la gestione consortile e le modalità di gestione prevista. Possono, inoltre, essere implementate ulteriori informazioni in merito alla consistenza dei canali ed alla regimazione.
4. Il Consorzio cura la pubblicità del Catasto, del SIBITER e dell'eventuale SIT, rendendoli fruibili attraverso il proprio sito web, con le modalità previste in apposito regolamento.
5. Quando, a cura del Consorzio, nel territorio comprensoriale si realizzano nuovi canali e/o opere idrauliche, gli stessi, mediante l'aggiornamento del Catasto, del SIBITER e dell'eventuale SIT, entrano a far parte della Rete consortile soggetta al presente Regolamento.

6. Nella rete consortile possono entrare a far parte, previa apposita convenzione approvata da parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, anche canali privati e loro opere collegate, situati nel comprensorio, su richiesta dei legittimi proprietari o gestori.

ART. 4 - FASCE DI RISPETTO

1. Tutti i canali della rete consortile sono affiancati da fasce di rispetto atte a proteggerli, a permetterne lo sviluppo futuro, a garantirne una corretta manutenzione nonché a ridurre il rischio di eventuali danni accidentali, da qualsiasi causa dipendenti, dovuti all'acqua.
 2. Nelle fasce di rispetto vige il divieto di edificazione nel soprassuolo e nel sottosuolo, salvo quanto previsto dal presente Regolamento.
 3. Le fasce di rispetto sono in genere pari a 10 metri, riducibili a 5 metri per i canali minori e le condotte interrate. All'interno dei centri abitati e nei tratti tombinati, le fasce di rispetto sulla rete consortile, anche maggiori, possono ridursi a 5 metri.
Ove sussistano problematiche di natura idraulica, il Consorzio può prevedere specifiche fasce di rispetto più ampie relativamente a quelle indicate in precedenza.
 4. Le fasce di rispetto si estendono esternamente ad entrambe le sponde del canale e possono essere misurate dalla sommità della sponda incisa, dal piede arginale ovvero esternamente ai manufatti insistenti nei canali.
 5. I Comuni, nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, possono individuare fasce di rispetto più ampie rispetto a quelle individuate dal Consorzio, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 15 marzo 2016, n° 4.
 6. Nell'ambito del sistema delle aree protette il Piano Territoriale di coordinamento dei parchi regionali può prevedere misure più restrittive.
-

ART. 5 - ATTIVITÀ VIETATE

1. E' fatto assoluto divieto, nella rete o nelle fasce di rispetto, di:
 - a) realizzare fabbricati e/o costruzioni sia fuori terra che interrati;
 - b) mettere a dimora alberature - quali siepi o filari-, scavare, movimentare il terreno negli alvei, nelle scarpate, nelle sommità arginali e nelle zone di rispetto dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, per una distanza di almeno metri 4, salvo deroghe motivate per interventi di rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale;
 - c) occupare in qualunque modo o ridurre le aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
 - d) scaricare acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti da aree esterne o suscettibili di inquinamento;
 - e) aprire cave, temporanee o permanenti, che possano dar luogo a ristagni d'acqua, impaludamenti di terreni o, in ogni caso, alterare in qualunque modo il regime idraulico della bonifica stessa ovvero mettere a rischio la stabilità delle sponde dei canali;
 - f) realizzare qualunque opera atta ad alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini, le opere di difesa e loro accessori, tubazioni irrigue e manufatti attinenti; nonché qualunque intervento possa, anche indirettamente, degradare o danneggiare i corsi d'acqua;
 - g) ingombrare totalmente o parzialmente i luoghi col getto o caduta di materiale terroso, pietre, erbe, acque, rifiuti o altri materiali che possano, comunque, dar luogo a qualsiasi genere di inquinamento dell'acqua o danneggiamento del corso d'acqua;
 - h) depositare terre, o altro materiale, che, per una circostanza qualsiasi, possa essere trasportato e depositato, andando ad ingombrare la Rete o le fasce di rispetto; depositare il materiale come sopra definito, sul piano viabile delle strade di servizio nonché sulle loro pertinenze;
 - i) interrompere o impedire, in qualunque modo mediante la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale dei fossi e dei canali.
 2. Sono vietati, in assenza di uno specifico atto di assenso emanato dal Consorzio, i lavori, eseguiti sulla rete, ovvero nelle fasce di rispetto, che consistano in:
 - a) realizzazione di qualunque opera o nel posizionamento di una infrastruttura nell'alveo;
 - b) apertura di nuove bocche e punti di derivazione;
-

- c) realizzazione di canali e fossi nei terreni laterali ai corsi d'acqua nella fascia di rispetto di cui all'art. 4 e comunque a distanza minore della loro profondità, misurata dal piede esterno degli argini o dal ciglio superiore della riva incisa;
- d) manutenzione straordinaria di opere preesistenti all'interno della fascia di rispetto;
- e) esercizio della pesca, dell'allevamento pascolo degli animali;
- f) balneazione relativamente a tutta la rete, salve le disposizioni di cui all'art. 12, comma 3;
- g) utilizzo dei canali per attività sportive o dimostrative che comportino attività di nuoto o tuffo, canottaggio e simili;
- h) navigazione in tutti i corsi d'acqua del reticolo consortile.

3. Le edificazioni, o altre compromissioni delle fasce di rispetto, esistenti al momento dell'approvazione del presente Regolamento, se non già assentite, sono soggette alle procedure di cui all'art. 33 del presente Regolamento. Eventuali modifiche che interverranno su dette edificazioni e compromissioni, successivamente all'approvazione del presente Regolamento, dovranno essere compatibili con lo stesso. In tale evenienza non si potrà in alcun modo autorizzare l'aumento dei volumi, sia fuori terra che interrati, insistenti sul canale e fascia di rispetto, bensì la sola manutenzione straordinaria.

ART. 6 - ATTIVITÀ CONSENTITE – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3, su tutta la rete valgono le seguenti disposizioni generali:

- a) tutti gli interventi e le attività non devono ledere il valore idraulico, fruttivo e paesaggistico della rete consortile;
- b) l'intervento diretto da parte del Consorzio è sempre ammesso;
- c) la realizzazione di interventi da parte di terzi è ammessa nei limiti stabiliti dal presente Regolamento;
- d) le attività di terzi avvengono a totale rischio dei richiedenti, con manleva nei confronti del Consorzio, sia nella fase di attuazione che di esercizio, per le eventuali conseguenze dannose che le attività stesse possono avere sulla rete e su terzi;
- e) le attività di terzi sulla Rete Consortile sono sempre soggette ad atto di assenso da parte del Consorzio (concessione o autorizzazione);
- f) con l'atto di assenso i terzi si assumono la piena responsabilità per i danni eventualmente arrecati alla rete, alle persone, alle cose, o subiti dalle acque consortili in conseguenza dell'opera concessa;
- g) nell'atto di assenso sono definiti, quando dovuti, gli eventuali canoni e/o altri oneri connessi;
- h) gli interventi devono essere compatibili con le tipologie costruttive già presenti sul canale e con le eventuali direttive di coerenza progettuale definite dal Consorzio;

2. Il Consorzio può concedere la gratuità totale o parziale per attività senza fini di lucro, con finalità ambientali, culturali, sociali e sportive, qualora queste non comportino opere permanenti.

3. Nel rispetto dei principi stabiliti dal presente Regolamento e delle procedure approvative, rispetto alle quali il Consorzio conserva la totale discrezionalità tecnica, sono ammesse:

- a) la variazione o l'alterazione del percorso delle rete a condizione che non venga ridotta la capacità di portata nominale del corso d'acqua;
- b) la tombinatura e copertura della rete, esclusivamente nelle ipotesi in cui, ai sensi delle vigenti norme, ricorrano ragioni di tutela della pubblica incolumità certificati dall'autorità competente, ovvero per la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti;
- c) la realizzazione di attraversamenti con infrastrutture ed impianti, il loro parallelismo o la posa in subalveo in caso di comprovata necessità e impossibilità di diversa localizzazione, purché non lesive del valore della rete consortile;
- d) il transito su alzaie e banchine, nei limiti della stabilità e sicurezza delle opere idrauliche, a condizione che lo stesso sia compatibile con gli usi primari di gestione della rete e con gli altri usi già in essere, in particolare con gli usi irrigui;
- e) lo scarico di acque, purché lo stesso non generi peggioramento della qualità d'uso delle stesse nello specifico canale;
- f) lo sfruttamento ai fini di produzione di energia da fonte rinnovabile, subordinato all'obbligo di contribuire alle spese di gestione e manutenzione della rete interessata.

ART. 7 - ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. Sono soggetti a provvedimenti di assenso, rilasciati dal Consorzio, nella forma della concessione o dell'autorizzazione, le seguenti opere e interventi, collegati al reticolo idrico:
- a) variazione o alterazione di canali, argini, manufatti e di qualunque altra opera consorziale;
 - b) costruzione di ponti, passerelle, chiaviche, botti, sifoni, travate, acquedotti, fogne, elettrodotti, gasdotti, infrastrutture tecnologiche ed altri manufatti, attraverso o nei canali e strade di bonifica, nonché le loro modifiche, demolizioni e ricostruzioni;
 - c) derivazioni o prelievi di acqua dai canali consorziali, per usi diversi da quello agricolo, purché detti utilizzi siano preventivamente concessi ai sensi del r.r. 24 marzo 2006 n° 2 e del T.U. 11 dicembre 1933 n° 1775;
 - d) immissione nei canali consorziali di acque con mezzi artificiali, o comunque scarico di acque di rifiuto di opifici industriali e simili;
 - e) costruzione di rampe di ascesa ai corpi arginali, nonché carreggiate o sentieri sulle scarpate degli argini;
 - f) costruzione, in fascia di rispetto, di piste e strade per il transito sulle sommità arginali e sulle banchine della rete;
 - g) estrazione di terra, sabbia o altre materie dagli alvei dei canali consorziali;
 - h) realizzazione di recinzioni a carattere amovibile e provvisorio, a distanza non inferiore a metri 4 dal ciglio o dall'unglia esterna arginale, lasciando la fascia libera e sgombra da qualsiasi impedimento. Per recinzione amovibile si deve intendere quella realizzata con pali di sostegno semplicemente infissi nel terreno, senza opere murarie. In contesti urbanizzati è possibile realizzare recinzioni a distanza inferiore a metri 4 solo ed esclusivamente nel caso si dia continuità e si colleghino recinzioni, regolarmente assentite, poste sia a monte che a valle.
 - i) l'impianto dei pali amovibili e provvisori, semplicemente infissi nel terreno, senza opere murarie, costituenti testata di serre e tunnel mobili;
 - j) il taglio e lo sfalcio della vegetazione nascente sulle pertinenze consorziali, secondo le disposizioni dell'art. 20, della L.R. 15 marzo 2016, n° 4 e relativi provvedimenti attuativi;
 - k) la temporanea utilizzazione colturale di terreni di proprietà del Consorzio;
 - l) la posa di pali per illuminazione, cartelli indicatori e pubblicitari, salve le disposizioni in materia di tutela paesaggistica;
 - m) la posa di barriere e parapetti di protezione;
 - n) l'immissione nei canali irrigui consorziali di acque di pioggia e di scarico nel caso in cui, per lo stato dei luoghi ovvero per altri impedimenti di natura tecnica, risulti tecnicamente impossibile od economicamente insostenibile recapitarle altrove.

ART. 8 - ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI SCARICHI

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del Regolamento Regionale nr. 3/2010, l'immissione di acque di scarico può essere assentita solo se il richiedente abbia richiesto, ovvero ottenuto, anche ogni altra autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente in materia di tutela delle acque, nonché adottato tutte le misure, previste dalla legge, atte a prevenire l'inquinamento delle acque e quindi della Rete.
2. Le acque di pioggia possono essere assentite solo se ottemperanti ai limiti quantitativi previsti dalle normative vigenti.
3. Il Consorzio, per i tratti di Rete caratterizzati da criticità e sovraccarichi idraulici, può stabilire limiti quantitativi inferiori a quelli previsti dal precedente comma.
4. Il Consorzio, nell'ambito della propria discrezionalità tecnica, valuta l'ammissibilità dello scarico anche in base alle peculiarità e specificità del corso d'acqua interessato.
5. Qualora la portata da scaricare superi i limiti sopraindicati, si dovrà prevedere la laminazione, opportunamente dimensionata, ovvero la dispersione nel sottosuolo.
6. Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga preferibilmente nella medesima direzione del flusso e dovranno essere previsti, se necessari, accorgimenti tecnici ovvero opere, purché non interferenti con il regime idraulico della Rete, per evitare sia l'innescio di fenomeni erosivi nel corso d'acqua che il ritorno ed il rigurgito di acqua nella tubazione di scarico.
7. Il Consorzio può chiedere periodicamente il controllo sulla qualità e quantità delle acque scaricate, con costi a carico del richiedente.

ART. 9 - ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER INTERVENTI SUI SALT I DRAULICI

1. Sia gli impianti esistenti che quelli di nuova realizzazione non possono compromettere, ovvero aggravare, l'esercizio idraulico della Rete.
2. Non è in genere ammessa la realizzazione di impianti in alveo. Potranno essere assentiti solo se verrà rigorosamente dimostrata l'assenza di rischi idraulici e /o di aggravii gestionali in capo al Consorzio.
3. Gli utenti titolari di usi di forza idraulica, fatte salve specifiche ulteriori prescrizioni stabilite negli eventuali atti convenzionali, devono provvedere alla costante pulizia e rimozione di erbe e qualsiasi materiale galleggiante che venga trattenuto nel tratto di canale posto a monte dei loro opifici, qualora gli stessi non derivino dagli sfalci eseguiti dal Consorzio.
4. Gli utenti stessi debbono provvedere alla pulizia del tratto di canale interessato dal rigurgito dell'opificio.
5. Durante le operazioni di pulizia dei canali, i titolari di usi di forza idraulica posti sui canali consorziali hanno l'obbligo di lasciar passare, per i loro vasi morti o scaricatori, le erbe discendenti, prestando anche aiuto alle maestranze consorziali per facilitare il passaggio delle stesse. Per dette operazioni potrà anche essere richiesta la momentanea sospensione del servizio, con abbassamento delle acque di monte e quanto altro occorra per favorire dette operazioni senza che ciò comporti richiesta di risarcimento per mancata o ridotta produzione idroelettrica.

**ART. 10 - ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER TOMBINATURE, COPERTURE
CANALI ED ALTRE OPERE INTERFERENTI**

1. La tombinatura o copertura dei canali è consentita nei limiti di legge e non deve mai ridurre la capacità di portata nominale del corso d'acqua a piene rive e deve assicurare idonei franchi di sicurezza.
2. Sui canali che svolgono funzione idraulica, sia esclusiva che prevalente, non sono ammessi di norma manufatti sifonati ovvero sotto livelletta.
3. La tombinatura o copertura finalizzata alla realizzazione di accessi ciclopedonali o carrabili di lunghezza inferiore a m. 15,00, non è assoggettata alla presentazione della certificazione delle ragioni di tutela della pubblica incolumità. In tutti gli altri casi debbono essere soddisfatte le condizioni di cui alla lettera b) del comma 3 all'art. 6 del presente Regolamento.
4. Ai fini della salvaguardia idraulica dei tratti tombinati e coperti, il Consorzio può prescrivere la realizzazione di dispositivi di protezione ovvero di by-pass.
5. Il richiedente, ovvero chi utilizza il soprasuolo derivante dalla tombinatura e copertura, è tenuto alla sorveglianza, manutenzione ordinaria e straordinaria nonché pulizia dei tratti tombinati e coperti. È altresì tenuto alla rimozione e smaltimento del materiale fluitato dalla corrente che dovesse depositarsi innanzi ai manufatti realizzati, ovvero alle griglie di protezione.
6. La realizzazione di opere lungo la rete consortile, sia in attraversamento che in parallelismo, deve sempre salvaguardare la continuità di transito dei mezzi da lavoro lungo i canali, e relative pertinenze, e non deve pregiudicare la possibilità di modifica delle sponde e degli argini.
7. Tutti gli attraversamenti aerei con reti tecnologiche sono ammessi ~~solo~~ in caso di problematiche tecniche dipendenti dallo stato dei luoghi o dettate da norme di legge e non risolvibili con diverse soluzioni progettuali. Tali attraversamenti sono ammessi in sovrappasso quando annegati o ancorati direttamente a manufatti esistenti ovvero quando, debitamente protetti, assicurino un franco, dalla sommità del ciglio spondale, atto al transito dei mezzi d'opera e comunque non inferiore a m 3,00.
8. Le reti tecnologiche interraste (gas, fognatura, acqua, telecomunicazioni, elettrodotti, ecc.), posate in parallelismo alla rete ovvero in alveo, dovranno essere poste a quota inferiore a quella raggiungibile con le lavorazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e dovranno essere adeguatamente protette ed opportunamente segnalate. Le prescrizioni sono stabilite con l'atto di assenso.

**ART. 11 - ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER TRANSITI VEICOLARI E
CICLOPEDONALI**

1. Le strade di servizio del Consorzio lungo la Rete, individuate nel Catasto e nel SIT, le banchine, le sommità arginali e le fasce di rispetto, servono alla manutenzione della rete idraulica ed al passaggio dei mezzi consortili o autorizzati.

2. Sulle strade di servizio del Consorzio è vietato il transito pedonale, ciclopeditone e con mezzi motorizzati, salvo specifica autorizzazione.
3. Le strade di servizio del Consorzio aventi anche funzione di viabilità ordinaria, regolata dal Codice della strada, possono essere concesse solo agli Enti Pubblici con obbligo a loro carico di adeguare l'infrastruttura alle norme vigenti e di curarne la vigilanza. Gli enti concessionari non possono limitare il passaggio dei mezzi consortili per le attività connesse alla gestione e manutenzione del canale, senza accordo preventivo col Consorzio.
4. Il limite di velocità su tutte le strade di servizio del Consorzio non utilizzate per la viabilità ordinaria è di 15 km orari. Sulle alzaie date in concessione valgono i limiti stabiliti dagli enti responsabili.
5. Su tutte le strade di servizio del Consorzio date in concessione, sono segnalati i pericoli esistenti per tutti coloro che le percorrono. In particolare sarà indicata la mancanza di specifiche protezioni, la presenza di possibili lavori in corso e di mezzi circolanti nelle due direzioni, le dimensioni ridotte della strada, il possibile fondo sconnesso e la presenza di acqua alta e veloce.
6. La definizione delle modalità di percorribilità delle alzaie e la segnalazione specifica sono definiti con provvedimento del Consorzio stesso. Il posizionamento della segnaletica è posto in capo ai concessionari, con i modelli definiti nell'atto di concessione.

ART. 12 - ATTIVITÀ CONSENTITE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER NAVIGABILITÀ, BALNEAZIONE ED ALTRI USI.

1. L'uso irriguo, ambientale, industriale ed energetico delle acque è regolato con gli appositi regolamenti o provvedimenti consortili. Gli altri usi fruitivi seguono le norme del presente Regolamento, salvaguardando gli usi primari citati.
2. La Rete non è navigabile. Sono ammessi i soli mezzi del Consorzio per la manutenzione dei canali.
3. Su tutta la rete è vigente il divieto di balneazione, salvo specifici atti autorizzativi per iniziative puntuali, rilasciate dal Consorzio. Negli atti di assenso sono definite le responsabilità degli organizzatori ed eventuali oneri a loro carico.
4. Su tutta la rete è vigente il divieto di pesca, di allevamento e di pascolo, salvo specifici atti autorizzativi per iniziative puntuali, rilasciate dal Consorzio. Negli atti di assenso sono definite le responsabilità dei richiedenti ed eventuali oneri a loro carico. La concessione dei diritti riservati di pesca è regolata da apposito atto e può avvenire solo a favore di associazioni sportive.
5. Per eventuali ulteriori utilizzi della Rete, non normati in precedenza, il Consorzio valuterà la fattibilità e la compatibilità degli stessi con l'esercizio della Rete e, se ritenuti ammissibili, emetterà atti di assenso con specifiche prescrizioni tecniche e di esercizio, fissando gli oneri ed obblighi in capo ai soggetti richiedenti.

ART. 13 - RICOLLOCAZIONE E DISMISSIONE DELLA RETE

1. Il Consorzio, mediante provvedimento del Consiglio di Amministrazione, può decidere la dismissione di parte della rete di proprietà consortile con contestuale aggiornamento del Catasto e del SIBITER, nei seguenti casi:
 - a) sottensione idraulica tramite altre opere;
 - b) spostamento della rete;
 - c) rete dismessa da oltre 20 anni per la quale si è valutata la non opportunità di ripristino.
2. Terzi interessati possono presentare richiesta di dismissione della rete consortile mediante stipula di atto di convenzione che definisca la titolarità della rete dismessa, nel rispetto del presente Regolamento, previo eventuale indennizzo al Consorzio a carico del richiedente. Qualora la richiesta di dismissione sia conseguente allo spostamento della rete, dovrà dapprima esserne valutata la fattibilità tecnica.
3. Le modalità per la valorizzazione economica delle aree risultanti dalle dismissioni vengono stabilite dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, tenuto conto della destinazione urbanistica del contesto ove si colloca il sedime da dismettere, desumibile dagli strumenti di programmazione urbanistica del comune interessato.

4. Qualora il richiedente necessiti di atto formale per la cessione delle aree dismesse ovvero per l'estinzione della servitù di acquedotto e la sua trascrizione nei registri immobiliari, tutti gli oneri e le relative incombenze saranno a suo esclusivo carico.

5. La dismissione di canali affidati al Consorzio può avvenire solo con decisione del titolare del canale stesso. Il Consorzio provvede in questo caso solo ad istruire le proposte, ad esprimere parere tecnico e a definire i valori eventualmente da indennizzare al proprietario.

ART. 14 - MODALITÀ E PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI DI ASSENSO

1. Chiunque intenda eseguire opere che possano formare oggetto di provvedimento di assenso da parte del Consorzio, deve farne regolare domanda in competente bollo, utilizzando la apposita modulistica scaricabile dal sito web dell'Ente. Qualora il Consorzio sviluppi una propria piattaforma web di presentazione delle istanze di Polizia Idraulica, ovvero aderisca a piattaforme già esistenti, le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica.

2. La domanda, corredata della attestazione del pagamento degli oneri istruttori, deve contenere:

- l'indicazione dell'opera di bonifica interessata;
- la località, catastalmente individuata, in cui si intendono eseguire le opere;
- la documentazione tecnica, sia su supporto cartaceo che in formato digitale non modificabile, atta a descrivere dettagliatamente le opere che si intendono realizzare, completa del rilievo dello stato di fatto, dei disegni delle opere stesse, del profilo idraulico, della quantificazione economica, della relazione tecnica ed idraulica, laddove previste dalla modulistica stabilita per ogni tipologia di intervento, firmati da un tecnico abilitato qualora previsto dalla normativa vigente.

3. La documentazione deve essere riferita a tutte le opere in progetto che interferiscono con la rete consortile, comprese pertinenze, accessori e fasce di rispetto.

4. La competenza in merito alle procedure nonché alla individuazione e valutazione della modulistica e della documentazione tecnica, necessarie per il rilascio dei provvedimenti di assenso, è in capo al dirigente competente del Consorzio.

5. Il Consorzio, verificata la completezza e l'istruibilità dell'istanza, entro 14 giorni dalla ricezione, fornisce comunicazioni all'interessato circa il nominativo del Responsabile del Procedimento, del funzionario istruttore, dei tempi di conclusione e di ogni altra informazione prevista nei casi di avvio del procedimento. Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento regionale nr. 3/2010, entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, previo esame dei dati, delle indicazioni contenute nell'istanza e delle risultanze dei sopralluoghi, conclude l'istruttoria e comunica l'accoglimento della richiesta ovvero la proposta di diniego motivato. Per istanze particolarmente complesse, riguardanti una pluralità di interferenze con la Rete, il Dirigente competente, può stabilire, motivandola, una proroga del periodo istruttorio sino a 180 giorni.

6. Nel caso risultino necessarie integrazioni all'istanza, il termine di 60 giorni (ovvero di 180 giorni per le istanze particolarmente complesse) sarà riferito alla data di presentazione dell'ultima documentazione integrativa richiesta.

7. Ultimata positivamente l'istruttoria, il Consorzio:

- comunica al richiedente l'esito della stessa;
- trasmette il disciplinare che contiene i canoni, gli eventuali oneri addizionali, le eventuali cauzioni, le modalità di pagamento delle somme richieste, le prescrizioni tecniche, idrauliche ed amministrative per la realizzazione ed esercizio dell'opera, la durata, gli eventuali obblighi di registrazione, l'eventuale collaudo idraulico delle opere.

8. Il disciplinare, viene inviato al richiedente per acquisirne la sottoscrizione e la conseguente accettazione incondizionata del contenuto dello stesso. Mediante la sottoscrizione, inoltre, l'istante assume oneri e responsabilità conseguenti all'attività oggetto dell'atto di assenso e al riguardo, se necessario, rilascia apposita garanzia.

9. In seguito il dirigente competente:

- prende atto della avvenuta sottoscrizione e registrazione, qualora prescritta in termine fisso e non solo in caso d'uso, del disciplinare di concessione;
- verifica l'avvenuto versamento delle somme richieste nonché il deposito delle eventuali garanzie considerate necessarie;
- emette il provvedimento di assenso, nella forma della determinazione dirigenziale o altro provvedimento equipollente, mediante il quale autorizza l'esecuzione ed il successivo esercizio di quanto assentito.

10. Nel caso in cui non intenda emettere provvedimento di assenso, il dirigente competente, dopo aver trasmesso all'istante comunicazione di proposta di diniego, consente allo stesso di depositare eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui le predette controdeduzioni non vengano accolte, il dirigente competente emette provvedimento motivato di diniego nella forma della determinazione dirigenziale o di altro provvedimento equipollente.

11. E' ammessa la contestuale sottoscrizione del disciplinare e del provvedimento di assenso in unico documento.

12. Gli atti ed i fatti eseguiti senza aver ottenuto il preventivo provvedimento di assenso assumono il carattere di abusività e, pertanto, si procederà contro i trasgressori nei termini previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

13. I provvedimenti di assenso, sono soggetti a registrazione in termine fisso o in caso d'uso secondo le disposizioni di legge. Le spese di registrazione e di bollo saranno a carico della parte richiedente.

14. Qualora l'atto di assenso necessiti di trascrizione nei registri immobiliari, tutti gli oneri e incombenze sono a carico del richiedente.

15. Nel caso in cui l'istanza venga presentata da gestori di servizi di pubblica utilità o da amministrazioni pubbliche, il Consorzio potrà prevedere, in luogo del provvedimento di assenso rilasciato dal dirigente competente, specifiche convenzioni che, nell'ambito di un quadro disciplinare generale, prevedano procedure semplificate per l'istruzione delle nuove domande e per l'adeguamento dei canoni di concessione.

16. Per interventi di particolare complessità ed importanza, su segnalazione ovvero richiesta del Dirigente competente, è fatta salva la possibilità di deliberazione di indirizzo da parte del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo del Consorzio.

ART. 15 - MODALITÀ E PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI PARERI

1. Il parere non costituisce atto di assenso ma:

- esprime esclusivamente valutazioni in ordine alla fattibilità tecnica, idraulica e gestionale delle opere;
- impone, a seconda della tipologia dell'opera, prescrizioni tecniche, idrauliche e gestionali secondo quanto previsto dal presente Regolamento, che dovranno essere recepite nei livelli di progettazione successiva;
- preannuncia le eventuali prescrizioni amministrative a cui saranno eventualmente assoggettate le opere in progetto se successivamente assentite;
- fornisce le indicazioni per ottenere l'eventuale successivo atto di assenso.

2. Il Consorzio, verificata la completezza e l'istruibilità della richiesta di parere, entro 14 giorni dalla ricezione della stessa, comunica all'interessato il nominativo del Responsabile del Procedimento, del tecnico istruttore, dei tempi di conclusione e ogni altra informazione prevista nei casi di avvio del procedimento. Entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, previo esame dei dati, delle indicazioni in essa contenute e delle risultanze dei sopralluoghi, conclude l'istruttoria ed emette il parere. La modulistica per il rilascio del nulla osta, la documentazione necessaria e le modalità mediante le quali viene condotta l'istruttoria vengono definite dal dirigente competente.

3. Nel caso risultino necessarie integrazioni il termine di 60 giorni sarà riferito alla data di presentazione dell'ultima documentazione integrativa richiesta.

4. L'espressione di pareri nell'ambito di procedimenti incardinati presso le amministrazioni territoriali (stato, regioni, province, comuni, ATO), vengono emessi dal Consorzio, nei tempi e con le modalità stabilite dall'Amministrazione procedente e dalle norme vigenti. In tali procedimenti il Consorzio, non autorizza l'esecuzione delle opere, ma dà le indicazioni in merito al rilascio del provvedimento di assenso ai sensi delle norme vigenti e del presente Regolamento.

5. L'espressione dei pareri ai sensi del comma 114 quinquies dell'art. 3 della L. R. 5 gennaio 2000, n° 1 e successive modifiche avviene nel termine di giorni trenta dalla richiesta dell'autorità idraulica procedente.

ART. 16 - CONTEMPORANEA PRESENTAZIONE DI DOMANDA

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Regolamento Regionale nr. 3/2010, i provvedimenti di assenso sono rilasciati, con preferenza rispetto ai privati, ad enti locali, enti pubblici, comitati, associazioni, per finalità di

tutela ambientale e per la realizzazione di interventi di recupero o valorizzazione finalizzati anche alla fruizione pubblica.

2. Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento Regionale, nell'eventualità di domande di permesso presentate contemporaneamente da due o più ditte per lo stesso oggetto può essere considerato titolo preferenziale l'essere proprietario del terreno frontista all'opera di bonifica interessata al rilascio del permesso.

3. Qualora per lo stesso oggetto vengano presentate istanze contemporaneamente, da due o più ditte, potrà essere considerata titolo preferenziale la valutazione tecnico-discrezionale del Consorzio e, in subordine, anche la tempistica con la quale sono state presentate le istanze.

ART. 17 - OBBLIGHI RELATIVI AL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI DI ASSENSO

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 7 del Regolamento Regionale, tutte le spese d'istruttoria relative al rilascio del provvedimento d'assenso sono determinate dal Consorzio ed a carico del richiedente.

2. Per le istanze relative alla realizzazione di opere, il richiedente è tenuto al versamento di un deposito cauzionale, a garanzia della regolare esecuzione dei lavori ed a copertura degli eventuali danni arrecati al patrimonio del Consorzio, del valore non inferiore a € 1.000,00. Tale deposito, che potrà essere sostituito anche da idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a prima chiamata, dovrà rimanere versato per tutta la durata di esecuzione dei lavori. Lo svincolo del predetto deposito cauzionale avverrà dopo il collaudo idraulico delle opere, ovvero dopo la verifica della conformità delle opere con quanto assentito.

3. L'efficacia del provvedimento di assenso è subordinata al versamento da parte del richiedente di un canone annuo, laddove previsto, il cui importo sarà periodicamente aggiornato con riferimento all'indice ISTAT.

4. Tutti i lavori devono essere eseguiti a cura e spese del richiedente, il quale è il solo responsabile, agli effetti di legge, della buona esecuzione degli stessi e di ogni altra opera accessoria. Qualora il titolare del provvedimento d'assenso non si attenga, nell'esecuzione dei lavori, alle modalità previste dal provvedimento stesso, o non ripristini il canale alla scadenza dell'atto di assenso, il Consorzio provvederà d'ufficio all'esecuzione degli interventi secondo le modalità previste in seguito, addebitando le relative spese all'interessato, ovvero rivalendosi sulle garanzie prestate.

5. In caso di inadempienza circa gli obblighi derivanti dal provvedimento d'assenso, il Consorzio pronuncerà la decadenza dello stesso, fatta salva ogni azione da parte del Consorzio stesso per quanto eventualmente dovuto dal richiedente, a qualsiasi titolo, in dipendenza dal provvedimento e dalle inadempienze riscontrate.

6. Il richiedente, in conformità a quanto disposto dal comma 9 dell'art. 7 del Regolamento Regionale nr. 3/2010, ha l'obbligo di:

- a) comunicare al Consorzio la data di inizio e fine dei lavori;
- b) concordare preventivamente con l'ufficio tecnico del Consorzio i lavori ed eseguire gli stessi in conformità agli elaborati tecnici approvati dall'Ente;
- c) concordare eventuali varianti ai lavori con il Consorzio, ottenendo prima di eseguirle, l'assenso da parte dello stesso;
- d) osservare tutte le prescrizioni tecniche particolari fissate dal Consorzio;
- e) richiedere il collaudo o la verifica della conformità delle opere laddove previsto;
- f) richiedere lo svincolo delle garanzie richieste.

7. È vietata ogni forma di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, dell'uso e del godimento dei provvedimenti di assenso rilasciati, senza il preventivo benestare del Consorzio.

8. La inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate nel provvedimento d'assenso comporta la decadenza dello stesso e la perdita del deposito cauzionale.

9. Ai dipendenti ed agli incaricati del Consorzio deve, in qualunque momento, essere consentito e reso possibile l'accesso, anche con mezzi meccanici, alle proprietà private interessate alle opere ed ai lavori oggetto del provvedimento d'assenso, affinché possano effettuare ogni accertamento ed intervento ritenuti necessari.

10. Il provvedimento d'assenso è rilasciato fatti salvi gli eventuali diritti di terzi.

11. Il titolare del provvedimento di assenso, sia nell'eseguire l'opera, sia nel compiere operazioni ad essa comunque connesse, non deve arrecare danni ai beni od alle pertinenze demaniali o consorziali. In caso contrario, è tenuto ad eseguire, a proprie spese e nel termine stabilito, tutti i lavori che il Consorzio ritenga di dover imporre a riparazione dei danni suddetti.

ART. 18 - CANONI E ALTRI ONERI

1. I canoni di Polizia Idraulica applicati alla Rete consortile sono fissati dal Consiglio di Amministrazione secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L.R. 15 marzo 2016, n° 4. In attesa di determinazioni si applica la tabella allegato F) alla D.G.R. 23 ottobre 2015, n° 4229 e successive modificazioni.
2. Nei casi di canoni non individuati, spetterà al Dirigente competente all'emissione del provvedimento finale effettuare la quantificazione degli stessi secondo i criteri regionali di cui al comma 1. La sopracitata quantificazione dovrà essere effettuata, valutata la tipicità del caso in questione, tenendo in considerazione i canoni precedentemente applicati a fattispecie similari.
3. Per quanto riguarda gli scarichi in corso d'acqua consortile, oltre al canone per occupazione di area, si applicano i contributi previsti dal Piano di Classifica del Consorzio.
4. Ad ogni atto di assenso possono essere applicati oneri aggiuntivi pari all'aggravio dei costi subiti dal Consorzio nell'esercizio della Rete ed ai minori introiti generati dalla realizzazione dell'opera assentita.
5. Le spese di istruttoria e controllo devono essere versate dal Richiedente al momento della presentazione dell'istanza e comunque entro trenta giorni dalla presentazione della stessa a pena di improcedibilità.
6. Le spese d'istruttoria e controllo vengono richieste a titolo di parziale ristoro dei costi sostenuti per la stesura e predisposizione degli atti, per i sopralluoghi, per la verifica, il controllo ed il collaudo dei lavori.
7. Le spese di istruttoria e controllo per ogni istanza di assenso sono determinate con un minimo di € 100,00 (cento/00) ed un massimo di € 1.000 (mille/00). Il Consiglio di Amministrazione può aggiornare l'importo delle spese istruttorie in sede di deliberazione annuale del bilancio, dettando altresì criteri per la graduazione di tali spese.
8. Nel caso di realizzazioni di grandi infrastrutture, che influiscano in modo considerevole sulle attività e sulla rete consortile, le spese di istruttoria e controllo sono definite con apposite convenzioni approvate dal Consiglio d'Amministrazione e sono calcolate comprendendo tutte le attività di verifica dei progetti fattibilità, definitivi ed esecutivi, oltre che l'esecuzione dei lavori, al fine di verificare che le scelte tecniche progettuali non compromettano il valore idraulico, fruitivo e paesaggistico della rete.
9. Gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo sono soggetti a rivalutazione annua sulla base dell'aumento del costo della vita come rilevato dall'indice ISTAT. L'importo di cui al comma 3 del presente articolo viene invece rideterminato annualmente secondo le regole stabilite dal Piano di Classifica del Consorzio.

ART. 19 - DURATA, REVOCA E DECADENZA

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del Regolamento Regionale n. 3/2010, l'atto di assenso è rilasciato per una durata non superiore a 19 (diciannove) anni ed è rinnovabile.
2. La durata dell'autorizzazione è funzionale allo svolgimento delle azioni autorizzate, ma non può, in ogni caso, essere superiore a diciannove anni.
3. La validità dei provvedimenti di assenso cessa per:
 - a) scadenza del periodo indicato nel provvedimento;
 - b) pronuncia di decadenza o revoca da parte del Consorzio;
 - c) rinuncia da parte del richiedente.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento di assenso può essere revocato dal Consorzio in qualsiasi momento. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, il Consorzio non ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.
5. La pronuncia di decadenza interviene nei seguenti casi:
 - a) mancata esecuzione dei lavori nei termini indicati, salvo proroghe concesse;
 - b) mutamento nella destinazione delle attività ivi previste;
 - c) omesso pagamento di una rata del canone, previa diffida ad adempire con termine non inferiore a giorni 30;
 - d) abusiva sostituzione di altri nel godimento del provvedimento di assenso;
 - e) inosservanza degli obblighi derivanti dal provvedimento di assenso o imposti da norme e/o regolamenti;

- f) deperimento dell'opera concessa con contestuale ripristino dello status quo-ante;
- g) esigenze idrauliche.

6. Nei casi di revoca, decadenza o rinuncia del provvedimento di assenso, il soggetto autorizzato, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 del Regolamento Regionale n° 3/2010, ha l'obbligo di sgomberare, a sua cura e spese, i beni presenti nella struttura.

7. In caso di inottemperanza il Consorzio stesso provvederà alle attività di sgombero, con rivalsa sulla cauzione versata o mediante iscrizione a ruolo dei relativi oneri, comprensivi delle spese tecniche e amministrative.

ART. 20 - CESSIONE, TRASFERIMENTO E RINUNCIA

1. Il titolare di un atto di assenso non può cedere ad altri, né in tutto né in parte, l'atto stesso senza averne ottenuta autorizzazione esplicita da parte del Consorzio. Gli oneri per la voltura e la conseguente registrazione sono in capo al nuovo titolare dell'atto di assenso.

2. Le cessioni fatte in difformità del precedente comma sono nulle e producono, per espresso patto contrattuale, la decadenza, per colpa, dell'atto di assenso nei confronti dell'originario titolare.

3. In caso di rinuncia da parte del titolare, quest'ultimo è comunque tenuto al pagamento dei canoni concessori ed oneri per l'intero anno corrispondente al provvedimento di rinuncia nonché ad ottemperare all'obbligo di ripristino fatta salva, da parte del Consorzio, l'eventuale opportunità di mantenere in essere l'opera.

4. La voltura di un atto di assenso deve essere richiesta congiuntamente dal titolare del provvedimento e dell'eventuale soggetto subentrante.

5. Nell'ipotesi in cui al titolare originario subentrino una pluralità di soggetti, nell'istanza dovranno essere comunicate le quote di subentro di ciascun soggetto.

6. Nel caso uno o più contribuenti non sottoscrivano il disciplinare, l'originario concessionario sarà obbligato per la parte non trasferita, salva la procedura dell'art. 22.

7. La voltura dell'atto di assenso non modifica le originarie condizioni tecniche, economiche ed amministrative, salvo diversa valutazione da parte del Consorzio.

ART. 21 – SUBENTRO MORTIS CAUSA, VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE

1. In caso di morte del titolare dell'atto di assenso, laddove gli eredi siano in numero superiore ad uno, sarà facoltà di ogni singolo erede richiedere, entro 180 giorni dal decesso, il subentro e la voltura a proprio nome dell'atto di assenso.

2. Per le persone giuridiche, in caso di fusione ovvero incorporazione, la nuova società ovvero quella incorporante, subentra d'ufficio nella titolarità dell'atto di assenso. È facoltà comunque del nuovo soggetto giuridico richiedere, entro 180 giorni, il subentro e la voltura a proprio nome del predetto atto di assenso.

3. Il Consorzio, qualora accerti la venuta meno dell'originario titolare, comunica agli eredi, ovvero alla società nuova o incorporante, il subentro nella titolarità dell'atto di assenso.

4. Se il Consorzio ritiene opportuno non confermare il subentro, pronuncia con atto motivato la decadenza dell'atto di assenso.

5. Gli eredi, ovvero la società nuova per fusione o incorporazione, in pendenza di valido atto di assenso, rispondono dei canoni non pagati ma dovuti dal defunto o dalla società incorporata o dalla quale ha origine la fusione e, nei confronti degli stessi, si potrà avanzare, in caso di decadenza dell'atto di assenso, richiesta, con oneri a loro carico, di riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

6) La variazione della ragione sociale, comunicata dal concessionario o rilevata dal consorzio tramite accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, di una persona giuridica titolare di atto di assenso comporta l'aggiornamento d'ufficio dell'atto stesso.

ART. 22 –RILASCIO D'UFFICIO DEGLI ATTI DI ASSENSO

1. Il Consorzio può disporre, previa valutazione dell'eventualità di non richiedere la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, l'emissione d'ufficio di un atto di assenso nei seguenti casi:

- a) il titolare di un atto di assenso scaduto non ha richiesto il rilascio di uno nuovo atto di assenso;
-

- b) nel caso di persone giuridiche, il titolare di un atto è fallito, ed al termine della procedura fallimentare il patrimonio è passato a nuovi soggetti;
- c) per un'opera, assentita in passato, ma mai regolarizzata con un atto di assenso;
- d) per un'opera esistente alla data di adozione del presente Regolamento, mai assentita, ma compatibile idraulicamente, tecnicamente e con l'esercizio della Rete;
- e) nei subentri in un atto di assenso di una pluralità di soggetti, nel caso che i subentranti, o taluni di essi, non richiedano la voltura ovvero non sottoscrivono gli atti conseguenti.
2. Il Consorzio individua il titolare che oggettivamente, sulla base delle risultanze catastali e di fatto, utilizza, anche non esclusivamente, una fattispecie di opera di cui al precedente comma e, mediante comunicazione di diffida, intima allo stesso di presentare, entro 30 giorni dalla ricezione della diffida stessa, istanza di rilascio di atto di assenso nonché ogni documentazione idonea ad accertare eventuali altri utilizzatori.
3. Se il soggetto individuato al comma 2. del presente articolo non ottempera alla predetta diffida, il Consorzio trasmette comunque il disciplinare, redatto ai sensi del comma 7 dell'art. 14 del presente Regolamento. Successivamente il Dirigente Competente emette di provvedimento di assenso e provvede alla notifica dello stesso, con le modalità previste dalla legge, al soggetto individuato come titolare.

ART. 23 - RINNOVO DEGLI ATTI DI ASSENSO

1. L'atto di assenso può essere rinnovato, previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto titolare, almeno 6 mesi prima della data di scadenza. Al richiedente il rinnovo non vengono imputate spese di istruttoria, ma unicamente gli oneri di registrazione, laddove necessari.
2. Il Consorzio, preventivamente al rilascio del provvedimento di rinnovo, agisce con le seguenti modalità:
- a) verifica lo stato di consistenza delle opere e la loro corrispondenza con quanto a suo tempo assentito;
- b) in caso l'attività di verifica si concluda positivamente, trasmette il nuovo disciplinare aggiornato ai fini della sua sottoscrizione e conseguente accettazione;
3. A seguito delle predette attività preliminari il Responsabile del procedimento:
- verifica il versamento delle somme richieste ed il deposito delle eventuali garanzie richieste;
 - verifica l'avvenuta sottoscrizione e registrazione del disciplinare di concessione;
 - trasmette al dirigente competente per la sottoscrizione il provvedimento di rinnovo, nella forma della determinazione dirigenziale ovvero altro provvedimento equipollente, che autorizza il mantenimento e l'esercizio di quanto assentito.
4. Qualora la verifica di cui alla lettera a) del precedente comma rilevasse una non conformità, il Consorzio richiede la presentazione del rilievo dello stato di fatto e verifica la compatibilità delle opere con l'esercizio e gestione della Rete. Qualora le stesse venissero giudicate non compatibili il Consorzio chiede al titolare dell'atto di assenso in scadenza l'adeguamento delle opere.
5. Le procedure previste ai punti 2., 3. e 4. debbono trovare compimento entro la scadenza dell'atto di assenso.
6. Qualora il titolare di un atto di assenso non provveda a richiederne il rinnovo entro i tempi previsti dal comma 1 del presente articolo, ovvero lo richieda successivamente alla data di scadenza, il Consorzio istruisce la richiesta come una nuova istanza di assenso.
7. Nel verificarsi dell'evenienza di cui al precedente comma 6. il richiedente dovrà:
- a) corrispondere il canone e gli oneri accessori, laddove previsti, per il periodo compreso tra la data di scadenza dell'originario atto e la data di emissione del nuovo atto;
- b) versare le spese istruttorie.

ART. 24 - COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI PASSAGGIO

1. Salva l'applicazione dell'art. 25 della L.R. 15 marzo 2016, n. 4, in materia di costituzione delle servitù idrauliche, le occupazioni ed i vincoli di cui ai successivi commi del presente articolo, si costituiscono nei modi stabiliti dalla legge, e danno diritto ai consorziati ad un'indennità la cui determinazione spetta al Dirigente su proposta del responsabile del procedimento..
2. Il Consorzio ha la facoltà di costituire, laddove non già esistente, una servitù di passaggio pedonale e/o carraio, da esercitarsi su una fascia di ml. 5,00 a lato del corso d'acqua, anche con mezzi meccanici cingolati,

per l'esercizio delle attività di bonifica ed irrigazione, nonché per il deposito dei materiali necessari a risagomature o derivati da dette operazioni.

3. Inoltre su tutti i terreni ricadenti nel perimetro consortile, il Consorzio, ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, ha la facoltà di:

- a) occupare permanentemente o temporaneamente i terreni consorziati per la costruzione di nuove opere e per la sistemazione e/o manutenzione di quelle esistenti e delle relative pertinenze, secondo le procedure di legge;
 - b) utilizzare fossi e cavi, non già individuati nel Catasto e nel SIBITER e nell'eventuale SIT dei consorziati anche se di proprietà o ragione privata;
 - c) praticare sui fondi dei consorziati nuovi transiti o passaggi di carattere permanente o temporaneo;
 - d) accedere ai fondi dei consorziati per motivi di studio e procedere sui fondi prescelti a sperimentazioni attinenti ai sistemi irrigui od alla ricerca di elementi statistici, con obbligo dei consorziati di comunicare al Consorzio tutte le notizie, le informazioni richieste in relazione al proprio ordinamento irriguo e colturale;
 - e) far transitare il personale addetto ai servizi consortili sulle sponde dei canali ed accedere ai fondi privati per ogni necessità di lavoro o di vigilanza.
-

ART. 25 - ESIGENZE IDRAULICHE

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del Regolamento Regionale n° 3/2010, il Consorzio ha la facoltà di imporre al titolare del provvedimento d'assenso, durante il periodo di validità dello stesso, nuove condizioni nonché, in ragione di esigenze idrauliche sopravvenute o della esecuzione di lavori consorziali, di far demolire o modificare, a spese del titolare del predetto provvedimento, l'opera oggetto dello stesso. Tale circostanza non comporta, a carico del Consorzio, alcun obbligo di ripristino, totale o parziale dell'opera demolita e/o modificata nonché di corresponsione di indennizzi o compensi.

ART. 26 - INTERVENTI AMMISSIBILI CON PROCEDURE D'URGENZA

- 1. Ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza delle opere pubbliche, è consentito il compimento, con procedura d'urgenza, di tutte quelle attività che rivestano tale carattere.
 - 2. La valutazione circa la sussistenza delle condizioni d'urgenza di cui al precedente paragrafo rientra, ai sensi del comma 2 dell'art. 11 del Regolamento regionale n° 3/2010, nelle competenze della Regione Lombardia la quale, previa specifica richiesta, rilascia un provvedimento provvisorio.
 - 3. Il soggetto attuatore deve, in ogni caso, comunicare al Consorzio la data di inizio dei lavori e, entro 60 giorni dall'avvio dei lavori, richiedere all'Ente il rilascio di un provvedimento di assenso.
 - 4. Gli interventi realizzati dalle strutture regionali competenti in materia di sistemazioni idrauliche non necessitano delle preventive autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
 - 5. Non sono soggette al pagamento di alcun canone le occupazioni di aree demaniali effettuate al fine di realizzare opere destinate alla funzione di difesa di abitati e infrastrutture dalle piene e da altri rischi idrogeologici, qualora le opere stesse siano eseguite direttamente dall'autorità idraulica o su sua prescrizione.
-

ART. 27 - OBBLIGHI DEI FRONTISTI

- 1. I proprietari e i possessori frontisti sono obbligati a provvedere alla corretta ed idonea manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua al fine di evitare ogni danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo pregiudicare il buon regime del corso d'acqua, nonché creare pericolo per la pubblica incolumità.
 - 2. Restano ad esclusivo carico dei frontisti le realizzazioni e le manutenzioni delle opere di difesa dei beni di proprietà lungo i corsi d'acqua del reticolo consortile.
 - 3. I frontisti hanno l'obbligo di governare e mantenere la vegetazione, sia coltivata che spontanea, arborea, arbustiva ed erbacea che si sviluppa sulla sommità spondale, ovvero sull'ultima porzione spondale, ed in fregio ai canali, con le modalità di cui all'art. 20, della l.r. 15 marzo 2016, n° 4 e relativi provvedimenti attuativi.
-

4. Il frontista ha l'obbligo di informare tempestivamente il Consorzio, quale autorità di polizia idraulica competente, di ogni circostanza di origine naturale e antropica che potrebbe causare i pericoli di cui al comma 1.

5. I frontisti sono responsabili per i danni, di qualsiasi natura sia nei confronti del Consorzio che di terzi, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo.

ART. 28 - OBBLIGHI DEI PRIVATI

1. I privati sono tenuti a:

- a) tener sempre bene spurgati i fossi che circondano o dividono i terreni, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica;
 - b) aprire tutti quei nuovi fossi ritenuti necessari al fine di garantire il regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni medesimi;
 - c) mantenere pulite ed efficienti le chiaviche, le paratoie nonché la rete dei fossi dalle erbe infestanti che rendono difficoltoso il normale deflusso delle acque;
 - d) lasciar libera, lungo i canali di scolo non muniti d'argini, una zona della larghezza della dimensione, secondo l'importanza del corso d'acqua, da uno a due metri in ogni lato per deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione;
 - e) rimuovere immediatamente alberi, tronchi e grossi rami dalle piantagioni di loro proprietà situate lateralmente ai canali ed alle strade della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, dovessero cadere nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;
 - f) tagliare i rami delle piante e/o delle siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua o sulle strade medesime, che dovessero causare difficoltà al servizio e/o ingombro al transito;
 - g) mantenere in buono stato di conservazione ponti, tombinature e, ove presente, le relative griglie, nonché le altre opere d'arte d'uso particolare di uno o più utilizzatori, assicurando il libero deflusso delle acque;
 - h) evitare di prelevare, senza apposita autorizzazione, acqua dalla rete consortile;
 - i) evitare di immettere scarichi di qualunque natura nella rete consortile senza il preventivo assenso del Consorzio;
 - l) lasciare agli operatori del Consorzio e ai loro mezzi libero passaggio sulle sponde dei fossi e canali di scolo privati o consorziali;
 - m) informare gli operatori del Consorzio della eventuale carenza delle condizioni di cui ai precedenti punti dalla lettera a) alla lettera h).
2. Il proprietario del fondo, non più agricolo per mutata destinazione, resta obbligato a mantenere la servitù di dare passaggio alle acque di scolo per i terreni di monte e di irrigazione a favore dei terreni a valle.
3. Il proprietario di un fondo agricolo è tenuto a salvaguardare le servitù di acquedotto a favore del proprio fondo.
-

ART. 29 - OBBLIGHI DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO IRRIGUO

1. I consorziati utenti del servizio irriguo sono tenuti all'integrale rispetto del "Regolamento degli usi irrigui" del Consorzio. In detto Regolamento, sono contenuti i termini del rapporto tra il conduttore e l'Ente, con le eventuali relative variazioni e comunicazioni.

2. Gli utenti irrigui, oltre agli obblighi di cui all'articolo che precede, devono:

- a) esimersi dal prelevare acqua dalla rete consortile senza assenso del Consorzio;
- b) evitare di stipulare accordi con altri soggetti titolari di fornitura del servizio irriguo;

3. L'utente assegnatario di materiale irriguo Consortile risponde di quanto consegnato nel rispetto del "Regolamento degli usi irrigui" del Consorzio.

ART. 30 - VIGILANZA ED ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del Regolamento Regionale n° 3/2010, le attività concernenti la vigilanza, l'accertamento, la contestazione delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e il ripristino dello stato dei luoghi competono all'autorità di polizia idraulica.

2. Ai sensi della L. 689/1981, della L.R. 31/2008, del Regolamento Regionale n° 3/2010 e del presente Regolamento, il Consorzio di bonifica assume il ruolo di autorità di polizia idraulica competente.
 3. Per la procedura sanzionatoria si seguono le disposizioni previste dalla legislazione statale e regionale in materia, oltre a quelle contenute in questo Regolamento.
 4. Il Consorzio, quale autorità di polizia idraulica competente, emana le disposizioni necessarie all'eliminazione del pregiudizio arrecato all'integrità e alla funzionalità idraulica del corso d'acqua. Il Consorzio individua e prescrive le opere da eseguirsi, stabilendo il termine entro il quale il contravventore deve attuare le prescrizioni impartite. In caso di inottemperanza, il Consorzio procede, previa diffida, all'esecuzione d'ufficio a spese del contravventore. In caso di urgenza, l'esecuzione d'ufficio può essere ordinata senza previa diffida e con spese a carico del contravventore.
 5. Nel caso in cui il contravventore non sia conosciuto, l'esecuzione d'ufficio può essere disposta immediatamente, con spese che verranno imputate a suo carico, nel caso in cui venisse successivamente individuato.
 6. Le attività di Polizia Idraulica in capo al Consorzio si esplicano attraverso:
 - a) il rilascio di atti di assenso;
 - b) la tutela della rete consortile ai fini di garantirne il corretto funzionamento;
 - c) la vigilanza e il controllo sulla rete consortile, le opere di bonifica comprese le relative pertinenze;
 - d) il rilascio, su richiesta, di pareri idraulici sui corsi d'acqua situati nel comprensorio amministrato;
 - e) la contestazione ed accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni.
 7. Il Consiglio di Amministrazione regola l'attività di Polizia idraulica e individua in dettaglio anche cartografico i canali e le altre opere idrauliche che costituiscono il reticolo idrico consortile.
 8. Il Presidente vigila sulle attività di Polizia idraulica.
 9. Il Direttore Generale:
 - emette il provvedimento finale in ordine alle sanzioni comminate dal Consorzio;
 - ordina la riduzione in pristino stato dei luoghi;
 - individua il responsabile del procedimento;
 - individua il tecnico che supporta il responsabile del procedimento;
 - dirime le eventuali divergenze interpretative inerenti il presente Regolamento;
 - sottoscrive i disciplinari ed emette i provvedimenti di assenso o diniego;
 10. Il Responsabile del procedimento:
 - esamina gli eventuali ricorsi in merito agli atti autorizzativi e sanzionatori formulando proposte al Direttore Generale per il provvedimento finale;
 - individua la modulistica necessaria;
 - predispone i disciplinari e/o gli atti di concessione.
 11. Il Capo Settore di Polizia idraulica:
 - sovrintende ed organizza le attività tecniche ed amministrative del servizio di Polizia idraulica;
 - sovrintende alla tenuta del catasto e del SIT.
 12. Il Settore Polizia Idraulica del Consorzio cura l'attività tecnica ed amministrativa dei procedimenti di polizia idraulica.
-

ART. 31 - AGENTE ACCERTATORE

1. L'Agente accertatore è il soggetto adibito dal Consorzio a specifici compiti di sorveglianza e custodia delle opere di bonifica ed irrigazione, individuato ex art. 22 della L.R. 12 febbraio 2012, n° 1.
 2. Il Direttore Generale nomina gli agenti accertatori consortili tra il personale dipendente che riceve specifica formazione.
 3. Al fine dell'individuazione degli Agenti accertatori, il Direttore Generale può stipulare accordi operativi con gli organi di polizia presenti sul territorio.
-

ART. 32 - SANZIONI

1. Il Consorzio svolge le attività di vigilanza, di accertamento e di contestazione delle violazioni delle disposizioni di cui al Regolamento regionale 8 febbraio 2010 n° 3 e s.m.i. e al presente Regolamento, avvalendosi della propria struttura organizzativa, tramite appositi agenti accertatori.
-

2. Le violazioni al presente Regolamento nonché al “regolamento degli usi irrigui” di cui all’art. 29 sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 200,00 (duecento/00) ad un massimo di euro 1.200,00 (milleduecento/00).
 3. Le sanzioni sono commisurate a:
 - gravità della violazione in funzione dei rischi idraulici che si originano o della compromissione della Rete;
 - entità dei danni alla Rete ovvero a terzi;
 - entità dell’aggravio di oneri gestionali della Rete;
 - inottemperanza alle prescrizioni e diffide consortili
 - recidività.
 4. Le sanzioni amministrative accessorie possono essere disposte secondo quanto previsto dall’art. 20 della L. 689/1981.
 5. Sui contravventori gravano altresì gli obblighi di ripristino dei luoghi nonché il risarcimento dei danni.
-

ART. 33 – PROCEDURA SANZIONATORIA

1. Il Consorzio dispone in ordine alla eliminazione del pregiudizio provocato dalla violazione del presente Regolamento, precisando le attività amministrative da attuarsi, ovvero le opere da eseguirsi e fissando il termine entro il quale il contravventore deve eseguire le disposizioni, con l’avvertenza che, in mancanza, si procederà all’esecuzione d’ufficio a sue spese.
2. L’esecuzione d’ufficio può essere disposta immediatamente dal Consorzio, senza bisogno di diffida al contravventore, nei casi di urgenza e qualora lo stesso non sia conosciuto.
3. In caso di resistenza è richiesto l’ausilio della forza pubblica.
4. Tutti gli atti di un procedimento sanzionatorio qualora non sottoscritti per ricevuta dal contravventore e o dall’obbligato in solido, vengono notificati ai soggetti interessati.
5. Gli agenti accertatori devono essere forniti di apposito documento che attesti l’abilitazione all’espletamento dei compiti loro attribuiti, ai sensi della Legge Regionale n° 1/2012 e successive modificazioni.
6. Nel caso di accertamento di violazioni è redatto processo verbale di accertamento che deve contenere:
 - a) l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di accertamento;
 - b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
 - c) le generalità del trasgressore, se identificato, ovvero, quando sia possibile – nell’ipotesi in cui il trasgressore sia minore di anni 18 o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato- le generalità di chi è tenuto alla sorveglianza;
 - d) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione;
 - e) l’indicazione delle norme del presente Regolamento che si ritengono violate;
 - f) l’individuazione degli eventuali responsabili in solido, ai sensi dell’art. 6 della Legge 24 novembre 1981 n. 689;
 - g) l’indicazione del Direttore Generale del Consorzio dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito od al quale può presentare scritti difensivi e documenti ai sensi dell’art. 18 primo e secondo comma della Legge 24 novembre 1981 n. 689;
 - h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, con la precisazione del relativo importo, e delle modalità di pagamento;
 - i) l’eventuale dichiarazione resa dal trasgressore;
 - j) la sottoscrizione del verbalizzante;
 - k) l’indicazione delle generalità di eventuali persone in grado di testimoniare sui fatti costituenti la trasgressione;
 - l) la sottoscrizione del trasgressore, qualora presente, o l’indicazione da parte del verbalizzante del rifiuto a sottoscrivere opposto dal trasgressore.
7. Il processo verbale di accertamento è redatto in triplice copia delle quali una è rilasciata al trasgressore, se presente, una è inviata al Capo Settore Polizia Idraulica del Consorzio ed una trasmessa agli atti del Consorzio.
8. Fermi restando i poteri attribuiti dalle leggi vigenti agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria per l’attività di accertamento delle violazioni di competenza consortile, gli Agenti accertatori possono effettuare le attività di loro competenza ed accedere ai luoghi indicati dall’art. 13 primo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689 e in particolare possono accedere a tutta la rete consortile, comprese le relative fasce di rispetto.

9. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
10. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, copia del verbale deve essere notificata agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
11. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.
12. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con raccomandata a.r. anche dall'agente del Consorzio che ha accertato la violazione, o con altre forme previste dal codice di procedura civile.
13. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'art. 137 terzo comma del medesimo codice.
14. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto, ferme restando le obbligazioni di ripristino dello stato dei luoghi e di risarcimento del danno.
15. In ipotesi di trasgressioni al vigente regolamento con attività soggette a possibili provvedimenti di assenso, nell'atto di contestazione sarà indicato che l'interessato può presentare domanda per l'adozione di un provvedimento oneroso di assenso in sanatoria. Il Consorzio, in caso di presentazione di domande in sanatoria, stabilisce se quanto richiesto è concedibile o meno e, in caso affermativo, emette provvedimento di assenso in sanatoria con il recupero degli oneri e canoni arretrati, ferme restando le sanzioni pecuniarie. Nel caso in cui non si ritenga assentibile la richiesta, verrà adottato provvedimento di rigetto e si darà corso alle procedure per la messa in pristino dei luoghi, a spese del soggetto responsabile della violazione, fatte salve le sanzioni eventualmente previste.
16. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio dell'importo minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento entro il termine di 30 giorni dalla contestazione.
17. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Consorzio scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità. Il Direttore Generale, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con provvedimento motivato, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che sono obbligate solidalmente; altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti comunicandolo integralmente all'agente che ha redatto il processo verbale. Il pagamento è effettuato, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, all'Istituto Bancario esercente il Servizio di Tesoreria del Consorzio, nelle forme indicate nell'ordinanza -ingiunzione. Il termine per il pagamento è di novanta giorni se l'interessato risiede all'estero. La notificazione del provvedimento-ingiunzione può essere eseguita dall'Ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla Legge 20 novembre 1982 n. 890. Il provvedimento-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
18. Il Consorzio vigila e controlla sull'avvenuta esecuzione delle prescrizioni emanate per l'eliminazione dei pregiudizi provocati.
19. Nel caso in cui si accerti che le disposizioni Consortili non sono state eseguite nei termini fissati, il Consorzio avvertirà il contravventore che si procederà all'esecuzione forzata d'ufficio a sue spese; il Consorzio procederà all'esecuzione d'ufficio delle opere prescritte dopo l'infruttuoso decorso del termine di giorni sessanta dalla notifica dell'avviso.
20. Rimangono ferme le ipotesi di reato o di contravvenzione (e le relative sanzioni e procedure) previste da altre disposizioni e, in specie, dal R.D. 1775/1933 e dal d.lgs. 03/04/2006 n. 152 e relative modifiche ed integrazioni.
21. Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le disposizioni di procedura di cui alla Legge 24/11/1981 n. 689 e relative modifiche ed integrazioni.

ART. 34 RINVIO

1. Per tutto quanto non specificatamente stabilito nel presente Regolamento, valgono le disposizioni previste dal regolamento regionale 8 febbraio 2010, n° 3, e dalla L.R. 15 marzo 2016, n° 4 e relativi provvedimenti attuativi.

ART. 35 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per gli atti di assenso in essere, sino alla loro scadenza e per tutto il periodo che precede la comunicazione di rinnovo o di rideterminazione dei canoni, permangono le condizioni pattuite con il precedente atto. Gli atti di assenso in essere scaduti vengono invece rinnovati secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

2. Dalla data della loro scadenza, per gli atti di assenso in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, cessano le eventuali disposizioni in deroga al presente regolamento, trovando piena applicazione tutte le disposizioni del presente regolamento.

3. Alle autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, per le quali non era prevista una scadenza temporale, si applicano le disposizioni previste dal Regolamento relative alla scadenza, alla variazione e voltura del titolare.

4. Il Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione, approva gli schemi grafici esplicativi delle disposizioni del presente Regolamento, con particolare riferimento alle fasce di rispetto dei canali.

~ ~ ~ - ~ ~ ~

**STUDIO DI
GEOLOGIA
TECNICA ED
AMBIENTALE**

**ROSANNA
LENTINI**

**STUDIO
GEOLOGICO
CALVINI**

SPACE

Comune di **LONATO DEL GARDA**

Provincia di **BRESCIA**

DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

AI SENSI DELLA D.G.R. X/7581/2017

ESTRATTO DALLA DGR XI/698/2019

**ALLEGATO F
CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA**

Data di emissione: Dicembre 2019

Commessa: 2018-33R PT

Il Tecnico

Dott. Geol. Rosanna Lentini

Dott. Geol. Damiano Scalvini



ALLEGATO F

CANONI REGIONALI DI CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA		
Codice	Descrizione voci	Canone di concessione demaniale
A	Attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali	
A.1	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione sino a 150.000 volt e linee tecnologiche con cavo s/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm, piccole teleferiche e palconi per trasporto materiali, nonché recinzioni, ringhieri, parapetti o similari lungo gli argini.	€ 1,56 per metro lineare importo minimo € 77,88
A.2	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volt, linee tecnologiche con tubazioni con diametro esterno superiore a 300 mm, seggiovie, funivie e cabinovie per trasporto di persone. In questa tipologia rientrano anche le tubazioni di qualsiasi diametro sostenute da manufatti reticolari.	€ 3,12 per metro lineare importo minimo 155,77
Note per	Il canone è stabilito per ogni opera ed è determinato da un costo a metro lineare. Il canone si applica considerando la dimensione massima della tubazione di protezione; ulteriori linee tecnologiche all'interno della stessa tubazione vengono conteggiate come una linea separata. Per manufatti di forma non circolare ci si riconduce al diametro del cerchio avente superficie equivalente alla sezione considerata. Per le opere senza impatto paesaggistico (in sub alveo, interrati o inseriti all'interno di strutture esistenti e sotto le alzate), il canone è ridotto del 50 %; tale riduzione non si applica alle opere affiancate o agganciate esternamente alle infrastrutture esistenti: per gli impianti di illuminazione con pali, il canone si calcola sulla lunghezza della linea di alimentazione, per quelli a pannelli solari si considera la lunghezza dei filari dei pali. Per questa tipologia di opere il canone è raddoppiato in presenza di pali o tralicci all'interno dell'area demaniale s/o di manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzate.	
A.1 A.2		
A.3	Attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali di infrastrutture della rete di telecomunicazione o comunicazione elettronica.	Gratuito
	Gli attraversamenti, i parallelismi e le percorrenze in aree demaniali con infrastrutture di comunicazione elettronica non sono soggetti al pagamento di alcun onere, compresi pertanto i canoni di polizia idraulica, così come stabilito da sentenze della Corte di Cassazione (es: sentenza n. 14789/2014 e n. 17537/2015). Resta l'obbligo per l'operatore di acquisire i necessari assenti tecnici, nulla osta o concessioni per la realizzazione degli interventi secondo la presente deliberazione di Giunta Regionale.	
C	Coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi	
C.1	Ponti di collegamento a fondi interdusi.	€ 77,88
Note per C.1	Il canone è stabilito per opera e si applica a manufatti di larghezza dell'impalcato fino a metri 5,00. Per quanto concerne il canone per attraversamenti di collegamento ai fondi interdusi, si da considerare un canone pari al minimo previsto per le opere di pubbliche utilità realizzate per gli enti pubblici. Alle domande di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione del fondo nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà.	
C.2	Passerelle - ponti - tombature - sottopassi.	€ 4,15 per metro quadro importo minimo € 155,77
Note per C.2	Il canone è applicato per metro quadrato, è indipendente dall'uso e la superficie occupata si calcola con la proiezione dell'impalcato sull'area demaniale. Se, sulla copertura del corso d'acqua è presente un corpo di fabbrica, per la sola superficie occupata dall'edificio, il canone ha un costo di € 8,30 per metro quadro indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia. Il canone è applicato in funzione dell'impatto che l'opera esercita sul regime idraulico del corso d'acqua; ovvero in base ai criteri di compatibilità idraulica previsti dalla Direttiva 4 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBfpo), approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 11 maggio 1996, aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 6 aprile 2008. Se un manufatto rispetta i dati di portata ed il franco di un metro sul profilo di massima piena, si definisce adeguato, ed il canone subirà una riduzione: € 2,075 per metro quadro (€ 4,15 per metro quadro in presenza di un corpo di fabbrica). Se un manufatto rispetta i dati di portata ma non rispetta il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce compatibile ed il canone non subirà variazione. Se un manufatto non rispetta né i dati di portata né il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce non compatibile, ed il canone subirà un aumento: € 8,30 per metro quadro (€ 12,45 per metro quadro in presenza di un corpo di fabbrica). La compatibilità idraulica deve essere certificata da una relazione idraulica asseverata da un tecnico abilitato. Se tale documentazione è assente il concessionario potrà presentarla entro un termine di 90 giorni, trascorso tale periodo verrà applicato il canone più alto. Per questa tipologia di opere il canone è raddoppiato quando i manufatti, spalle o pile interessano, anche parzialmente, il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzate. Il raddoppio si applica su tutta la superficie dell'impalcato utilizzata per il calcolo del canone. Solo per i ponti adeguati e compatibili che attraversano i grandi fiumi, considerata il notevole sviluppo dell'impalcato, si stabilisce che per superficie superiore a 5.000 mq il raddoppio del canone si applica solo sull'area occupata dalle pile e dalle spalle. Le riduzioni/incrementi al canone, previsti nelle presenti note (C.1 e C.2), non si applicano nel caso le concessioni siano disciplinate all'interno delle convenzioni di cui all'art. 18 c. 2 della legge regionale 15 marzo 2016 n. 41 per le quali il riferimento è la tabella 1a dell'Allegato H alla d.g.r. 18 dicembre 2017 n. 7581.	
C.1 C.2		
	Gli attraversamenti (ponti) e le percorrenze in aree demaniali delle infrastrutture ferroviarie non sono soggetti al pagamento di alcun canone di polizia idraulica, così come stabilito da sentenza della Corte di Appello di Milano n. 957 del 17 marzo 2017. Resta l'obbligo per l'operatore di acquisire i necessari assenti tecnici, nulla osta o concessioni per la realizzazione degli interventi secondo la presente deliberazione di Giunta Regionale.	

Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
S	Scarichi	
S.1	Scarichi di acque meteoriche di edifici privati residenziali.	€ 77,88
Nota per S.1	Il canone è applicato per ogni bocca di scarico. Al calcolo del canone per gli scarichi S.1 sono applicati i seguenti parametri correttivi: • Scarichi, associati a interventi che sono tenuti all'applicazione del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7, recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica": ◦ che rispettano i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è applicato per intero; ◦ che NON rispettano i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è raddoppiato; • Scarichi non derivanti da un intervento tenuto al rispetto del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è applicato per intero.	
S.2	Tutti gli altri scarichi: acque fognarie, acque meteoriche non residenziali, acque fognarie provenienti da depuratori e scarichi da attività agricola, industriale, commerciale, ecc.	€ 155,77 per ogni 15 cm di diametro o multipli importo minimo € 155,77 importo massimo € 1.357,73
Nota per S.2	Il canone è stabilito in base alla dimensione del diametro interno di ogni bocca di scarico (es.: da 0 a 15 cm € 155,77; da 16 a 30 cm € 311,54; da 31 a 45 cm € 467,31; ecc...). Per manufatti di forma non circolare ci si riconduce al diametro del cerchio avente superficie equivalente alla sezione considerata. Al calcolo del canone per gli scarichi S.2 sono applicati i seguenti parametri correttivi: • Scarichi non derivanti da un intervento tenuto al rispetto del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7", dotati di vasca di accumulo in grado di trattenere le portate in arrivo e rilasciarle dopo l'evento di piena è applicata la seguente riduzione: € 77,88 per ogni 15 cm di diametro e multipli; • Scarichi, associati a interventi che sono tenuti all'applicazione del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7, recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica": ◦ che rispettano i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è applicato per intero; ◦ che NON rispettano i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": è applicato il seguente aumento: € 311,54 per ogni 15 cm di diametro o multipli; • Scarichi non derivanti da un intervento tenuto al rispetto del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è applicato per intero; Restano valide tutte le prescrizioni delle Linee Guida di Polizia Idraulica di cui all'allegato E della presente deliberazione, al fine del rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico. Gli scarichi esistenti non concessi o da rinnovare, che non rispettano il Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (seppure associati a interventi tenuti all'applicazione del regolamento stesso), e/o che non sono compatibili con il regime del corso d'acqua ricevente, potranno ottenere una autorizzazione provvisoria e dovranno essere adeguati entro 5 anni prorogabili fino ad un massimo di 10 a seconda della complessità tecnica e/o dell'impatto economico o a seconda della numerosità degli interventi. Il Dirigente delle Unità Organizzative, sulla base di una specifica istruttoria tecnico-economica, valuterà l'opportunità e la durata della proroga. Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzate. Gli scarichi finalizzati unicamente alla restituzione delle acque emesse da pozzi di prima falda, realizzati al solo scopo di controllare la risalita della falda nell'area milanese e senza uso dell'acqua estratta, sono esentati dal pagamento del canone di polizia idraulica e soggetti esclusivamente all'acquisizione del nulla osta idraulico al fine di valutare le portate restituite e la capacità ricettiva del corso d'acqua (D.g.r. n. 35228 del 24 marzo 1998).	
S.3	Scaricatori di troppo pieno delle reti fognarie urbane.	€ 467,31
Nota per S.3	Restano valide tutte le prescrizioni previste dal Piano di Tutela ed Uso delle Acque e delle Linee Guida di Polizia Idraulica di cui all'allegato E della presente deliberazione, al fine del rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico. Gli scarichi esistenti non concessi o da rinnovare che non rispettano i parametri del PTUA potranno ottenere una autorizzazione provvisoria e dovranno essere inseriti nella pianificazione/programmazione d'ambito o comunale per l'adeguamento delle opere. Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzate.	
T	Transiti arginali, rampe di collegamento e guadi	
T.1	Guadi, rampe di collegamento agli argini e singole autorizzazioni di transito.	€ 77,88
Nota per T.1	Le concessioni per i transiti arginali sono rilasciate a soggetti privati che non possono utilizzare percorsi alternativi per accedere alla loro proprietà o per giustificati motivi. Il canone è comprensivo degli importi per le rampe di collegamento agli argini/alzate sia pedonali che carrabili. Nella stessa tipologia sono compresi i transiti occasionali di visitatori nonché di operatori addetti alla manutenzione delle residenze e/o alla conduzione delle aziende agricole, industriali e commerciali. Le stesse modalità si applicano ai guadi. Il concessionario che utilizza una rampa privata di collegamento ad una argine ad uso viabilistico rilasciato ad un ente pubblico secondo la tipologia T.2 è comunque soggetto al pagamento del canone T.1 per l'utilizzo della rampa. La concessione è rilasciata per unità immobiliare iscritta. Se un transito con rampa o un guado consentano l'accesso a più unità immobiliari l'importo non può essere suddiviso fra più utilizzatori e ogni titolare paga l'intero importo in tabella. La manutenzione degli argini e delle rampe di collegamento ad altre strade di viabilità ordinaria sono a carico dell'autorità idraulica competente mentre la manutenzione delle rampe e dei guadi di uso privato è in capo ai concessionari. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà. Questa tipologia di canone è rilasciata a titolo gratuito agli operatori agricoli.	
T.2	Uso viabilistico (solo enti pubblici).	€ 155,77 per chilometro importo minimo € 155,77
Nota per T.2	Le concessioni per i transiti arginali ad uso viabilistico sono rilasciate agli enti pubblici ed è applicato un canone al chilometro o frazione. Sarà cura dell'ente o/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura alle norme in materia di viabilità e del codice delle strade, liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Il canone è comprensivo degli importi per i cartelli di indicazione stradale, parapetti, guard-rail e rampe di collegamento fra gli argini/alzate e le altre strade pubbliche connesse. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere. L'importo indicato in tabella è già ridotto al 10% così come previsto per gli enti pubblici (Vedi punto 3 delle Note Generali).	
T.3	Transito per fruizione turistica (solo per enti pubblici).	Gratuito

Nota per 1.5	Le concessioni per i traghetti sulle sommità arginali come corridoi ambientali, ciclo vie, mobilità lenta e sentieri pedonali sono rilasciate gratuitamente esclusivamente agli enti pubblici. Sarà cura dell'ente o/o amministratore richiedente adeguare l'infrastruttura per la sicurezza dei fruitori liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Nella concessione sono compresi i cartelli di indicazione, parapetti/protezioni, e rampe di collegamento agli argini/alzati. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzato demaniale da percorrere.
-----------------	---

Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
0	Occupazione di aree demaniali	
0.1.1	Occupazione per uso agricolo, zootecnico o/o venatorio, e taglio piante nelle aree demaniali	€ 218,08 per ettaro Importo minimo € 155,77
Nota per 0.1.1	In caso di uso plurimo dell'area (es.: attività venatoria in un'ispesta) si applica un solo canone, il più vantaggioso per il concedente. Il canone si applica per ettaro o frazione. Ad ogni soggetto, sia persona fisica che giuridica, può essere concesso gratuitamente solo un'autorizzazione per anno solare. Gli interventi di taglio piante ed arbusti sugli argini (sommità ed entrambe scarpe) e negli alvei attivi sono a titolo gratuito per estensioni fino ad 1 ettaro e sono soggetti a nullasta idraulico da rilasciare per singolo intervento (vedi voce 2.10). Per estensioni superiori a un ettaro le aree sono affidate a titolo oneroso secondo la presente tipologia di canone 0.1.1. I titolari di concessione per taglio piante sono tenuti a lasciare l'area pulita asportando oltre il legname anche tutte le ramazze. I concessionari devono inoltre presentare richiesta di autorizzazione per il taglio all'autorità forestale competente e inoltrare denuncia on-line di taglio boschi tramite il sito: "SITAB" (Sistema Informativo Taglio Boschi) accessibile all'indirizzo web http://www.seniasistataglioboschi.sen.it/ . Per il taglio piante si deve sempre procedere alla pubblicazione delle domande presso l'Ufficio Territoriale Regionale competente e presso i comuni mediante affissione all'Albo Pretorio per un tempo di 15 giorni. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.	
0.1.2	Progetti e colture legnose pluricennali.	€ 178,54 per ettaro Importo minimo € 155,77
Nota per 0.1.2	Il canone si applica alle occupazioni di aree per uso agricolo destinato solo alla paccopitura ed altre colture legnose pluricennali. Il canone si applica per ettaro o frazione. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.	
0.2	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo con sistemazione a verde.	€ 0,23 per metro quadro Importo minimo € 155,77
Nota per 0.2	Il canone è applicato per metro quadrato ed è dedicato a tutti gli usi a verde: parchi, orti, giardini, campi sportivi, campi da golf, aree dedicate ad addestramento animali, maneggi, aree a verde per attività ludiche (aeromodelismo, softball). Sono escluse tutte le aree con destinazione produttiva, depositi materiali e parcheggi. Questo uso dell'area non è compatibile con la presenza di superfici impermeabili e corpi di fabbrica ad esclusione di strutture precarie di dimensioni massima complessiva di mq. 10 già incluse nel canone. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.	
0.3.1	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1 a 250 mq.	€ 4,15 per metro quadro Importo minimo € 155,77
0.3.2	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 251 a 1.000 mq.	€ 2,07 per metro quadro Importo minimo € 1.008,46
0.3.3	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1.001 a 10.000 mq.	€ 1,04 per metro quadro Importo minimo € 2.078,94
0.3.4	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione superiore a 10.000 mq.	€ 0,52 per metro quadro Importo minimo € 10.384,67
Nota per 0.3	Il canone è applicato per metro quadrato ed è indipendente dall'uso. Se sull'area demaniale, è presente un corpo di fabbrica, si computa come un'altra area pari alla superficie occupata dall'edificio indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia. Il costo al metro quadro così come l'importo minimo sono dipendenti dall'estensione del corpo di fabbrica. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale. Rientrano in questa categoria anche le porzioni di aree demaniali che si estendono a ridosso di muri o/o opere di difesa spondale.	
0.4	Occupazione di aree ai fini del ripristino, recupero e riqualificazione ambientale in aree demaniali, aree protette (rif. Art. 41, comma 3, l. 10 maggio 1998, n. 152 e successive modificazioni) ed aree di espansione controllata per la laminazione delle piene (escluso gli sfalci, vedi voce 0.6).	Gratuito
Nota per 0.4	Gli interventi sono soggetti al rilascio di concessione a titolo gratuito sia per enti pubblici che per i privati. Per le aree destinate alla laminazione controllata delle piene è prevista la concessione a titolo gratuito, anche per uso agricolo, subordinata all'osservanza delle attività di manutenzione dell'area al fine di mantenerne e garantirne la funzionalità idraulica. Le attività e le essenze coltivabili dovranno essere compatibili con la funzione idraulica dell'area e saranno definite in sede di concessione.	
0.5	Cartelli di indicazione fino a 1 mq.	€ 155,77
Nota per 0.5	Il canone si applica a tutti i cartelli bifacciali e mono-facciali. Sono ammesse cartelli di dimensioni fino ad 1 mq. e solo per indicazione. Non sono ammessi cartelli pubblicitari. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.	
0.6	Interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpe) e negli alvei attivi per superfici superiori a 1 ettaro.	€ 25,00
Nota per 0.6	Gli interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpe) e negli alvei attivi per superfici inferiori a 1 ettaro sono a titolo gratuito e sono soggetti a nulla osta idraulico (vedi voce 2.10). Sono ammessi più sfalci per anno solare.	

OPERE/ATTIVITÀ SOGGETTE A NULLA OSTA IDRAULICO (elenco a titolo esemplificativo ma non esaustivo)	
Codice	Descrizione voci
2.1	Sistemazione terreni in fascia di rispetto (consolidamento, sistemazione versanti, bonifiche e livellamenti di terreni e scavi)
2.2	Sistemazione aree in fascia di rispetto (parchi, giardini, cortili, piazze e aree attrezzate, strade, marciapiedi, piste ciclopeditali, impianti di illuminazione e segnaletica varia (esclusi cartelli pubblicitari))
2.3	Sistemazione edifici in fascia di rispetto (manutenzione ordinaria e/o straordinaria senza aumenti di volumetria e modifiche di destinazione d'uso; ponteggi provvisori ecc...)
2.4	Qualunque opera di occupazione delle aree del demanio idrico afferenti una concessione di derivazione di acque pubbliche.
Note per 2.4	Al sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2008 il canone per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti la concessione di derivazione. Tali opere, ai sensi dell'art. 12 comma 4 lettera d) del regolamento regionale 2/2008 sono soggette al rilascio del solo nulla-osta idraulico.
2.5	Manutenzione ordinaria e straordinaria di opere di attraversamento e opere di derivazioni esistenti
2.6	Posa di reti tecnologiche (fognature, acquedotti, fibre ottiche, linee elettriche, ecc...) e/o recinzioni, sanpiedi e protezioni in fascia di rispetto
2.7	Taglio piante e rimozione di vegetazione morta in alveo e/o sulle sponde (taglio alberature, recupero piante di valore e materiali legnosi)
2.8	Attività temporanee per manifestazioni sportive, culturali ecc... nonché attività di pascolo e transumanza
2.9	Interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi per superfici inferiori a 1 ettaro. Il nulla-osta idraulico è da rilasciare per singolo intervento. Sono ammessi più sfalci per anno solare.
Note per 2.9	Per estensioni superiori a un ettaro le aree sono soggette a concessione secondo la tipologia di canone G.5
2.10	Interventi di taglio piante ed arbusti sugli argini (sommità ed entrambe scarpate) e negli alvei attivi di aree con estensione fino a un ettaro
Note per 2.10	Per estensioni superiori a un ettaro le aree sono soggette a concessione secondo la tipologia di canone O.1.1. Il nulla-osta idraulico da rilasciare per singolo intervento. I titolari di nullavista, per taglio piante sono tenuti a lasciare l'area pulita esportando oltre il legname anche tutta la ramaglia. I titolari di nullavista devono inoltre presentare richiesta di autorizzazione per il taglio all'autorità forestale competente e inoltrare domanda on-line di taglio boschi tramite il sito: "SITAB" (Sistema Informativo Taglio Bosco) accessibile all'indirizzo web http://www.denunciatagloboschi.servizi.it . Per il taglio piante si deve sempre procedere alla pubblicazione delle domande presso l'Ufficio Territoriale Regionale competente e presso i comuni mediante affissione all'Albo Pretorio per un tempo di 15 giorni.
2.11	Realizzazione e manutenzione di difese spondali (difese spondali, muri a scogliere, ecc...) che non modificano la geometria del corso d'acqua e non rifuggano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo.
Note per 2.11	Interventi di autoprotezione realizzati da soggetti privati nel rispetto delle condizioni idrauliche e funzionali al buon regime del corso d'acqua (per quelle realizzate da enti pubblici vedi punto 12 delle note generali).

Note Generali

1.	Il canone annuo, per tutte le opere realizzate da Enti pubblici (identificati dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 articolo 1, comma 2) e dalle società del sistema regionale (elencate negli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30 e ss.mm.ii.), viene calcolato applicando il 10% dei valori del presente allegato.
2.	Il canone minimo, sia per uso pubblico che privato, per qualunque tipologia di opera, anche in funzione dell'applicazione delle riduzioni non può essere inferiore a 77,88 o € 6. 155,77 in caso di occupazione delle aree del demanio idrico.
3.	Nel caso di multi titolarità la quota di canone per ogni concessionario non potrà essere inferiore a € 15,57
4.	Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. Qualora l'importo, così determinato, risultasse inferiore ai canoni minimi, quest'ultimi dovranno essere corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera.
5.	I canoni per le escavazioni di materiali inerti degli alvei non rientrano nei canoni di occupazione per le aree del demanio idrico ma sono regolati da specifici provvedimenti emanati ogni anno dalla Direzione Generale Territorio e Protezione Civile.
6.	Per i rinnovi delle concessioni esistenti sulle tombature e sui ponti dovrà essere verificata la compatibilità idraulica del manufatto rispetto al regime idraulico del corso d'acqua.
7.	Al sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2008 i canoni per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti la concessione di derivazione.
8.	I canoni indicati in tabella sono raddoppiati in caso di occupazione delle aree del demanio idrico. Le modalità di applicazione sono riportate nelle note specifiche di ogni tipologia di opere.
9.	Il raddoppio dei canoni in caso di occupazione delle aree del demanio idrico si applica alle sole concessioni inerenti il reticolo idrico principale.
10.	I soggetti titolari di più concessioni hanno la facoltà di chiedere il pagamento dei canoni raggruppati per ogni ambito provinciale o per tutto il territorio regionale secondo modalità da concordare con Regione Lombardia.
11.	La realizzazione e manutenzione di opere idrauliche da parte di Enti Pubblici (difese spondali, muri a scogliere, briglie, soglie, ecc...) in aree del demanio idrico e/o nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, funzionali al buon regime del corso d'acqua, non è soggetta al rilascio di concessione né al pagamento di alcun canone; nell'iter procedimentale per la realizzazione delle stesse è comunque necessario, ai sensi del R.D. n. 523/1904, acquisire l'autorizzazione idraulica dell'autorità idraulica competente.
12.	Gli attraversamenti pedonali dei corsi d'acqua montani di limitata rilevanza, che non ostacolano il regime naturale del corso d'acqua (attraversamenti dalla rete sentieristica e simili), non sono soggetti al rilascio di concessione/nulla osta da parte dell'Autorità idraulica competente.
13.	Per i casi particolari si rimanda alla valutazione motivata del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e decide quale canone, ricompreso nella presente tabella, debba essere applicato.

AREE INTERESSATE

Di seguito vengono riportati alcuni schemi tipo rappresentanti le aree del demanio idrico e le relative fasce di rispetto (10,00 mt), all'interno delle quali è necessario presentare istanza di concessione/nulla osta per eseguire qualsiasi opera e/o attività.

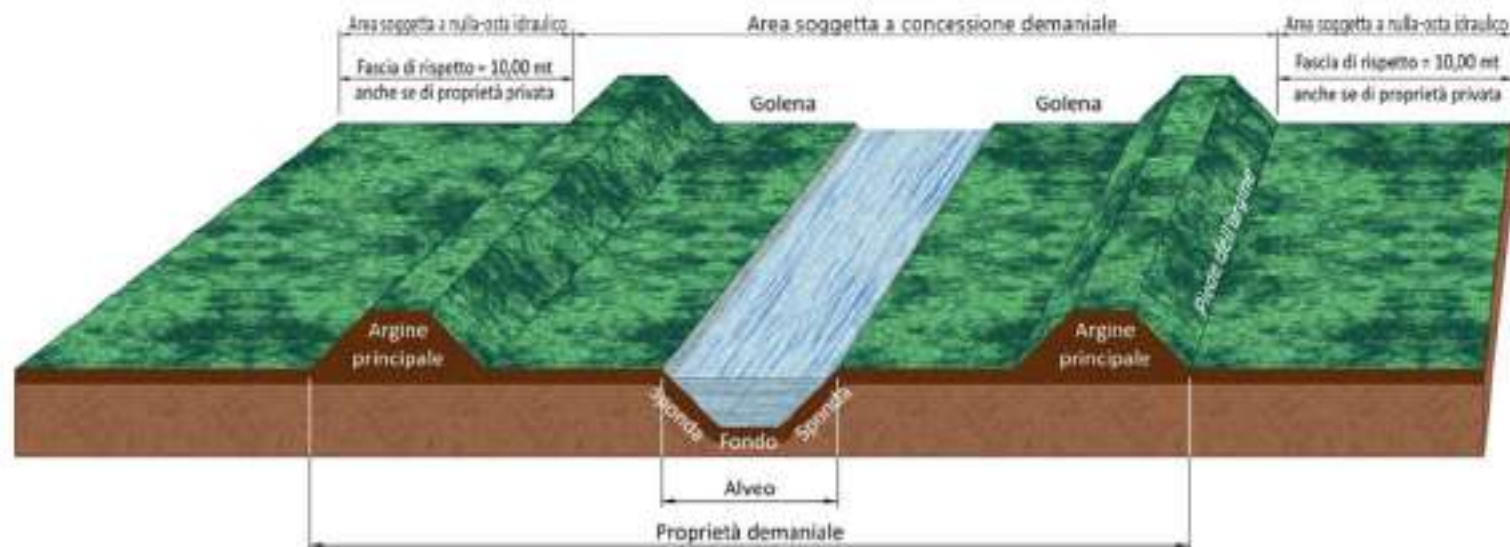
Schema 1: corsi d'acqua di piccole o medie dimensioni senza argini in rilievo.



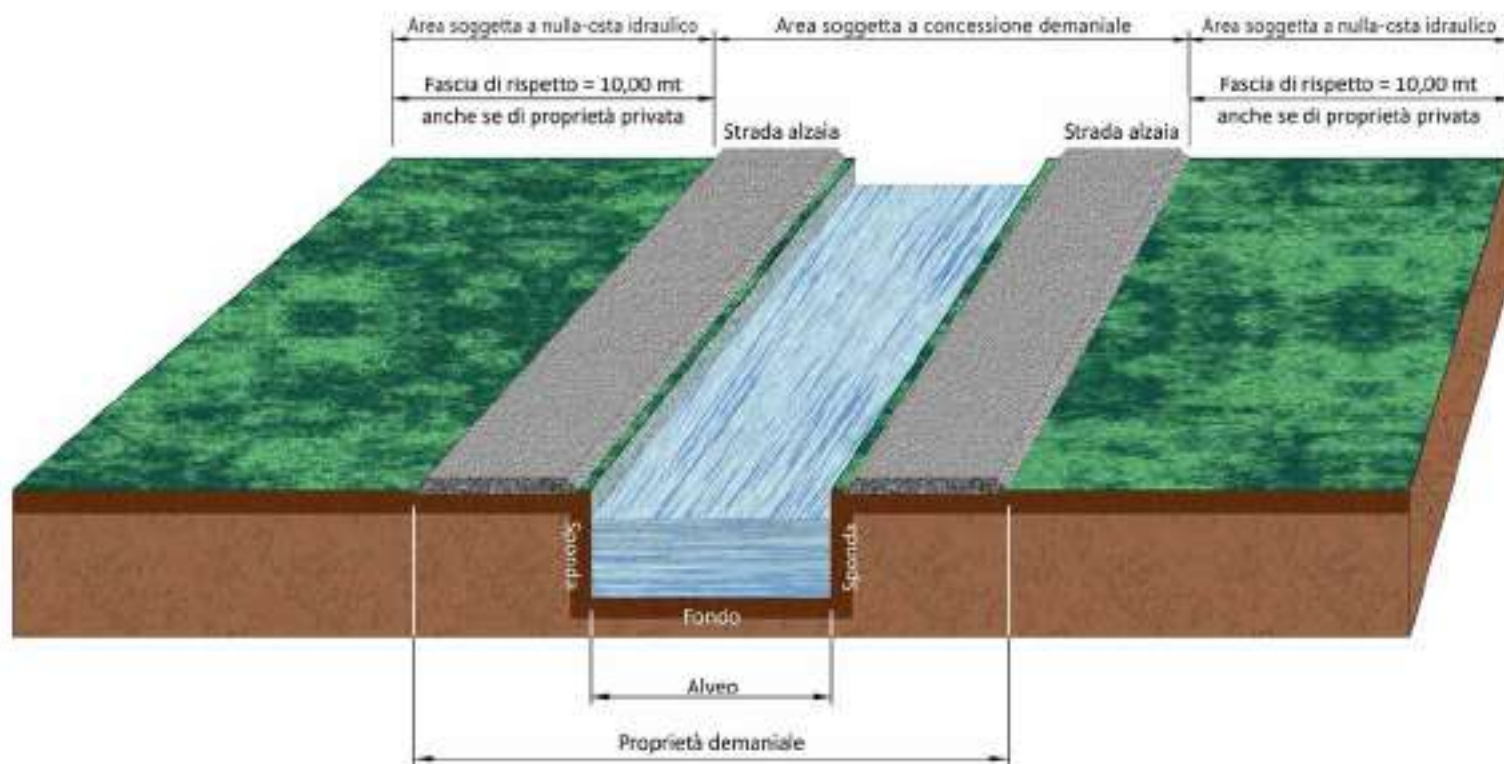
Schema 2: corsi d'acqua con argini in rilevato.



Schema 3: fiumi di grandi dimensioni con golene⁽¹⁾ ed argini.



- (1) Con il termine di **golena** si fa riferimento all'area compresa tra la riva di un corso d'acqua e il piede degli argini, si tratta della regione fluviale, anche una vasta area, che può essere naturalmente invasa dalle acque del fiume stesso durante eventi alluvionali e svolgere così l'importante funzione di laminazione.

Schema 4: canali e navigli affiancati da strade alzaie.

**STUDIO DI
GEOLOGIA
TECNICA ED
AMBIENTALE**



**STUDIO
GEOLOGICO
CALVINI**

SPACE

Comune di **LONATO DEL GARDA**

Provincia di **BRESCIA**

DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

AI SENSI DELLA D.G.R. X/7581/2017

ESTRATTO DALLA DGR X/7581/2017

ALLEGATO G

**MODULISTICA DI RIFERIMENTO PER ATTI E PROVVEDIMENTI INERENTI
PROCEDURE AUTORIZZATIVE E CONCESSORIE RELATIVE AL RETICOLO
IDRICO**

Data di emissione: Dicembre 2019

Commessa: 2018-33R PT

Il Tecnico

Dott. Geol. Rosanna Lentini

Dott. Geol. Damiano Scalvini



ALLEGATO G**DECRETO CON DOCUMENTO TECNICO ALLEGATO**

CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA AL/ALLA («DITTA/RICHIEDENTE») PER L'INTERFERENZA/AREA DEMANIALE SUL CORSO D'ACQUA («CORSO_DACQUA») («N_PROGR»). IN COMUNE DI PROV () PER («OPERA_CHIESTA/USO CHIESTO») ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE [da eliminare nel caso non sia dovuta la cauzione]

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE _____

VISTI:

- il r.d. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", come modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 e dal r.d. 19 novembre 1921, n. 1688;
- l'art. 86 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e l'art. 89 che conferisce alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;
- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione";
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112";
- la l.r. 2 aprile 2002, n. 5 "Istituzione dell'Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPO)";
[da eliminare nel caso non sia necessario il parere AIPO]
- la l.r. 14 luglio 2003, n. 10 "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali" e s.m.i.;
- l'art. 6 della l.r. 29 giugno 2009, n. 10 "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale" e s.m.i.;
- la l.r. 15 marzo 2016, n. 4 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua";
- la d.g.r. n. _____ del _____ [inserire i riferimenti della presente deliberazione di approvazione dello schema di decreto];

ESAMINATA l'istanza di («DITTA_RICHIEDENTE») con sede in («CITTA») prov (). («INDIRIZZO») Cod. Fisc. /part. IVA («CODICE_FISCALE o P.IVA»), pervenuta in data _____ ed assunta al protocollo n. _____, intesa ad ottenere la concessione di POLIZIA IDRAULICA PER L'INTERFERENZA SUL CORSO D'ACQUA («CORSO_DACQUA»)(«N_PROGR»), individuata dal / dai

mappale/i OPPURE in corrispondenza del/dei mapp n. _____ del foglio n. _____, nel Comune di _____, prov. () per («OPERA_CHIESTA/USO CHIESTO»)

RILEVATO che il citato corso d'acqua è inserito nel Reticolo Idrico Principale e che, pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 108, lettera i), l.r. 1/2000, Regione Lombardia esercita sullo stesso le funzioni di polizia idraulica;

[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA AL PARERE AIPO]

CONSIDERATO che il citato corso d'acqua rientra anche tra i tratti attribuiti alla competenza di AIPO come stabilito con la d.g.r. n. _____ del _____ [inserire i riferimenti della presente deliberazione];

[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA AL PARERE AIPO]

VISTA la nota protocollo n. _____ con la quale AIPO ha trasmesso parere idraulico favorevole a che il/la suddetto/a («DITTA_RICHIEDENTE») realizzi quanto richiesto, secondo quanto previsto nel progetto allegato;

PRESO ATTO della relazione istruttoria, redatta da Regione Lombardia – Ufficio Territoriale Regionale _____ in data _____ e in cui sono recepiti i pareri acquisiti (in caso di competenza AIPO)/ in cui è espresso parere idraulico favorevole;

VERIFICATA a seguito dell'istruttoria esperita la sussistenza delle condizioni per il rilascio della concessione per la durata di _____ (_____);

VISTO il documento tecnico allegato, contenente gli impegni e i vincoli assunti dal/dalla («DITTA_RICHIEDENTE») in sede di domanda e le condizioni d'uso del bene o le modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione parte integrante e sostanziale del presente atto;

[CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ENTRO IL TERMINE DI 90 GG]

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento tecnico-amministrativo entro il termine di 90 giorni previsto dalla d.g.r. n. _____ del _____ [inserire i riferimenti della presente deliberazione];

[CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO OLTRE IL TERMINE DI 90 GG]

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento tecnico-amministrativo oltre il termine di 90 giorni previsto dalla d.g.r. n. _____ del _____ [inserire i riferimenti della presente deliberazione], a causa di _____ *[SPECIFICARE i necessari approfondimenti istruttori la complessità della procedura istruttoria altra circostanza riferita al procedimento specifico]*;

RITENUTO di rilasciare al/alla suddetto/a («DITTA_RICHIEDENTE») la concessione di Polizia Idraulica di cui trattasi per («DURATA CONCESSIONE _____ () successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'osservanza degli impegni e vincoli assunti in sede di domanda e le condizioni d'uso del bene o le modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione contenute nel documento tecnico allegato;

[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA A CANONE]

CONSIDERATO che il canone:

- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 30 giugno dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione dei ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. Qualora l'importo, così determinato, risultasse inferiore ai canoni minimi,

quest'ultimi dovranno essere corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera;

- è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'Euro calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d. l. 2 ottobre 1981, n. 546 convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981 n. 692);
- è automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di future leggi o provvedimenti;
- è dovuto ai sensi dell'allegato F della d.g.r. n. _____ del _____ [inserire i riferimenti della presente deliberazione] e quantificato come da codifica (es. A1 "....", 51 "...." ecc) (mm/cm/mq/ml*valore unitario) in Euro _____ per l'annualità corrente deve essere versato a favore di Regione Lombardia e accertato annualmente dagli uffici competenti per materia sul capitolo 3. 0 100. 03. 5965 sullo stato di previsione delle entrate del bilancio regionale.

[SE LA CONCESSIONE NON E' SOGGETTA A CANONE]

VERIFICATO che la concessione oggetto del presente provvedimento non è soggetta a canone ai sensi delle disposizioni di cui alla d.g.r. n. _____ del _____ (presente deliberazione).

[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA A CAUZIONE]

DATO ATTO che l'istante:

- ha provveduto, ai sensi dell'art. 6, comma 9, l.r. 29 giugno 2009, n. 10 e ss. mm. ii, a prestare, a favore della Regione Lombardia, cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione mediante _____ («SPECIFICARE MODALITA' E DATI IDENTIFICATIVI CAUZIONE»).

[SE LA CONCESSIONE NON E' SOGGETTA A CAUZIONE]

DATO ATTO che l'istante non è tenuto, ai sensi dell'art. 6, comma 9 della l.r. 29 giugno 2009, n. 10 e s. m. i, a prestare cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione.

[SE CONCESSIONE SOGGETTA ALL'ACQUISIZIONE DELL'INFORMATIVA ANTIMAFIA]

ACQUISITA l'informativa antimafia di cui agli artt. 84 e 90 d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

[SE CONCESSIONE NON SOGGETTA ALL'ACQUISIZIONE DELL'INFORMATIVA ANTIMAFIA]

RITENUTO che non sia da acquisire l'informativa antimafia, ai sensi dell'art. 83, comma 3 del d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare la DGR n. _____ del _____ "... Provvedimento Organizzativo _____";

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi;

DECRETA

1. di rilasciare alla/al «DITTA_RICHIEDENTE» la Concessione di Polizia Idraulica per l'interferenza/occupazione sul corso d'acqua «CORSO_DACQUA» («N_PROGR>>»), individuata dal/dai mappale/i n. _____ del foglio n. _____, nel Comune di «COMUNE prov ()», per la realizzazione di «OPERA_CHIESTA/USO CHIESTO», per «DURATA_CONCESSIONE _____ ()» successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'integrale osservanza degli impegni e vincoli assunti in sede di domanda;
2. di approvare il documento tecnico allegato contenente gli impegni e i vincoli assunti dal/ dalla «DITTA_RICHIEDENTE» in sede di domanda e le condizioni d'uso del bene o le modalità di

esecuzione delle attività oggetto di concessione parte integrante e sostanziale del presente atto;

[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA A CANONE]

3. di dare atto che l'introito del canone annuo, così come sopra determinato ai sensi della d.g.r. n. _____ del _____ (presente deliberazione), allegato F (Euro _____, Cod. _____), verrà versato a favore di Regione Lombardia e accertato annualmente dagli uffici competenti per materia sul capitolo 3.0100.03.5965 dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale;

[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA A CAUZIONE]

4. di dare atto che l'istante di cui trattasi ha provveduto, ai sensi dell'art. 6, comma 9, Lr. 29 giugno 2009, n. 10 e ss. mm. ii, a prestare, a favore di Regione Lombardia, cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione mediante «SPECIFICARE MODALITA' E DATI IDENTIFICATIVI CAUZIONE»;
5. di accertare a carico di _____ (cod. _____) la somma di Euro _____, quale deposito cauzionale a garanzia della concessione, con imputazione al capitolo 9. 0200. 04. 8165 del Bilancio dell'esercizio in corso;
6. di impegnare la somma di Euro _____, quale deposito cauzionale a garanzia della concessione, con imputazione al capitolo di spesa 99. 01. 702. 8200 del bilancio dell'anno in corso, a favore di _____ (cod. _____);
7. di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente atto scade secondo i termini e le modalità previste nel presente atto;
8. di stabilire che il Concessionario deve tenere sollevato e indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio;
9. di stabilire che sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, ivi comprese le spese di registrazione del presente atto;

10. di individuare come di seguito le cause di modifica, rinnovo, rinuncia, decadenza, revoca della presente concessione così come previste nelle linee guida ("ALLEGATO E" - Titolo II Comma 2) alla d.g.r. n. _____ del _____ (presente deliberazione):

Modifica

La concessione può subire variazioni che incidono sulla natura e dimensione delle opere/interventi da eseguire, sullo scopo e sulla durata della concessione, sulla quantificazione del canone.

Tali variazioni possono avvenire su richiesta del Concessionario, accolta dal Concedente, per volere di quest'ultimo o per fatto che non deriva dalla volontà delle parti (es. modificazione del bene demaniale per cause naturali).

Rinnovo

La concessione può essere rinnovata previa presentazione di apposita istanza, da parte del soggetto Concessionario, almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Rinuncia

Se il Concessionario rinuncia alla concessione:

- a meno che la legge non disponga diversamente, la concessione perde efficacia e non è possibile alcun subingresso;
- su richiesta del Concedente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale;

- il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di presentazione della comunicazione di rinuncia, con contestuale ripristino dello stato dei luoghi.

Decadenza

La concessione è nominale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri. Essa decade in caso di:

- modifiche delle opere/interventi da parte del Concessionario, non preventivamente autorizzate dal Concedente;
- diverso uso dell'area demaniale o realizzazione di opere non conformi al progetto allegato parte integrante del provvedimento concessorio, non preventivamente autorizzati dal Concedente;
- omesso pagamento del canone annuale;
- inadempimento rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi e regolamenti;

La decadenza del rapporto concessorio è dichiarata dall'Autorità Idraulica competente con apposito provvedimento.

Su richiesta dell'Autorità medesima, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale.

Il Concessionario è comunque tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui si dichiara la decadenza del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione sine titolo sino all'effettivo abbandono dell'area.

Revoca

- La concessione può essere revocata dall'Autorità idraulica competente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
- Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di revoca e ripristino dello stato dei luoghi.

11. di trasmettere copia del presente provvedimento al richiedente.

Il Dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale _____

**FACSIMILE DOCUMENTO TECNICO ALLEGATO AL DECRETO
(ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI E PRESCRIZIONI)**

N.	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
1	IMPEGNO	Il richiedente si impegna ad utilizzare l'area per l'uso descritto nell'oggetto; ad eseguire le opere conformi al progetto allegato, parte integrante del presente domanda di concessione.
2	IMPEGNO	Il richiedente si impegna a non realizzare nessuna opera, anche provvisoria o di intervento di manutenzione, senza aver prima dato comunicazione ed ottenuto autorizzazione dalla Regione Lombardia e dall'AIPo per i corsi d'acqua di competenza;
3	IMPEGNO	Il richiedente si impegna prima della realizzazione delle opere o di iniziare le attività nell'area demaniale oggetto della domanda ad ottenere tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia edilizia, urbanistica, tutela ambientale ed antinquinamento (circolazione stradale solo nel caso di tipologie T2 e T3).
4	IMPEGNO	Il richiedente si impegna, prima, durante e dopo la realizzazione delle opere, a non eseguire estrazione di ciottoli, ghiaia ed altre materie dal letto del fiume (R.D. 25/07/1904 n. 523 art. 98 comma m).
5	IMPEGNO	Il richiedente si impegna, prima, durante e dopo l'esecuzione delle opere, ad attuare tutti i provvedimenti opportuni al fine di garantire la pubblica e privata incolumità e il normale deflusso delle acque tenendo sollevate ed indenni Regione Lombardia ed AIPo da qualsiasi reclamo, pretese o molestie che fossero avanzate da terzi, in dipendenza dal rilascio della concessione, per danni, lesioni di diritti e per qualsiasi altro motivo (compresi eventuali rigurgiti causati da eventi di piena) inerente i lavori eseguiti.
6	IMPEGNO	Il richiedente si impegna a corrispondere al Concedente il canone annuo nella misura sopra indicata e a corrispondere anche gli adeguamenti futuri previsti dagli atti amministrativi regionali
7	IMPEGNO	Il richiedente si impegna a depositare, a favore del Concedente, una cauzione pari alla prima annualità del canone suddetto (solo per le concessioni con canoni > 1.500,00 €)
8	IMPEGNO	Il richiedente si impegna a provvedere a proprie spese, periodicamente, alla pulizia del tratto di alveo interessato dalle opere e comunque ogni volta che, a seguito di eventi di piena, si evidenzia l'ostruzione della sezione idraulica del corso d'acqua sia in corrispondenza del manufatto che nei tratti interessati ad eventuali fenomeni di rigurgito.
9	IMPEGNO	Il richiedente si impegna a farsi carico di ogni ripristino che si rendesse necessario, in conseguenza delle opere/attività oggetto della concessione, alle sponde, ai manufatti idraulici e le relative pertinenze demaniali.
10	IMPEGNO	Il richiedente si impegna a non realizzare nessuna opera, anche provvisoria o intervento di manutenzione o variazione di portata dello/degli scarico/sarichi, senza aver prima dato comunicazione ed ottenuto autorizzazione dalla Regione Lombardia e dall'AIPo per i corsi d'acqua di competenza
11	IMPEGNO	Il richiedente si impegna periodicamente a colmare le buche eventualmente formate sulla pista di sommità mediante stesura di stabilizzato, lungo la rampa di accesso alla sommità, ai fini della garanzia del transito in condizioni di sicurezza.
12	IMPEGNO	Il richiedente si impegna a provvedere annualmente all'asportazione dei prodotti secchi, ovvero al recupero, dopo ogni evento di piena, dei materiali legnosi (tronchi, rami e ramaglie) lasciati alla deriva durante il deflusso della piena stessa.
13	PRESCRIZIONE	In caso di lavori di manutenzione agli argini, agli alvei o alle opere accessorie incompatibili con le attività richieste, la validità della concessione verrà

		temporaneamente sospesa per la durata dei lavori, senza che il richiedente possa pretendere alcuna indennità.
14	PRESCRIZIONE	Eventuali danni alle opere/attività richieste derivanti da piene, alluvioni o altre cause non potranno in nessun caso dar ragione a richiesta di danni, scomputo del canone o modifiche delle condizioni di concessione.
15	PRESCRIZIONE	Durante l'esecuzione dei lavori/attività si dovranno adottare tutte le cautele necessarie per evitare di danneggiare altre interferenze esistenti o gli argini.
16	PRESCRIZIONE	L'attraversamento in oggetto dovrà essere facilmente individuabile a mezzo di idonei segnali.
17	PRESCRIZIONE	La fascia di rispetto idraulico in fregio al corso d'acqua deve essere lasciata libera e sgombra da qualsiasi tipo di deposito e/o occupazione per consentire l'accesso ai mezzi d'opera per la manutenzione dell'alveo.

Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, il Direttore generale pro-tempore _____ della Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana assume la qualifica di responsabile interno del trattamento per i dati personali. Titolare del trattamento resta la Giunta Regionale, nella persona del suo Presidente pro tempore. I dati forniti sono trattati esclusivamente per il rilascio della concessione.

Controversie

Per le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente disciplinare si indica quale Foro competente quello di _____.

Domicilio legale.

Per ogni effetto di legge il Concessionario elegge il proprio domicilio legale in «CITTA», «INDIRIZZO».

DECRETO DI APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA AL/ALLA («DITTA/RICHIEDENTE») PER L'INTERFERENZA/AREA DEMANIALE SUL CORSO D'ACQUA («CORSO_D'ACQUA») («N_PROGR»). IN COMUNE DI PROV (___) PER («OPERA_CHIESTA/USO CHIESTO») - ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE [da eliminare nel caso non sia dovuta la cauzione]

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE _____

VISTI:

- il r.d. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", come modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 e dal r.d. 19 novembre 1921, n. 1688;
- l'art. 86 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e l'art. 89 che conferisce alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;
- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione";
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112";
- la l.r. 2 aprile 2002, n. 5 "Istituzione dell'Agenzia interregionale per il fiume PO (AIPO)";
[da eliminare nel caso non sia necessario il parere AIPO]
- la l.r. 14 luglio 2003, n. 10 "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali" e s.m.i.;
- l'art. 6 della l.r. 29 giugno 2009, n. 10 "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale" e s.m.i.;
- la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua";
- la d.g.r. 23 ottobre 2015 n. 4229 "Riordino dei Reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica" e s. m. i. [inserire riferimenti della presente deliberazione di approvazione dello schema di decreto]

ESAMINATA istanza di («DITTA_RICHIEDENTE») con sede in («CITTA») prov (___), («INDIRIZZO») Cod. Fisc. /part. IVA («CODICE FISCALE o P.IVA»), pervenuta in data ___ ed assunta al protocollo n. ___, intesa ad ottenere la concessione di POLIZIA IDRAULICA PER L'INTERFERENZA SUL CORSO D'ACQUA («CORSO_D'ACQUA») («N_PROGR»), individuata dal / dai

mappale/i OPPURE in corrispondenza del/dei mapp n _____ del foglio n _____, nel Comune di _____, prov () per («OPERA_CHIESTA/USO CHIESTO»)

RILEVATO che il citato corso d'acqua è inserito nel Reticolo Idrico Principale e che, pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 108, lettera i), l.r. 1/2000, Regione Lombardia esercita sullo stesso le funzioni di polizia idraulica;

[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA AL PARERE AIPO]

CONSIDERATO che il citato corso d'acqua rientra anche tra i tratti attribuiti alla competenza di AIPO come stabilito con la d.g.r. n. _____ del [inserire i riferimenti della presente deliberazione];

[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA AL PARERE AIPO]

VISTA la nota protocollo n. _____ con la quale AIPO ha trasmesso parere idraulico favorevole a che il/la suddetto/a («DITTA_RICHIEDENTE») realizzi quanto richiesto, secondo quanto previsto nel progetto allegato;

PRESO ATTO della relazione istruttoria, redatta da Regione Lombardia – Ufficio Territoriale Regionale _____ in data _____ e in cui sono recepiti i pareri acquisiti (in caso di competenza AIPO)/ in cui è espresso parere idraulico favorevole;

VERIFICATA a seguito dell'istruttoria esperita la sussistenza delle condizioni per il rilascio della concessione per la durata di _____ (_____);

VISTO l'allegato disciplinare, rep. n. _____, sottoscritto in data _____, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione e ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

[CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ENTRO IL TERMINE DI 90 GG]

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento tecnico-amministrativo entro il termine di 90 giorni previsto dalla d.g.r. n. _____ del [inserire i riferimenti della presente deliberazione];

[CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO OLTRE IL TERMINE DI 90 GG]

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento tecnico-amministrativo oltre il termine di 90 giorni previsto dalla d.g.r. n. _____ del _____ (presente deliberazione), a causa di _____ *[SPECIFICARE i necessari approfondimenti istruttori la complessità della procedura istruttoria altra circostanza riferita al procedimento specifico]*.

RITENUTO di rilasciare al/alla suddetto/a («DITTA_RICHIEDENTE») la concessione di Polizia Idraulica di cui trattasi per («DURATA_CONCESSIONE _____ () successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione.

[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA A CANONE]

CONSIDERATO che il canone di concessione dovuto ai sensi dell'allegato F) della d.g.r. n. _____ del _____ [inserire i riferimenti della presente deliberazione]; è quantificato in € _____ e dovrà essere versato a favore di Regione Lombardia e accertato annualmente dagli uffici competenti per materia sul capitolo 3.0100.03.5965 - stato di previsione delle entrate del bilancio regionale;

[SE LA CONCESSIONE NON E' SOGGETTA A CANONE]

VERIFICATO che la concessione oggetto del presente provvedimento non è soggetta a canone ai sensi delle disposizioni di cui alla d.g.r. n. _____ del _____ [inserire i riferimenti della presente deliberazione];

DATO ATTO che l'istante:

[SE LA CONCESSIONE NON E' SOGGETTA A CAUZIONE]

- non è tenuto, ai sensi dell'art. 6, comma 9, l.r. 29 giugno 2009, n. 10 e ss. mm. ii., a prestare cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione;

[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA A CAUZIONE]

- ha provveduto a prestare, ai sensi dell'art. 6, comma 9, l.r. 29 giugno 2009, n. 10 e ss. mm. ii., a favore della Regione Lombardia, cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione mediante _____ («SPECIFICARE MODALITA' E DATI IDENTIFICATIVI CAUZIONE»).

[SE CONCESSIONE SOGGETTA ALL'ACQUISIZIONE DELL'INFORMATIVA ANTIMAFIA]

ACQUISITA l'informativa antimafia di cui agli artt. 84 e 90 d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

[SE CONCESSIONE NON SOGGETTA ALL'ACQUISIZIONE DELL'INFORMATIVA ANTIMAFIA]

RITENUTO che non sia da acquisire l'informativa antimafia, ai sensi dell'art. 83, comma 3 del d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

VISTA la L.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare la DGR n. _____ del _____ "Provvedimento Organizzativo _____";

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi;

DECRETA

1. di rilasciare alla/al «DITTA_RICHIEDENTE» la Concessione di Polizia Idraulica per l'interferenza/occupazione sul corso d'acqua «CORSO_DACQUA» («N_PROGR>>»), individuata dal/dai mappale/i n. _____ del foglio n. _____, nel Comune di «COMUNE prov ()», per la realizzazione di «OPERA_CHIESTA/USO CHIESTO», per «DURATA_CONCESSIONE _____ ()» successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'integrale osservanza degli impegni e vincoli assunti in sede di domanda;
2. di approvare l'allegato disciplinare rep. n. _____, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti e ogni altro termine, modo e condizione accessoria, relativo alla concessione dell'area demaniale sopra individuata;

[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA A CANONE]

3. di dare atto che l'introito del canone annuo, così come sopra determinato ai sensi della d.g.r. n. _____ del _____ (presente deliberazione), allegato F (Euro _____, Cod. _____), verrà versato a favore di Regione Lombardia e accertato annualmente dagli uffici competenti per materia sul capitolo 3.0100.03.5965 dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale;

[SE LA CONCESSIONE E' SOGGETTA A CAUZIONE]

4. di dare atto che l'istante di cui trattasi ha provveduto a prestare, a favore di Regione Lombardia, cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione mediante _____ «SPECIFICARE MODALITA' E DATI IDENTIFICATIVI CAUZIONE»;

5. di accertare a carico di ____ (cod. ____) la somma di Euro _____, quale deposito cauzionale a garanzia della concessione, con imputazione al capitolo 9. 0200. 04. 8165 del Bilancio dell'esercizio in corso;
6. di impegnare la somma di Euro _____, quale deposito cauzionale a garanzia della concessione, con imputazione al capitolo di spesa 99. 01. 702. 8200 del bilancio dell'anno in corso, a favore di _____ (cod. ____);
7. di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente atto scade secondo i termini e le modalità previste nell'atto di concessione;
8. di stabilire che il Concessionario deve tenere sollevato e indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio;
9. di stabilire che sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, ivi comprese le spese di registrazione del presente atto;
10. di trasmettere copia del presente provvedimento al richiedente.

Il Dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale _____

REGIONE LOMBARDIA

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

L'anno _____ addì _____ del mese di _____, in _____, tra la Regione Lombardia - Cod. Fisc. 80050050154, di seguito denominata *Concedente*, rappresentata da _____ in qualità di Dirigente della _____ e «DITTA_RICHIEDENTE» con sede in «CITTA» , «INDIRIZZO» - «CODICE_FISCALE_0_PIVA» , di seguito denominata *Concessionario*, rappresentata da «NOME» , in qualità di «QUALIFICA», si formalizzano e si disciplinano, con gli articoli seguenti, gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata la concessione dell'area demaniale richiesta dal Concessionario con istanza in _____ atti n. Protocollo _____) [e relativo progetto n. _____, allegato al presente disciplinare quale parte integrante e sostanziale].

Art. 1 – Oggetto della concessione.

Oggetto della Concessione è l'occupazione dell'area demaniale in fregio al «CORSO_D'ACQUA» , individuata dal/dai mappale/i n. _____ del foglio n. _____, nel Comune di _____ (____), per la realizzazione delle seguenti opere/per il seguente uso: _____.

Art. 2 – Durata.

La concessione viene rilasciata per la durata di anni «DURATA_CONCESSIONE» («NUMERO in lettere») successivi e continui a far tempo dalla data del relativo decreto di concessione da emettersi a cura del Concedente.

La concessione può essere rinnovata su presentazione di apposita istanza, almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Art. 3 – Obblighi generali del Concessionario.

L'uso per il quale è concessa l'area demaniale non può essere diverso da quello sopra descritto / Le suddette opere devono risultare conformi al progetto, caricato nel sistema informativo regionale SIPIUI, che si intende integralmente richiamato nel presente atto anche se non materialmente allegato. Eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale di cui trattasi è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area /e le opere di cui trattasi; deve eseguire, a sua cura e spese, tutte le riparazioni e/o modifiche che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

In particolare il concessionario deve «EVENTUALI PRESCRIZIONI»

Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente il canone annuo nella misura e con le modalità previste al successivo articolo 4.

[«se dovuta la cauzione» Il Concessionario è tenuto altresì a depositare, a favore del Concedente, una cauzione pari alla prima annualità del canone suddetto.]

Art. 4 – Canone di concessione [«se dovuta la cauzione» e cauzione a garanzia].

Il canone annuo è stabilito in € «IMPORTO» calcolato ai sensi dell'Allegato F ai sensi della presente deliberazione.

Il canone :

- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 30 giugno dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. Qualora l'importo, così determinato, risultasse inferiore ai canoni minimi, quest'ultimi dovranno essere corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera;
- è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi

all'ingrosso (d.l. 2 ottobre 1981, n.546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n.692);

- è automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di future leggi o provvedimenti.

[«se dovuta la cauzione» La cauzione, prestata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di concessione, è stabilita in € «IMPORTO» (art. 6, l.r. 29 giugno 2009, n. 10).]

Art. 5 – Diritti dei terzi.

La concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi e il Concessionario deve tenere sollevata ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

Art. 6 – Oneri vari

Sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, ivi comprese le spese di registrazione del presente disciplinare.

Art. 7 – Decadenza, rinuncia, modifica, sospensione, revoca.

La concessione è nominale e pertanto il concessionario non può sostituire a sé stesso un altro soggetto o «sub concedere» senza l'esplicito consenso dell'amministrazione concedente.

Il diverso uso dell'area demaniale **[o la realizzazione di opere non conformi al progetto allegato e parte integrante del presente disciplinare]**, non preventivamente autorizzato/a dal Concedente, comporta la decadenza della concessione e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

La concessione decade altresì in caso di omesso pagamento del canone annuale ed in caso di mancata ottemperanza agli obblighi derivanti dal titolo concessorio o imposti da leggi e regolamenti.

In caso di decadenza, della concessione il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e alla rimessione in pristino dell'area demaniale oggetto della concessione. Il Concessionario è inoltre tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui il Concedente dichiara il venir meno del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione sine titulo sino all'effettivo abbandono dell'area.

In caso di rinuncia alla concessione, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e alla rimessione in pristino dell'area demaniale oggetto della concessione. Il Concessionario è inoltre tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di presentazione della domanda di rinuncia o comunque fino alla data di ripristino dello stato dei luoghi.

La concessione può essere modificata, sospesa o revocata dal Concedente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

L'amministrazione concedente si riserva di verificare attraverso le seguenti modalità e tempistiche (definire le modalità e le tempistiche _____) l'osservanza da parte

del concessionario degli obblighi di cui all'articolo 3. Nel caso delle verifiche effettuate siano rievate delle difformità o dei mancati adempimenti da parte del concessionario, l'amministrazione concedente potrà procedere alla revoca della concessione.

Art. 8 – Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, il Direttore generale pro-tempore _____ della Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo e Città Metropolitana assume la qualifica di responsabile interno del trattamento per i dati personali. Titolare del trattamento resta la Giunta Regionale, nella persona del suo Presidente pro tempore. I dati forniti sono trattati esclusivamente per il rilascio della concessione.

Art. 9 – Richiamo alle disposizioni di legge.

Per quanto non previsto nel presente atto valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica.

Art. 10 – Controversie

Per le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente disciplinare si indica quale Foro competente quello di Milano.

Art. 11 – Domicilio legale.

*Per ogni effetto di legge il Concessionario elegge il proprio domicilio legale in «CITTA» ,
«INDIRIZZO» ,*

Letto ed approvato

REGIONE LOMBARDIA

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE _____

«DITTA_RICHIEDENTE»

IL «QUALIFICA»

«NOME»

Sono approvate specificatamente le clausole di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10.

REGIONE LOMBARDIA

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE _____

«DITTA_RICHIEDENTE»

IL «QUALIFICA»

«NOME»

Il presente disciplinare è redatto in triplice originale e consta di n. ... pagine.

Il presente schema di convenzione ha puramente funzione di supporto all'azione amministrativa degli enti locali

CONVENZIONE

tra

COMUNE DI _____
E IL CONSORZIO _____

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, negli Uffici del _____, siti in _____, via _____

tra

il Comune _____, di seguito semplicemente "il **Comune**", codice fiscale n. _____, nella persona del _____, Dott. _____, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù del _____

e

il Consorzio di Bonifica _____, codice fiscale _____, con sede in _____, via _____, di seguito semplicemente "il **Consorzio di Bonifica**", nella persona del Presidente/Direttore *pro tempore*, Dott. _____, a ciò incaricato con deliberazione del C.d.A. n. _____ del _____

VISTI:

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 «Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie» e ss.mm.ii;
- la legge 5 gennaio 1994, n. 37 «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche»;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- la direttiva «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B», approvata con delibera n. 2 del 11 maggio 2009 del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006;
- la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;
- la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali» ed in particolare gli artt. da 26 a 29, che disciplinano l'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello stato;
- l'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007»;
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;
- l'art. 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 «Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale»;
- la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 «Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione

dei corsi d'acqua";

- la D.g.r. n. ____/___ del ____, "..." [inserire i riferimenti della presente deliberazione di approvazione dello schema di convenzione];

PREMESSO che:

- l'art. 3, comma 114, della L.r. 1/2000 stabilisce che sono delegate ai comuni «le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica di cui al r.d. 25 luglio 1904, n. 523, concernenti il reticolo idrico minore» e «la riscossione e l'introito dei canoni per l'occupazione e l'uso delle aree del reticolo idrico minore... i cui proventi sono utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica e per la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo minore stesso»;
- ai sensi dell'art. 80, comma 5, della L.r. 31/2008, gli enti locali possono stipulare con i Consorzi di Bonifica apposite convenzioni per la gestione del reticolo idrico minore;
- con la D.g.r. n. ____/___ del ____, [inserire i riferimenti della presente deliberazione] Allegato «G» - «Modulistica» è stato approvato lo schema di tale convenzione;
- il _____, facente parte del Reticolo Idrico Minore, insiste sul comprensorio del Consorzio di Bonifica _____;
- il Comune ritiene opportuno, per motivi di organizzazione e funzionalità, che il Consorzio di Bonifica _____ assuma la gestione e la manutenzione del corso d'acqua _____;

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e delineano i presupposti per individuare il Consorzio di Bonifica quale struttura di riferimento per lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 4.

Articolo 2 – Oggetto

La presente Convenzione individua e disciplina le attività che il Consorzio di Bonifica è chiamato a svolgere sul _____, regolando condizioni e modalità di esecuzione.

Articolo 3 – Durata e rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata di anni _____, a decorrere dalla data di sottoscrizione delle parti contraenti.
2. Il Consorzio di Bonifica dovrà manifestare per iscritto, almeno 60 giorni prima della scadenza, la propria volontà di rinnovo della Convenzione. In assenza di tale comunicazione la Convenzione si intende risolta.
3. In caso di gravi inadempimenti del Consorzio di Bonifica rispetto agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla stessa, previa comunicazione scritta.

Articolo 4 – Attività Consorzio di Bonifica

1. Il Consorzio di Bonifica si impegna a:

- eseguire sul _____ la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria e quanto altro necessario al fine di assicurare il buon regime delle acque che vi transitano e per garantire la difesa idraulica dei territori attraversati dal corso d'acqua stesso;
- svolgere l'istruttoria relativa alle istanze di concessione per occupazione di beni del demanio idrico relative al _____, calcolare l'importo dei canoni dovuti e trasmettere le risultanze di tale attività al Comune attraverso adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest'ultimo possa formalizzare il provvedimento concessorio;
- svolgere l'istruttoria relativa alle istanze di nulla osta idraulico inerenti opere o usi che possono interferire con il regime del _____ ed il regolare deflusso delle acque, trasmettendo le risultanze di tale attività al Comune mediante adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest'ultimo possa formalizzare il provvedimento autorizzatorio;
- sorvegliare il _____ affinché non vengano commessi abusi a danno del bene demaniale di cui trattasi, del buon regime delle acque o della pubblica incolumità;
- vigilare affinché sull'area demaniale non vengano stabilite servitù passive di sorta, nell'interesse dell'integrità della proprietà demaniale;
- comunicare tempestivamente ogni notizia relativa a vertenze in atto o potenziali, nonché l'apertura di procedimenti arbitrari o erariali, dai quali possano derivare pregiudizi diretti o indiretti a carico del Comune;
- trasmettere al Comune, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una Relazione consuntiva sulle attività svolte, con evidenza dei risultati conseguiti e delle risorse impiegate;
- fornire al Comune, se richiesto, dati e informazioni sull'avanzamento delle attività

2. Nell'espletamento delle attività sopra menzionate il Consorzio di Bonifica dovrà rispettare quanto stabilito dalla disciplina vigente in materia, nonché applicare quanto previsto dalla d.g.r. n. ____/_____ del _____ [inserire i riferimenti della presente deliberazione] (Allegato «F» e Allegato «E») e dal Documento di Polizia Idraulica adottato con Delibera Comunale n. _____ del _____ (inserire gli estremi di riferimento dell'atto).

Articolo 5 – Funzioni Comune

1. Il Comune rimane titolare della funzione di Autorità idraulica sul _____ ed è l'unico soggetto legittimato a formalizzare provvedimenti concessori o autorizzatori inerenti il bene demaniale di cui trattasi e le relative pertinenze.
2. I canoni relativi alle concessioni per occupazione di beni del demanio idrico attinenti il _____ saranno riscossi ed introitati dal Comune, che provvederà al successivo versamento a favore del Consorzio di Bonifica. Tali risorse dovranno essere utilizzate dal Consorzio di Bonifica esclusivamente per finanziare lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4.
3. In qualità di Autorità idraulica, il Comune vigila sulla piena, tempestiva e corretta attuazione della presente Convenzione e ha la facoltà di fornire al Consorzio di Bonifica indirizzi per l'esercizio delle attività ad esso affidate.

Articolo 6 - Patto di riservatezza e trattamento dati personali

1. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 il Consorzio di Bonifica, nella persona del legale rappresentante, assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati utilizzati

nell'esercizio delle attività ad esso affidate. Titolare del trattamento resta il Comune, nella persona del suo Sindaco pro tempore.

2. Il Consorzio di Bonifica:

- dichiara di essere consapevole che i dati trattati nell'espletamento del servizio sono personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
- si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003, anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
- si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al d.s.g. n. 5709 del 23 maggio 2006, modificato dal d.s.g. n. 6805 del 7 luglio 2010, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti delle attività ad esso affidate;
- si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e ad impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
- si impegna a comunicare al Comune ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare il Comune, affinché quest'ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
- si impegna a nominare ed indicare al Comune una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
- si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Comune in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- si impegna a consentire l'accesso del Comune o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Articolo 7 – Responsabilità e manleva

1. Il Consorzio di Bonifica è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni commissionategli ai sensi della presente Convenzione. Non potrà essere ritenuto responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti solo ove dimostri che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che lo stesso può esercitare.

2. L'attività di verifica e controllo sull'esattezza degli adempimenti è competenza del Comune, _____.

3. Il Consorzio di Bonifica esonera e solleva il Comune da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di azioni poste in essere in attuazione della presente Convenzione.

Articolo 8 – Rinuncia, modifiche.

1. Nel corso di validità della Convenzione l'eventuale rinuncia di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra almeno con un anno di anticipo dalla sua decorrenza.

2. Qualsiasi modifica si intenda apportare al testo della presente Convenzione deve essere approvata per iscritto da entrambe le parti, costituendone atto aggiuntivo.

Articolo 9 – Definizione delle controversie

1. Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione verranno risolte in via amministrativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, il _____

Per il Consorzio di Bonifica
Il Presidente/Direttore del consorzio

Per il Comune

Il _____

Il presente schema di convenzione ha puramente funzione di supporto all'azione amministrativa degli enti locali

CONVENZIONE
tra
COMUNE DI _____
E LA COMUNITA' MONTANA _____

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, negli Uffici del _____, siti in _____, via _____

tra

il Comune _____, di seguito semplicemente "il **Comune**", codice fiscale n. _____, nella persona del _____, Dott. _____, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù del _____

e

la Comunità Montana _____, codice fiscale _____, con sede in _____, via _____, di seguito semplicemente "**la Comunità Montana**", nella persona del Presidente/Direttore *pro tempore*, Dott. _____, a ciò incaricato con deliberazione del _____ n. _____ del _____

VISTI:

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 «Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie» e ss.mm.ii;
- la legge 5 gennaio 1994, n. 37 «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche»;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- la direttiva "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", approvata con delibera n. 2 del 11 maggio 2009 del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006;
- la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112";
- la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali" ed in particolare gli artt. da 26 a 29, che disciplinano l'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello stato;
- l'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, "Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007";
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale";
- l'art. 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale";
- la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione

dei corsi d'acqua";

- la D.g.r. n. ____/____ del ____, "[inserire i riferimenti della presente deliberazione di approvazione dello schema di convenzione];

PREMESSO che:

- l'art. 3, comma 114, della Lr. 1/2000 stabilisce che sono delegate ai comuni «le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica di cui al r.d. 25 luglio 1904, n. 523, concernenti il reticolo idrico minore» e «la riscossione e l'introito dei canoni per l'occupazione e l'uso delle aree del reticolo idrico minore...», i cui proventi sono utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica e per la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo minore stesso»;
- ai sensi dell'art. 9, comma 3, della Lr. 19/2008, le comunità montane possono gestire funzioni e servizi delegati dai comuni, sulla base di quanto regolato in apposita convenzione;
- con la D.g.r. n. ____/____ del ____, "[inserire i riferimenti della presente deliberazione di approvazione dello schema di convenzione], Allegato «G» - «Modulistica» è stato approvato lo schema di tale convenzione;
- il Comune fa parte della Comunità Montana e ritiene opportuno, per motivi di organizzazione e funzionalità, che la stessa assuma la gestione e la manutenzione del corso d'acqua _____;

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e delineano i presupposti per individuare la Comunità Montana quale struttura di riferimento per lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 4.

Articolo 2 – Oggetto

La presente Convenzione individua e disciplina le attività che la Comunità Montana è chiamata a svolgere sul _____, regolando condizioni e modalità di esecuzione.

Articolo 3 – Durata e rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata di anni _____, a decorrere dalla data di sottoscrizione delle parti contraenti.
2. La Comunità Montana dovrà manifestare per iscritto, almeno 60 giorni prima della scadenza, la propria volontà di rinnovo della Convenzione. In assenza di tale comunicazione la Convenzione si intende risolta.
3. In caso di gravi inadempimenti della Comunità Montana rispetto agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla stessa, previa comunicazione scritta.

Articolo 4 – Attività Comunità Montana

1. La Comunità Montana si impegna a:

- eseguire sul _____ la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria e quanto altro necessario al fine di assicurare il buon regime delle acque che vi transitano e per garantire la difesa idraulica dei territori attraversati dal corso d'acqua stesso;
- svolgere l'istruttoria relativa alle istanze di concessione per occupazione di beni del demanio idrico relative al _____, calcolare l'importo dei canoni dovuti e trasmettere le risultanze di tale attività al Comune attraverso adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest'ultimo possa formalizzare il provvedimento concessorio;
- svolgere l'istruttoria relativa alle istanze di nulla osta idraulico inerenti opere o usi che possono interferire con il regime del _____ ed il regolare deflusso delle acque, trasmettendo le risultanze di tale attività al Comune mediante adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest'ultimo possa formalizzare il provvedimento autorizzatorio;
- sorvegliare il _____ affinché non vengano commessi abusi a danno del bene demaniale di cui trattasi, del buon regime delle acque o della pubblica incolumità;
- vigilare affinché sull'area demaniale non vengano stabilite servitù passive di sorta, nell'interesse dell'integrità della proprietà demaniale;
- comunicare tempestivamente ogni notizia relativa a vertenze in atto o potenziali, nonché l'apertura di procedimenti arbitrari o erariali, dai quali possano derivare pregiudizi diretti o indiretti a carico del Comune;
- trasmettere al Comune, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una Relazione consuntiva sulle attività svolte, con evidenza dei risultati conseguiti e delle risorse impiegate;
- fornire al Comune, se richiesto, dati e informazioni sull'avanzamento delle attività.

2. Nell'espletamento delle attività sopra menzionate la Comunità Montana dovrà rispettare quanto stabilito dalla disciplina vigente in materia, nonché applicare quanto previsto dalla D.g.r. n. ____/___ del ___, [inserire i riferimenti della presente deliberazione di approvazione dello schema di convenzione] (Allegato «F» e Allegato «E») e dal Documento di Polizia Idraulica adottato con Delibera Comunale n. _____ del _____ (inserire gli estremi di riferimento dell'atto).

Articolo 5 – Funzioni Comune

1. Il Comune rimane titolare della funzione di Autorità idraulica sul _____ ed è, quindi, l'unico soggetto legittimato a formalizzare provvedimenti concessori o autorizzatori inerenti il bene demaniale di cui trattasi e le relative pertinenze.
2. I canoni relativi alle concessioni per occupazione di beni del demanio idrico attinenti il _____ saranno riscossi ed introitati dal Comune, che provvederà al successivo versamento a favore della Comunità Montana in una quota almeno pari al 50%. Tali risorse dovranno essere utilizzate dalla Comunità Montana esclusivamente per finanziare lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4.
3. In qualità di Autorità idraulica, il Comune vigila sulla piena, tempestiva e corretta attuazione della presente Convenzione e ha la facoltà di fornire alla Comunità Montana indirizzi per l'esercizio delle attività ad esso affidate.

Articolo 6 - Patto di riservatezza e trattamento dati personali

1. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 la Comunità Montana, nella persona del legale rappresentante, assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati utilizzati nell'esercizio delle attività ad esso affidate. Titolare del trattamento resta il Comune, nella persona del suo Sindaco pro tempore.
2. La Comunità Montana:
 - dichiara di essere consapevole che i dati trattati nell'espletamento del servizio sono personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
 - si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003, anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
 - si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al d.s.g. n. 5709 del 23 maggio 2006, modificato dal d.s.g. n. 6805 del 7 luglio 2010, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti delle attività ad esso affidate;
 - si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e ad impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidati;
 - si impegna a comunicare al Comune ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare il Comune, affinché quest'ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
 - si impegna a nominare ed indicare al Comune una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
 - si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Comune in caso di situazioni anomale o di emergenze;
 - si impegna a consentire l'accesso del Comune o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Articolo 7 - Responsabilità e manleva

1. La Comunità Montana è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni commissionategli ai sensi della presente Convenzione. Non potrà essere ritenuto responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti solo ove dimostri che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che lo stesso può esercitare.
2. L'attività di verifica e controllo sull'esattezza degli adempimenti è competenza del Comune;
3. La Comunità Montana esonera e solleva il Comune da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di azioni poste in essere in attuazione della presente Convenzione.

Articolo 8 - Rinuncia, modifiche.

1. Nel corso di validità della Convenzione l'eventuale rinuncia di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra almeno con un anno di anticipo dalla sua decorrenza.

2. Qualsiasi modifica si intenda apportare al testo della presente Convenzione deve essere approvata per iscritto da entrambe le parti, costituendone atto aggiuntivo.

Articolo 9 – Definizione delle controversie

2. Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione verranno risolte in via amministrativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, il _____

Per la Comunità Montana
Il Presidente/Direttore

Per il Comune
Il _____

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE INTERFERENZE DI LINEE TECNOLOGICHE / INFRASTRUTTURE

ESISTENTI E NUOVE / SCARICHI NEL RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA REGIONALE

TRA

REGIONE LOMBARDIA, Giunta Regionale, (nel seguito Regione) rappresentata per il presente atto da, nella sua carica di dirigente, domiciliato per la sua funzione presso la Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana con sede legale in Piazza Città di Lombardia 1, in forza di delega conferitagli dalla Giunta con deliberazione n. del

e

La società (di seguito) con sede in, Via n., Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n., R.E.A. n., rappresentata da Dott. legale rappresentante in virtù di procura Notaio in del rep. n., raccolta n.

PREMESSO CHE:

- a) la società costituita in attuazione
- b) altre eventuali premesse relative alla società e alla partecipazioni parziali o totali di enti pubblici, compreso l'elenco degli enti coinvolti
- c) altre eventuali premesse relative all'approvazione ministeriale/paesaggistica delle interferenze [di seguito i casi previsti]
 - I. Le linee tecnologiche di acquedotto e fognatura nonché gli scarichi oggetto della presente convenzioni sono stati tutti oggetto di pianificazione regionale/provinciale in materia ambientale al fine della qualità delle acque nonché piani di collettamento delle fognature e distribuzione di acqua potabile;
 - II. Gli elettrodotti e le opere accessorie oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni ministeriali ai fini paesaggistici e, in base alla normativa vigente, sono considerati infrastrutture di servizio e dichiarate di pubblica utilità;
 - III. I Gasdotti e le opere accessorie oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni ministeriali ai fini paesaggistici nonché pianificazione dall'autorità per l'energia e, in base alla normativa vigente, sono considerati infrastrutture di servizio e dichiarate di pubblica utilità;
 - IV. I ponti e i viadotti o oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni paesaggistici presso i ministeri competenti.
- d) con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono state attribuite alle Regioni le competenze in materia di gestione del demanio idrico, compresa la riscossione degli importi dovuti a titolo di canoni annuali e che con le delibere di Giunta Regionale, (nel seguito D.G.R.), n. 7868 del 25 gennaio 2002,

n. 13950 del 01 agosto 2003, n. 5774 del 31 ottobre 2007, n. 10402 del 28 ottobre 2009, n. 713 del 26 ottobre 2010, n. 2362 del 13 ottobre 2011, n. 4287 del 25 ottobre 2012, n. 883 del 31 ottobre 2013, n. 2591 del 31 ottobre 2014, n. 3792 del 03 luglio 2015, n. 4229 del 23 ottobre 2015 e s.m.i., con decreto del Direttore Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana, (nel seguito D.D.G.), n. 13807 del 22 dicembre 2016 e con D.G.R. n. del, [inserire i riferimenti della presente deliberazione] Regione ha determinato i canoni regionali relativi alle concessioni di aree del demanio idrico;

- e) la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, articolo 13, prevede che Regione possa stipulare con i soggetti titolari di rapporti concessori relativi al demanio idrico specifiche convenzioni;
- f) la D.G.R. n. del, [inserire i riferimenti della presente deliberazione] prevede che i soggetti titolari di più rapporti concessori relativi al demanio idrico possono versare tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità successiva alla prima in un'unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno, previo accordo con Regione;
- g) la società con nota n. del, sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (art. 13 c.2), ha proposto a Regione la volontà di stipulare una convenzione ai fini della regolarizzazione delle opere interferenti e delle occupazioni delle aree del demanio idrico fluviale;
- h) la società con nota n. del, ha trasmesso a Regione l'elenco delle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali, anche su supporto cartografico digitale georeferenziato (allegato), con il reticolo idrico principale di competenza regionale ad oggi note e indicate negli allegati
- i) Regione ha effettuato la quantificazione del dovuto sulla base di quanto previsto dalle sopra citate disposizioni normative, considerando il numero di interferenze risultante dalla documentazione agli atti delle Parti e applicando alle stesse quanto previsto dalla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 e dalla presente convenzione;
- j) le Parti hanno inteso sottoscrivere una convenzione, inerente le modalità di corresponsione del canone dell'anno corrente e degli arretrati dovuti da parte della società, nonché per la definizione concordata di una disciplina complessiva dei provvedimenti amministrativi correlati alle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale, che comprenda l'intera gestione amministrativa;
- k) la presente convenzione costituisce accordo sostitutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., dei singoli provvedimenti concessori individuati negli allegati, per le interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale, note all'atto della presente convenzione;
- l) la stipula della presente convenzione, elaborata in conformità all'art. 13 della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, comporterà per le Parti stipulanti significativi vantaggi, in termini di semplificazione nella gestione delle pratiche per le interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi

e delle occupazioni demaniali con il reticolo idrico principale di competenza regionale e certezza nella quantificazione e pagamento dei canoni; in particolare l'applicazione della presente convenzione ha finalità di pubblico interesse in quanto comporta per Regione un consistente risparmio in termini di risorse umane ed economiche in relazione a tutte le attività amministrative necessarie alla corretta e tempestiva riscossione dei canoni demaniali;

- m) la quantificazione degli importi dovuti dalla società a titolo di arretrati per le occupazioni pregresse è stata effettuata sottraendo all'importo dovuto a titolo di canone annuo moltiplicato per le annualità certamente ancora escutibili, quanto già versato per l'occupazione pregressa, così come risultante dai documenti istruttori agli atti delle Parti; la stipula della presente convenzione comporta quietanza definitiva per tutti gli importi dovuti sino a tutto il

TUTTO CIÒ' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

ART. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 - Finalità

Il presente atto ha lo scopo di regolamentare, relativamente al reticolo idrico di competenza regionale:

- a) il rilascio dei provvedimenti di polizia idraulica (concessione relativa all'utilizzo ed occupazione di beni demaniali, autorizzazioni per gli scarichi);
- b) il pagamento dei relativi canoni, nel rispetto, oltre che della normativa vigente, del principio di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa assicurando una uniforme applicazione sul territorio lombardo.

ART. 3 - Concessione Unica

La presente convenzione ha validità di accordo sostitutivo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., delle concessioni per tutte le interferenze esistenti tra le linee tecnologiche/infrastrutture, gli scarichi e le occupazioni di aree demaniali di proprietà/in gestione della società ed il demanio idrico in gestione alla Regione.

Previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e senza oneri per Regione, la società..... si impegna ad effettuare sulle opere interferenti oggetto della convenzione tutte le modificazioni e gli adeguamenti necessari per renderle compatibili con le norme vigenti anche in tema di sicurezza idraulica. In tal caso il canone di concessione dovrà essere conseguentemente aggiornato sulla base delle nuove caratteristiche dell'opera.

La società si impegna a provvedere all'inserimento dei dati delle opere nel sistema informatico della Regione "Sistema Integrato di Polizia Idraulica e Utenze Idriche" (nel seguito S.I.P.I.U.I.), entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione e a pena di revoca dai benefici previsti dall'art. 6, secondo le indicazioni che il software richiede per l'implementazione delle "maschere" di accesso, con la georeferenziazione delle opere stesse, compresi eventuali, futuri aggiornamenti.

Resta in capo all'Ufficio Territoriale Regionale competente (nel seguito U.T.R.) l'adeguamento e l'aggiornamento delle concessioni già inserite nel S.I.P.I.U.I. alla data della stipula della presente convenzione.

ART. 4 - Verifica delle interferenze

La società con nota prot. n. del ha consegnato l'elenco delle interferenze delle linee tecnologico/infrastruttura, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali, classificate secondo le voci di cui all'allegato "F" della D.G.R. n. del, [inserire i riferimenti della presente deliberazione] (allegati).

La società certifica ai sensi dell'art. 47, comma 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 che [inserire le varie casistiche.....]

- a) negli allegati sono riportati gli attraversamenti adeguati e compatibili sulla base di quanto previsto nella Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo);
- b) negli allegati sono riportati gli attraversamenti compatibili ma non adeguati sulla base di quanto previsto nella Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo);
- c) negli allegati sono riportati gli attraversamenti non adeguati, non compatibili ma in presenza delle condizioni di esercizio transitorio di cui alla Direttiva IV AdBPo paragrafo 3.3.2;
- d) negli allegati sono riportati gli attraversamenti non adeguati e non compatibili;
- e) negli allegati sono riportati gli scarichi dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904, conformi all'art.51 delle NTA del PTUA, conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica";
- f) negli allegati sono riportati gli scarichi dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904, non conformi all'art.51 delle NTA del PTUA, non conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica", non conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica";
- g) negli allegati sono riportati gli scarichi dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904;
- h) negli allegati sono riportati gli scarichi non dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904.

In particolare, per gli attraversamenti, i parallelismi, gli scarichi e le occupazioni individuati negli allegati, Regione prende atto della dichiarazione della società in merito a(conformità all'art.51 delle NTA del PTUA, all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica", compatibilità sulla base di quanto previsto nella Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ecc....).

Regione si riserva a suo insindacabile giudizio la verifica di quanto dichiarato dalla società, significando che in caso vengano rilevate difformità rispetto quanto dichiarato dalla società, potrà richiedere il pagamento del canone in accordo con quanto previsto all'allegato "F" della D.G.R. n. del, [inserire i riferimenti della presente deliberazione].

Relativamente agli scarichi individuati negli allegati, che non risultano compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904/conformi all'art.51 delle NTA del PTUA/conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza

Idraulica Regione rilascia autorizzazione temporanea a scaricare nel corso d'acqua per un massimo di anni 10 (dieci), con riserva di verifica della compatibilità idraulica degli scarichi; al riguardo la società dovrà presentare all'Autorità Idraulica dell'U.T.R. competente, entro i termini e nelle modalità che saranno direttamente concordate con lo stesso U.T.R., le verifiche idrauliche in alcune sezioni caratteristiche dei corsi d'acqua interessati ed i conseguenti piani per le modalità di esercizio provvisorio degli scarichi fino al loro adeguamento.

Relativamente agli scarichi non conformi, la società si impegna inoltre ad effettuare, in sinergia con l'Ufficio d'Ambito della Provincia di, le attività necessarie ad individuare gli interventi funzionali all'adeguamento degli scarichi e conseguentemente ad aggiornare i documenti di programmazione d'Ambito, al fine di garantire il reperimento delle risorse finanziarie essenziali alla realizzazione di tali nuovi interventi di adeguamento.

Relativamente agli attraversamenti non adeguati e/o non compatibili la società si impegna:

- *ad adeguare l'opera entro un anno dalla data della firma della presente convenzione;*
[oppure]
- *a presentare entro una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il corso d'acqua;*
[oppure]
- *ha presentato una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il corso d'acqua;*
[oppure]
- *a presentare delle condizioni di esercizio transitorio da adottare fino alla realizzazione delle opere di adeguamento.*

Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma precedente comporta la revoca della concessione per le opere non adeguate.

Regione è tenuta indenne e sollevata da ogni responsabilità civile e penale da ogni richiesta da parte di terzi di indennizzi per danni, lesioni di diritti, o qualsiasi altro motivo derivante dall'esercizio degli scarichi (e/o attraversamenti) individuati negli allegati, come meglio specificato in premesse, per i quali il presente atto costituisce esclusivamente autorizzazione provvisoria e non riconoscimento di compatibilità idraulica, anche in relazione all'instaurarsi nel corso d'acqua in argomento di qualsiasi condizione idraulica compresi gli eventi di piena.

Per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, nonché nel caso in cui Regione dovesse introdurre modifiche all'andamento o al regime idraulico dei corsi d'acqua su cui insistono le opere in argomento, esse dovranno essere adattate alle mutate condizioni senza che il richiedente possa pretendere indennizzi di sorta.

Per i corsi d'acqua di competenza dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po, (nel seguito AIPO), individuati negli allegati, AIPO ha rilasciato parere in data prot. n. indicando le condizioni e le prescrizioni d'esercizio.

Fermi restando gli impegni di cui all'articolo 3, la società si impegna:

- i) a non realizzare nessuna opera, anche provvisoria o di intervento di manutenzione, senza aver prima dato comunicazione ed ottenuto autorizzazione da Regione e da AIPO per i corsi d'acqua di competenza;
 - j) ad attuare tutti i provvedimenti opportuni al fine di garantire la pubblica e privata incolumità e il normale deflusso delle acque tenendo sollevate ed indenni Regione ed AIPO da qualsiasi reclamo, pretese o molestie che fossero avanzate da terzi, in dipendenza delle opere oggetto della presente convenzione, per danni, lesioni di diritti e per qualsiasi altro motivo (compresi eventuali rigurgiti causati da eventi di piena);
 - k) a provvedere a proprie spese alla pulizia del tratto di alveo interessato dalle opere oggetto della presente convenzione, qualora la pulizia si renda necessaria a seguito dell'esercizio delle opere medesime ogni volta che, a seguito di eventi di piena, si evidenzii l'ostruzione, anche parziale della sezione idraulica del corso d'acqua sia in corrispondenza del manufatto che nei tratti interessati ad eventuali fenomeni di rigurgito;
 - l) a farsi carico di ogni ripristino che si rendesse necessario, in conseguenza delle opere oggetto della presente convenzione, alle sponde, ai manufatti idraulici e alle relative pertinenze demaniali.
- m) *Inserire eventualmente altre prescrizioni...*

ART. 5 - Nuove interferenze.

La società, in caso di realizzazioni di nuove linee tecnologiche/infrastrutture e/o di nuovi scarichi interferenti con il demanio idrico di competenza regionale, presenterà istanza per il rilascio della concessione necessaria tramite il sistema informatico S.I.P.I.U.I., allegando alla stessa la documentazione prevista dalla D.G.R. n. .../.....del, [inserire i riferimenti della presente deliberazione] in funzione delle caratteristiche tecnologiche delle infrastrutture o degli impianti.

Solo a seguito del versamento della prima annualità di canone ridotto al % ed approvato il provvedimento di concessione i lavori di costruzione delle opere potranno essere iniziati.

ART. 6 - Pagamento dei canoni di polizia idraulica

In funzione di quanto riportato nelle premesse Regione riconosce alla societàquanto segue:
(indicare per punti le varie casistiche e le relative percentuali di riduzione del canone di concessione, sulla base di quanto previsto nell'allegato H alla presente deliberazione [inserire i riferimenti della presente deliberazione] "Determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica in sede di stipula delle convenzioni con i soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo stesso (attuazione della L.R. n. 4/2016, art. 13 c. 4)".

La società....., entro il 31 dicembre di ogni anno, provvederà ad eseguire un'attenta ricognizione sul sistema informatico S.I.P.I.U.I. e provvederà ad inserire nel sistema S.I.P.I.U.I. le nuove richieste di concessione relative ad interferenze esistenti non ricomprese negli elenchi allegati alla presente convenzione. Tali interferenze saranno soggette, nel caso lo stesso non sia già stato corrisposto, al pagamento del relativo canone arretrato, così come stabilito dalla L.R. n. 4/2016. A titolo di canoni di polizia idraulica per l'anno

la società verserà a Regione, sulla base di quanto esposto in premessa, entro il trentesimo giorno decorrente dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e comunque non oltre il, l'importo di euro (diconsi).

Tali pagamenti tengono conto di tutte le interferenze esistenti delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali individuati negli allegati

La società..... si impegna a corrispondere i canoni richiesti determinati ogni anno con deliberazione della Giunta Regionale come previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10, o decreto direttoriale.

ART - 7: Canoni demaniali per occupazioni pregresse

A titolo di pagamento dei canoni concessori arretrati, ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo, si conviene quanto segue:

- a) per canoni concessori e indennizzi previsti dall'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10 per attraversamenti, parallelismi, scarichi e occupazioni senza titolo dovuti dalle linee tecnologiche/infrastrutture, individuate negli allegati, per i periodi dal al l'importo complessivo di euro (diconsi), da cui vanno sottratti i pagamenti già effettuati nel medesimo periodo e allo stesso titolo, pari a euro diconosi (.....), per un saldo di euro diconosi (.....) al quale va sommato l'incremento del 7% previsto dall'art. 13 c.1 Legge Regionale 15 marzo 2016, n. 04, pari a euro diconosi (.....) per un totale complessivo di euro (diconsi);
- b) l'importo relativo a canoni concessori arretrati e indennizzi per occupazioni senza titolo sarà versato secondo le date indicate:
 -% dell'importo di cui sopra, pari a € (diconsi), entro giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione;
 -% a saldo del dovuto, pari a € (diconsi), entro giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

La società provvederà ad effettuare il pagamento del dovuto a Regione tramite bonifico bancario sul c.c. intestato a Regione Lombardia con IBAN n.

In relazione alle interferenze individuate negli elenchi allegati alla presente convenzione, Regione dichiara che con il pagamento degli importi di cui al presente articolo, null'altro avrà a richiedere alla società a titolo di canoni arretrati ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo e relative sanzioni per le annualità precedenti a quella in corso al momento della stipula del presente accordo per quanto riguarda le interferenze delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali indicate negli allegati trasmessi dalla società con nota prot. n. del

Art. 8 - Ricorsi amministrativi

La società si impegna a ritirare qualsiasi opposizione/azione legale eventualmente intrapresa in precedenza nei confronti di Regione relativa alle occupazioni delle aree del demanio idrico.

Ad avvenuto versamento dell'importo per l'anno e della prima rata per gli arretrati, Regione si impegna ad archiviare eventuali procedimenti sanzionatori relativi ad occupazioni di aree demaniali eventualmente avviati a seguito di accertamenti effettuati nelle more della trattativa che ha portato alla conclusione del presente accordo.

ART. 9 - Garanzia

A garanzia della corretta esecuzione di tutti i lavori di costruzione e manutenzione degli impianti su aree di pertinenza del demanio idrico regionale, la società costituirà a favore di Regione una unica polizza fideiussoria di importo pari al *(importo da pattuire)* ... % dell'importo netto di cui all'art. 6 con escussione a prima istanza scritta, per la durata delle autorizzazioni/concessioni a garanzia dei ripristini relativi alle concessioni rilasciate sul territorio regionale. Le eventuali cauzioni in essere al momento della stipula saranno tutte svincolate.

ART. 10 - Escussione parziale della fideiussione

Qualora si verificano danni connessi alla mancata corretta esecuzione dei lavori per le nuove interferenze o mancata manutenzione degli impianti esistenti, l'U.T.R. competente per territorio assegnerà un termine, non inferiore a 90 (novanta) giorni, entro il quale la società dovrà ottemperare a quanto richiesto in termini di ripristino e/o ulteriori lavorazioni, ritenuti necessari e indispensabili per garantire il buon regime delle acque.

Trascorso tale termine, l'U.T.R. competente per territorio si riserva di avviare le necessarie iniziative finalizzate alla emissione dell'ordinanza di esecuzione dei lavori, ai sensi della normativa vigente, provvedendo eventualmente alla esecuzione diretta degli interventi necessari. Per tale eventualità il dirigente della competente struttura regionale escuterà la polizza fideiussoria nei limiti delle somme sostenute e documentate per l'esecuzione degli interventi, e saranno eventualmente intraprese le opportune azioni legali per il recupero delle somme eccedenti la polizza.

ART. 11 - Oneri e spese del Concessionario *(indicare il nominativo della società)*

Sono a carico di*(indicare il nominativo della società)* il pagamento dell'imposta per la registrazione della concessione *(entro il termine di venti giorni dalla sottoscrizione rif. art. 19 DPR n. 131 del 26 aprile 1986)*, ed il pagamento di ogni ulteriore onere fiscale (comprese eventuali more per il ritardo del pagamento dell'imposta stessa) previsto dalla legge ed eventuali altre spese per la formalizzazione della concessione.

ART. 12 - Disalimentazione temporanea degli impianti ed interruzione degli scarichi

L'U.T.R. competente per territorio, quale Autorità Idraulica, in caso di interventi/lavori sui corsi d'acqua del reticolo idrico principale regionale potrà chiedere per iscritto, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi alla società la messa fuori servizio degli impianti interferenti con gli interventi sopradetti per il tempo necessario all'esecuzione delle opere. Tale preavviso non sarà ovviamente possibile in caso di necessità e urgenza dettati da situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

La società concederà la messa fuori servizio compatibilmente con la garanzia della continuità e della sicurezza dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e non chiederà alla Regione alcuna indennità o rimborso di oneri di alcun genere.

Articolo 13 - Modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti

L'U.T.R. competente per territorio potrà, per esigenze di pubblico interesse correlate ad esigenze di polizia idraulica e/o alla connessa pubblica incolumità e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, chiedere alla società di procedere, senza oneri per Regione, a modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti, proponendo una sede alternativa.

ART. 14 - Durata

La presente convenzione avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione per la durata di anni

Le nuove interferenze, definite dall'art. 5, rilasciate nel periodo di validità della convenzione scadranno comunque allo scadere della presente convenzione

ART. 15 - Procedura di rinnovo

Le concessioni possono essere rinnovate in favore del soggetto concessionario ovvero degli eventuali successori o aventi causa, secondo le modalità previste dalla normativa vigente al momento del rinnovo.

ART. 16 - Motivi di diniego

L'U.T.R. competente per territorio può negare il rinnovo per motivi di pubblico interesse. Il diniego di rinnovo viene comunicato al richiedente con le modalità stabilite dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..

ART. 17 - Revoca delle concessioni

Per particolari esigenze legate alla salvaguardia dei beni demaniali, delle risorse idriche e/o per ragioni di pubblico interesse è facoltà dell'Amministrazione revocare in qualunque momento singole interferenze, senza che il concessionario possa rivalersi in alcun modo sulla Pubblica Amministrazione per il mancato godimento del bene.

L'obbligo del concessionario del pagamento del canone cessa a partire dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la dismissione dell'interferenza oggetto di provvedimento motivato di revoca, fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Il mancato pagamento di 2 (due) annualità consecutive comporterà la revoca della concessione.

ART. 18 - Rinuncia alla Convenzione (e/o alle Concessioni)

Il titolare può rinunciare in tutto o in parte alla convenzione e/o concessioni dismettendo una o più interferenze inoltrando richiesta scritta all'U.T.R. competente per territorio. L'obbligo del pagamento del canone cessa dal mese successivo alla data della rinuncia, fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Art.19 - Comunicazioni

Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente convenzione avverrà a mezzo comunicazione di posta elettronica Certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

per la Società e-mail PEC

Per Regione Lombardia..... e-mail PEC

Art. 20 - Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle finalità istituzionali oggetto della presente convenzione ed in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e tutelando la riservatezza e i diritti del concessionario così come previsto dagli articoli 2 e 11 del predetto decreto.

Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Regione informa la società che le finalità e le modalità del trattamento sono il rilascio di concessione per l'uso delle aree del demanio idrico.

I dati saranno trattati con trattamento manuale e con strumenti elettronici e informatici.

I dati richiesti sono obbligatori; in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto.

Il titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1.

Responsabile del trattamento è il Direttore protempore della Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana. I dati potranno eventualmente essere trattati anche da Lombardia Informatica S.p.A., e da Lombardia Gestione S.r.l, per le attività di gestione dell'applicativo e dei sistemi informatici responsabili esterni del trattamento dei dati nella persona del loro legale rappresentante. In relazione al presente trattamento la società può rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (diritti di accesso, verifica e cancellazione dei dati). Le modalità di esercizio dei suoi diritti sono previste dall'articolo 8 del citato decreto.

Art. 21 - Controversie

Le parti concordano che eventuali controversie attinenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione della presente convenzione è competente il FORO DI MILANO.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Letta, approvata e sottoscritta in Milano il

Per REGIONE LOMBARDIA

Per la SOCIETÀ

.....

.....

Il presente schema di convenzione ha puramente funzione di supporto all'azione amministrativa degli enti locali

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE INTERFERENZE DI LINEE TECNOLOGICHE / INFRASTRUTTURE
ESISTENTI E NUOVE / SCARICHI NEL RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA COMUNALE

TRA

IL COMUNE DI (singolo o in forma associata con altri comuni) rappresentato per il presente atto da, nella sua carica di, domiciliato per la sua funzione presso con sede legale in, in forza di delega conferitagli da con deliberazione.....;

e

La società (di seguito) con sede in Via n., Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n., R.E.A. n., rappresentata da Dott., legale rappresentante in virtù di procura Notaio in del rep. n., raccolta n.

PREMESSO CHE:

- a) la società costituita in attuazione
- b) altre premesse relative alla società e alla partecipazioni parziali o totali di enti pubblici, compreso l'elenco degli enti coinvolti
- c) altre premesse relative all'approvazione ministeriale/paesaggistica delle interferenze [di seguito i casi previsti]
 - I. Le linee tecnologiche di acquedotto e fognatura nonché gli scarichi oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di pianificazione regionale/provinciale in materia ambientale al fine della qualità delle acque nonché piani di collettamento delle fognature e distribuzione di acqua potabile;
 - II. Gli elettrodotti e le opere accessorie oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni ministeriali ai fini paesaggistici e, in base alla normativa vigente, sono considerati infrastrutture di servizio e dichiarate di pubblica utilità;
 - III. I Gasdotti e le opere accessorie oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni ministeriali ai fini paesaggistici nonché pianificazione dall'autorità per l'energia e, in base alla normativa vigente, sono considerati infrastrutture di servizio e dichiarate di pubblica utilità;
 - IV. I ponti e i viadotti o oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni paesaggistiche presso i ministeri competenti.
- d) con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono state attribuite alle Regioni le competenze in materia di gestione del demanio idrico, compresa la riscossione degli importi dovuti a titolo di canoni annuali e che con le delibere di Giunta Regionale, (nel seguito D.G.R.), n. 7868 del 25 gennaio 2002, n. 13950 del 01 agosto 2003, n. 5774 del 31 ottobre 2007, n. 10402 del 28 ottobre 2009, n. 713 del 26

ottobre 2010, n. 2362 del 13 ottobre 2011, n. 4287 del 25 ottobre 2012, n. 883 del 31 ottobre 2013, n. 2591 del 31 ottobre 2014, n. 3792 del 03 luglio 2015, n. 4229 del 23 ottobre 2015 e s.m.i., con decreto del Direttore Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana, (nel seguito D.D.G.), n. 13807 del 22 dicembre 2016 e con D.G.R. n.del, [inserire i riferimenti della presente deliberazione] Regione ha determinato i canoni regionali relativi alle concessioni di aree del demanio idrico;

- e) Regione ha demandato ai comuni la competenza relativa al reticolo idrico minore ai sensi dell'art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000;
- f) la D.G.R. n.del, [inserire i riferimenti della presente deliberazione] prevede che i soggetti titolari di più rapporti concessori relativi al demanio idrico possono versare tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità successiva alla prima in un'unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno, previo accordo con il Comune;
- g) la società ha consegnato/si impegna a consegnare entro il lo stato della propria rete, su supporto cartografico digitale georeferenziato individuando le interferenze dei propri impianti con il reticolo idrico minore di competenza comunale;
- h) la società ha consegnato l'elenco completo delle interferenze di linee tecnologiche / infrastrutture con il idrico minore di competenza comunale indicato come Allegato ...;
- i) il Comune ha effettuato la quantificazione del dovuto sulla base di quanto previsto dalle sopra citate disposizioni normative, considerando il numero di interferenze risultante dalla documentazione agli atti delle parti e applicando alle stesse il canone previsto dalla normativa vigente all'atto della stipula della presente convenzione
- j) le Parti hanno inteso sottoscrivere una convenzione, inerente le modalità di corresponsione del canone dell'anno corrente e degli arretrati dovuti da parte della società, nonché per la definizione concordata di una disciplina complessiva dei provvedimenti amministrativi correlati alle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico minore in gestione al Comune, che comprenda l'intera gestione amministrativa;
- k) la presente convenzione costituisce accordo sostitutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., dei singoli provvedimenti concessori individuati nell'allegato ..., per le interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali con il reticolo idrico in gestione al Comune, note all'atto della presente convenzione;
- l) la stipula della presente convenzione comporterà per le Parti stipulanti significativi vantaggi, in termini di semplificazione nella gestione delle pratiche per le interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni demaniali con il reticolo idrico minore di competenza comunale e certezza nella quantificazione e pagamento dei canoni; in particolare l'applicazione della presente convenzione ha finalità di pubblico interesse in quanto comporta per il Comune un consistente risparmio in termini di risorse umane ed economiche in relazione a tutte le attività amministrative necessarie alla corretta e tempestiva riscossione dei canoni demaniali;
- m) la quantificazione degli importi dovuti dalla società a titolo di arretrati per le occupazioni pregresse è stata effettuata sottraendo all'importo dovuto a titolo di canone annuo moltiplicato per le annualità certamente ancora escutibili quanto già versato dalla medesima società per l'occupazione pregressa, così come risultante dai documenti istruttori agli atti delle Parti; la stipula della presente convenzione comporta quietanza definitiva per tutti gli importi dovuti sino a tutto il

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

ART. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 - Finalità

Il presente atto ha lo scopo di regolamentare, relativamente al reticolo idrico di competenza comunale:

- a) il rilascio dei provvedimenti di polizia idraulica (concessione relativa all'utilizzo ed occupazione di beni demaniali, autorizzazioni per gli scarichi);
- b) il pagamento dei relativi canoni, nel rispetto, oltre che della normativa vigente, del principio di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa assicurando una uniforme applicazione sul territorio.

ART. 3 - Concessione Unica

La presente convenzione ha validità di accordo sostitutivo, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., delle concessioni di occupazione di area demaniale per tutte le interferenze esistenti tra le linee tecnologiche / infrastrutture di proprietà/in gestione della società ed il demanio idrico in gestione al Comune.

Previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e senza oneri per il Comune, la società..... si impegna ad effettuare sulle opere interferenti oggetto della convenzione tutte le modificazioni e gli adeguamenti necessari per renderle compatibili con le norme vigenti anche in tema di sicurezza idraulica. In tal caso il canone di concessione dovrà essere conseguentemente aggiornato sulla base delle nuove caratteristiche dell'opera.

ART. 4 - Verifica delle interferenze

La società con nota prot. n. del ha consegnato l'elenco delle interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali, classificate secondo le indicazioni di cui all'allegato "F" della D.G.R. n. .../.....del, [inserire i riferimenti della presente deliberazione] (allegati).

La società certifica ai sensi dell'art. 47, comma 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 che [inserire le varie casistiche.....]

- a) negli allegati sono riportati gli attraversamenti adeguati e compatibili sulla base di quanto previsto nella Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo);
- b) negli allegati sono riportati gli attraversamenti compatibili ma non adeguati sulla base di quanto previsto nella Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo);
- c) negli allegati sono riportati gli attraversamenti non adeguati, non compatibili ma in presenza delle condizioni di esercizio transitorio di cui alla Direttiva IV AdBPo paragrafo 3.3.2;
- d) negli allegati sono riportati gli attraversamenti non adeguati e non compatibili;
- e) negli allegati sono riportati gli scarichi dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904, conformi all'art.51 delle NTA del PTUA, conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica";
- f) negli allegati sono riportati gli scarichi dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904, non conformi all'art.51 delle NTA del PTUA, non conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica", non conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica";
- g) negli allegati sono riportati gli scarichi dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, non

compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904;

- h) *negli allegati sono riportati gli scarichi non dotati dell'autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06, non compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904.*

In particolare, per gli attraversamenti, i parallelismi, gli scarichi e le occupazioni individuati negli allegati, il Comune prende atto della dichiarazione della società in merito a (conformità all'art.51 delle NTA del PTUA, all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica", compatibilità sulla base di quanto previsto nella Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ecc....)

Il Comune si riserva a suo insindacabile giudizio la verifica di quanto dichiarato dalla società, significando che in caso vengano rilevate difformità rispetto quanto dichiarato dalla società, potrà richiedere alla società di:

- *adeguare l'opera entro un anno dalla data della firma della presente convenzione;*

[oppure]

- *presentare entro una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il corso d'acqua;*

[oppure]

- *presentare delle condizioni di esercizio transitorio da adottare fino alla realizzazione delle opere di adeguamento.*

Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma precedente comporta la revoca della concessione per le opere non adeguate.

Relativamente agli scarichi individuati negli allegati, che non risultano compatibili ai sensi del R.D. n. 523/1904/conformi all'art.51 delle NTA del PTUA/conformi all'art. 8 del "Regolamento Regionale Invarianza Idraulica", il Comune rilascia autorizzazione temporanea a scaricare nel corso d'acqua per un massimo di anni 10 (dieci), con riserva di verifica della compatibilità idraulica degli scarichi; al riguardo la società dovrà presentare all'Autorità Idraulica competente (il Comune), entro i termini e nelle modalità che saranno direttamente concordate con lo stesso Comune, le verifiche idrauliche in alcune sezioni caratteristiche dei corsi d'acqua interessati ed i conseguenti piani per le modalità di esercizio provvisorio degli scarichi fino al loro adeguamento.

Relativamente agli scarichi non conformi, la società si impegna inoltre ad effettuare le attività necessarie ad individuare gli interventi funzionali all'adeguamento degli scarichi al fine di garantire il reperimento delle risorse finanziarie essenziali alla realizzazione di tali nuovi interventi di adeguamento.

Relativamente agli attraversamenti non adeguati e/o non compatibili la società si impegna:

- *ad adeguare l'opera entro un anno dalla data della firma della presente convenzione;*

[oppure]

- *a presentare entro una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il corso d'acqua;*

[oppure]

- *ha presentato una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il corso d'acqua;*

[oppure]

- *a presentare delle condizioni di esercizio transitorio da adottare fino alla realizzazione delle opere di adeguamento.*

Il Comune è tenuto indenne e sollevato da ogni responsabilità civile e penale da ogni richiesta da parte di terzi di indennizzi per danni, lesioni di diritti, o qualsiasi altro motivo derivante dall'esercizio degli scarichi (e/o attraversamenti) individuati negli allegati, come meglio specificato in premesse, per i quali il presente atto costituisce esclusivamente autorizzazione provvisoria e non riconoscimento di compatibilità idraulica, anche in relazione all'instaurarsi nel corso d'acqua in argomento di qualsiasi condizione idraulica compresi gli eventi di piena.

Per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, nonché nel caso in cui il Comune dovesse introdurre modifiche all'andamento o al regime idraulico dei corsi d'acqua su cui insistono le opere in argomento, esse dovranno essere adattate alle mutate condizioni senza che il richiedente possa pretendere indennizzi di sorta.

Fermi restando gli impegni di cui all'articolo 3, la società si impegna:

- a) a non realizzare nessuna opera, anche provvisoriale o di intervento di manutenzione, senza aver prima dato comunicazione ed ottenuto autorizzazione dal Comune per i corsi d'acqua di competenza;
- b) ad attuare tutti i provvedimenti opportuni al fine di garantire la pubblica e privata incolumità e il normale deflusso delle acque tenendo sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi reclamo, pretese o molestie che fossero avanzate da terzi, in dipendenza delle opere oggetto della presente convenzione, per danni, lesioni di diritti e per qualsiasi altro motivo (compresi eventuali rigurgiti causati da eventi di piena);
- c) a provvedere a proprie spese alla pulizia del tratto di alveo interessato dalle opere oggetto della presente convenzione, qualora la pulizia si renda necessaria a seguito dell'esercizio delle opere medesime ogni volta che, a seguito di eventi di piena, si evidenzia l'ostruzione, anche parziale della sezione idraulica del corso d'acqua sia in corrispondenza del manufatto che nei tratti interessati ad eventuali fenomeni di rigurgito;
- d) a farsi carico di ogni ripristino che si rendesse necessario, in conseguenza delle opere oggetto della presente convenzione, alle sponde, ai manufatti idraulici e alle relative pertinenze demaniali.
- e) *Inserire eventualmente altre prescrizioni...*

ART. 5 - Nuove interferenze.

La società, in caso di realizzazioni di nuove linee interferenti con il demanio idrico di competenza comunale presenterà istanza secondo le modalità previste dalle amministrazioni comunali per il rilascio della concessioni.

Solo a seguito del versamento della prima annualità di canone ed approvato il provvedimento di concessione i lavori di costruzione delle opere potranno essere iniziati.

ART. 6 - Pagamento dei canoni di polizia idraulica

In funzione di quanto riportato nelle premesse (punti a e b) il Comune riconosce alla società la riduzione al 10% dell'importo dei canoni individuati nell'allegato F della presente delibera di Giunta.

Il Comune, ogni anno, entro il 31 gennaio trasmetterà alla società, l'elenco dei canoni relativi alle interferenze. La società, entro e non oltre il 15 febbraio, verificherà la corrispondenza tra le interferenze indicate dal Comune e quelle risultanti dai propri data base. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Comune invierà alla società una richiesta di pagamento per ogni ambito provinciale (oppure una richiesta di pagamento unica per tutto il territorio regionale) comprensivi/o di tutti i pagamenti per ogni interferenza delle infrastrutture con il reticolo idrico di competenza regionale.

A titolo di canoni demaniali per l'anno la società, verserà al Comune, sulla base di quanto esposto in premessa, entro il l'importo di euro (diconsi Euro/00).

Tali pagamenti tengono conto di tutte le interferenze esistenti delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali individuati negli allegati

L'importo complessivo corrisposto è da ritenersi comprensivo di ogni onere dovuto al Comune a titolo di canone connesso all'occupazione con linee tecnologiche / infrastrutture delle aree demaniali.

La Società si impegna a corrispondere i canoni richiesti ogni anno determinati con deliberazione della Giunta regionale come previsto dall'articolo 6 comma 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10, o decreto direttoriale.

ART - 7: Canoni demaniali per occupazioni pregresse

A titolo di pagamento dei canoni concessori arretrati, ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo, si conviene quanto segue:

- a) per canoni concessori e indennizzi previsti dall'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10 per attraversamenti, parallelismi, scarichi e occupazioni senza titolo dovuti dalle linee tecnologiche/infrastrutture, individuate negli allegati, per i periodi dal al l'importo complessivo di euro (diconsi) da cui vanno sottratti i pagamenti già effettuati nel medesimo periodo e allo stesso titolo, pari a euro diconosi (.....), per un saldo di euro diconosi (.....) al quale va sommato l'incremento del 7% previsto dall'art. 13 c.1 Legge Regionale 15 marzo 2016, n. 04, pari a euro diconosi (.....) per un totale complessivo di euro (diconsi);
- b) l'importo relativo a canoni concessori arretrati e indennizzi per occupazioni senza titolo sarà versato secondo le date indicate:
 - ...% dell'importo di cui sopra, pari a € (diconsi), entro giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione;
 - ...% a saldo del dovuto, pari a € (diconsi), entro giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

La società provvederà ad effettuare il pagamento del dovuto al Comune tramite bonifico bancario sul c.c. intestato al Comune di con IBAN n.

In relazione alle interferenze individuate negli elenchi allegati alla presente convenzione, il Comune dichiara che con il pagamento degli importi di cui al presente articolo, null'altro avrà a richiedere alla società a titolo di canoni arretrati ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo e relative sanzioni per le annualità precedenti a quella in corso al momento della stipula del presente accordo per

quanto riguarda le interferenze delle linee tecnologiche, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali indicate negli allegatitrasmessi dalla societàcon nota prot. n.del

Art. 8 - Ricorsi amministrativi

La società si impegna a ritirare qualsiasi opposizione/azione legale eventualmente intrapresa in precedenza nei confronti del Comune relativa alle occupazioni delle aree del demanio idrico.

Ad avvenuto versamento dell'importo per l'anno e della prima rata per gli arretrati, Il Comune si impegna ad archiviare eventuali procedimenti sanzionatori relativi ad occupazioni di aree demaniali eventualmente avviati a seguito di accertamenti effettuati nelle more della trattativa che ha portato alla conclusione del presente accordo.

ART. 9 - Garanzia

A garanzia della corretta esecuzione di tutti i lavori di costruzione e manutenzione degli impianti su aree di pertinenza del demanio idrico di competenza comunale, la società costituirà a favore del Comune una unica polizza fideiussoria di importo pari al (*importo da pattuire*) ... % dell'importo netto di cui all'art. 6 con escussione a prima istanza scritta, per la durata delle autorizzazioni/concessioni a garanzia dei ripristini relativi alle concessioni rilasciate sul territorio comunale. Le eventuali cauzioni in essere al momento della stipula saranno tutte svincolate.

ART. 10 - Escussione parziale della fideiussione

Qualora si verificassero danni connessi alla mancata corretta esecuzione dei lavori per le nuove interferenze o mancata manutenzione degli impianti esistenti, il Comune competente per territorio assegnerà un termine, non inferiore a 90 (novanta) giorni, entro il quale la società dovrà ottemperare a quanto richiesto in termini di ripristino e/o ulteriori lavorazioni, ritenuti necessari e indispensabili per garantire il buon regime delle acque.

Trascorso tale termine, il Comune competente per territorio si riserva di avviare le necessarie iniziative finalizzate alla emissione dell'ordinanza di esecuzione dei lavori, ai sensi della normativa vigente, provvedendo eventualmente alla esecuzione diretta degli interventi necessari. Per tale eventualità il responsabile della competente amministrazione comunale escuterà la polizza fideiussoria nei limiti delle somme sostenute e documentate per l'esecuzione degli interventi, e saranno eventualmente intraprese le opportune azioni legali per il recupero delle somme eccedenti la polizza.

ART. 11 - Oneri e spese del Concessionario

Sono a carico di(*indicare il nominativo della società*) il pagamento dell'imposta per la registrazione della concessione (*entro il termine di venti giorni dalla sottoscrizione rif. art. 19 DPR n. 131 del 26 aprile 1986*), ed il pagamento di ogni ulteriore onere fiscale (comprese eventuali more per il ritardo del pagamento dell'imposta stessa) previsto dalla legge ed eventuali altre spese per la formalizzazione della concessione.

ART. 12 - Disallimentazione temporanea degli impianti

Il Comune competente per territorio, quale autorità idraulica, in caso di interventi / lavori sui corsi d'acqua del reticolo idrico di competenza comunale potrà chiedere per iscritto, con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi alla società la messa fuori servizio degli impianti interferenti con gli interventi sopradetti per il tempo necessario all'esecuzione delle opere. Tale preavviso non sarà ovviamente possibile in caso di necessità e urgenza dettati da situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

La società concederà la messa fuori servizio compatibilmente con la garanzia della continuità e della sicurezza del servizio (elettrico – distribuzione gas – distribuzione acqua) e non chiederà al Comune alcuna indennità o rimborso di oneri di alcun genere.

Articolo 13 - Modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti

Il Comune potrà, per esigenze di pubblico interesse correlate ad esigenze di polizia idraulica e/o alla connessa pubblica incolumità e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, chiedere alla società di procedere, senza oneri per il Comune, a modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti, proponendo una sede alternativa.

ART. 14 - Durata

La presente convenzione avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione per la durata di anni
Le nuove interferenze, definite dall'art. 5, rilasciate nel periodo di validità della convenzione scadranno comunque allo scadere della presente convenzione.

ART. 15 - Procedura di rinnovo

Le concessioni possono essere rinnovate in favore del soggetto concessionario ovvero degli eventuali successori o aventi causa, secondo le modalità previste dalla normativa vigente al momento del rinnovo.

ART. 16 - Motivi di diniego

Il Comune competente per territorio può negare il rinnovo per motivi di pubblico interesse. Il diniego di rinnovo viene comunicato al richiedente con le modalità stabilite dall'art. 10 bis L. 241/1990 e successive modifiche.

ART. 17 - Revoca delle concessioni

Per particolari esigenze legate alla salvaguardia dei beni demaniali, delle risorse idriche e/o per ragioni di pubblico interesse è facoltà dell'Amministrazione comunale revocare in qualunque momento singole interferenze, senza che il concessionario possa rivalersi in alcun modo sulla Pubblica Amministrazione per il mancato godimento del bene.

L'obbligo del concessionario del pagamento del canone cessa a partire dall'anno successiva a quello in cui viene assunto il provvedimento motivato di revoca, senza possibilità di frazionamento dell'ultima annualità di canone dovuta e fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Il mancato pagamento di 2 (due) annualità consecutive comporterà la revoca della concessione.

ART. 18 - Rinuncia alla Convenzione (e/o alle Concessioni)

Il titolare può rinunciare in tutto o in parte alla convenzione e/o concessioni dismettendo una o più interferenze inoltrando richiesta scritta al Comune competente per territorio. L'obbligo del pagamento del canone cessa dal mese successivo alla data della rinuncia, fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello

stato dei luoghi.

Art.19 - Comunicazioni

Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente convenzione avverrà a mezzo comunicazione di posta elettronica Certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

per la Società e-mail PEC

Per il Comune e-mail PEC

Art. 20 - Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle finalità istituzionali oggetto della presente convenzione ed in conformità con quanto disposto dal D.Lgs 30 Giugno 2003, n° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti del concessionario così come previsto dagli artt. 2 e 11 del predetto decreto.

Ai sensi dell'art.13 del predetto decreto, il Comune informa la società che le finalità e modalità del trattamento sono il rilascio di concessione per l'uso delle aree del demanio idrico .

I dati saranno trattati con trattamento manuale e con strumenti elettronici e informatici

I dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto.

Il titolare del trattamento è....., nella persona di con sede in

Responsabile del trattamento è.....

I dati potranno eventualmente essere trattati anche da per le attività di gestione dell'applicativo e dei sistemi responsabili esterni del trattamento dei dati nella persona del loro legale rappresentante.

In relazione al presente trattamento la Società può rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (diritti di accesso, verifica e cancellazione dei dati). Le modalità di esercizio dei suoi diritti sono previste dall'art. 8 del citato decreto.

Art. 21 - Controversie

Le parti concordano che eventuali controversie attinenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione della presente convenzione è competente il FORO DI

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Letta, approvata e sottoscritta in il

Per il Comune

Per la SOCIETÀ

Elenco dati e documenti necessari alla presentazione della domanda di Polizia Idraulica

Le domande per il rilascio di concessione di polizia idraulica inerenti il reticolo principale sono da inoltrare a Regione Lombardia, esclusivamente in modalità online collegandosi al sito www.tributi.regione.lombardia.it

Per accedere occorre accreditarsi mediante registrazione nell'area personale oppure si può accedere tramite CRS (Carta Regionale dei Servizi) utilizzando il numero PIN (Numero di Identificazione Personale).

Per le domande presentate in modalità digitale non sono previste spese di istruttoria;

La domanda va presentata in bollo da 16,00 euro per i soggetti privati e le persone giuridiche, mentre è in carta libera per gli enti pubblici; il pagamento del bollo all'interno della procedura è possibile con carta di credito con la commissione di 1 euro.

La domanda dovrà essere firmata digitalmente dal richiedente o da persona fisica titolata a presentare domanda per una persona giuridica. È ammesso qualunque sistema di firma digitale che generi un file .p7m. È ammessa l'attestazione di firma digitale dell'istanza effettuata con la CRS.

All'interno della domanda il richiedente si dovrà scegliere l'Ufficio Territoriale Regionale competente per territorio a cui inviare la domanda. Per eventuali chiarimenti fare riferimento all'area contatti sul portale di Regione Lombardia (pagine dedicate alla polizia idraulica)

Dati obbligatori richiesti dall'applicativo per una persona fisica:

- Nome e cognome
- Codice fiscale
- Luogo di nascita
- Data di nascita
- Comune di residenza
- Indirizzo di residenza
- Numero di telefono
- e-mail

Dati obbligatori richiesti dall'applicativo per un soggetto giuridico o ente pubblico

- Denominazione soggetto giuridico o ente pubblico
- Codice fiscale soggetto giuridico o ente pubblico
- Partita Iva soggetto giuridico o ente pubblico
- Comune sede legale
- Indirizzo sede legale
- Data costituzione
- Numero R.E.A.
- Provincia di iscrizione
- Nome e cognome rappresentante legale o amministratore
- Codice fiscale rappresentante legale o amministratore
- Luogo di nascita rappresentante legale o amministratore
- Data di nascita rappresentante legale o amministratore
- Comune di residenza rappresentante legale o amministratore
- Indirizzo di residenza rappresentante legale o amministratore
- Numero di telefono rappresentante legale o amministratore
- e-mail rappresentante legale o amministratore

Documenti da allegare alla domanda di polizia idraulica

All'interno del sistema SIPIUI, durante la procedura, si dovranno inserire i documenti in formato digitale (formati ammessi: doc; xls; jpg; pdf;). Ogni singolo allegato potrà avere dimensione massima di 20 MB.

1. Relazione tecnica costituita da:

- a. Descrizione delle opere oggetto della concessione;
- b. Luogo, dati catastali (foglio mappa e mappale);
- c. Nel caso di occupazione d'area il calcolo della superficie demaniale richiesta
- d. Motivazioni della realizzazione dell'opera;
- e. Caratteristiche tecniche dell'opera;
Nota: Nel caso di difese spondali si deve adottare una tipologia a scogliera; qualora si voglia proporre una soluzione diversa, deve essere dimostrata l'impossibilità di procedere con tecniche di ingegneria naturalistica e devono essere valutati, ai sensi della Direttiva 4/99 dell'Autorità di bacino, gli effetti dell'intervento in progetto sulle modalità di deflusso della piena e sulle modifiche all'ecosistema spondale.
- f. In caso di interferenze idrauliche (scarichi, attraversamenti, etc) verifica di compatibilità idraulica firmata da un ingegnere, in ottemperanza alla direttiva dell'Autorità di Bacino del Po in data 11 maggio 1999;
- g. Relazione geologica (opere di particolare rilevanza).

2. Elaborati grafici:

- a. Corografia 1:10.000 con evidenziato il tratto interessato dalle opere oggetto della concessione;
- b. Estratto mappa catastale con il posizionamento delle opere oggetto della concessione;
- c. Estratto PGT e/o certificato di destinazione urbanistica;
- d. Sezione trasversale al corso d'acqua ove vengono realizzate le opere oggetto della concessione;
- e. Sezione, pianta e particolari, in scala adeguata, delle opere oggetto della concessione;
- f. Profilo idraulico;
- g. Documentazione fotografica dello stato dei luoghi.

3. Certificazioni allegate:

- a. Nel caso di scarico: Certificazione dell'Amministrazione Provinciale, o copia conforme, di accettabilità dello scarico ai sensi dell'art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

(Art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali")

Gentile Signore/a

Desideriamo informarla che il D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti così come previsto dagli artt. 2 e 11 del Codice. Ai sensi dell'art.13 del predetto decreto, le forniamo le seguenti informazioni:

Finalità e modalità del trattamento:

- I dati da Voi forniti sono trattati allo scopo del rilascio del nulla-osta idraulico o per l'ottenimento della concessione per l'uso del demanio idrico

I dati saranno trattati con le seguenti modalità:

- trattamento manuale
- trattamento con strumenti elettronici e informatici

Natura obbligatoria - conseguenze del mancato conferimento dei dati:

Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto.

 Titolare del trattamento :

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano Piazza Città di Lombardia, 1.

Responsabile del trattamento:

Responsabile interno del trattamento dei dati è il Direttore pro tempore della DG Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo

I dati potranno eventualmente essere trattati anche:

- dalla società Harnekinfo, software-house produttrice del programma gestionale per la polizia idraulica responsabile esterno del trattamento dei dati nella persona del suo legale rappresentante.
- da Lombardia Informatica s.p.a., e Lombardia Gestione s.r.l, per le attività di gestione dell'applicativo e dei sistemi responsabili esterni del trattamento dei dati nella persona del loro legale rappresentante.

Diritti dell'interessato:

In relazione al presente trattamento Lei potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (diritti di accesso, verifica e cancellazione dei dati). Le modalità di esercizio dei suoi diritti sono previste dall'art. 8 del citato decreto.